

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 12 ottobre 2017

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA


SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1447 della Commissione, del 31 luglio 2017, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Limone Interdonato Messina (IGP)] (17CE2154).....</u>	Pag. 1
<u>Regolamento (UE) 2017/1448 della Commissione, del 7 agosto 2017, recante divieto temporaneo di pesca degli scorfani nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea (17CE2155).....</u>	Pag. 3
<u>Regolamento (UE) 2017/1449 della Commissione, del 7 agosto 2017, recante divieto temporaneo di pesca dell'eglefino nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone Vb e VIa per le navi battenti bandiera spagnola (17CE2156).....</u>	Pag. 5
<u>Regolamento (UE) 2017/1450 della Commissione, del 7 agosto 2017, recante divieto temporaneo di pesca della molva nella zona IIIa e nelle acque dell'Unione della zona IIIbcd per le navi battenti bandiera danese (17CE2157).....</u>	Pag. 7
<u>Regolamento (UE) 2017/1451 della Commissione, del 7 agosto 2017, recante divieto temporaneo di pesca del merluzzo bianco nella zona VIIa per le navi battenti bandiera belga (17CE2158).....</u>	Pag. 9
<u>Regolamento (UE) 2017/1452 della Commissione, del 7 agosto 2017, recante divieto temporaneo di pesca dei berici nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV per le navi battenti bandiera spagnola (17CE2159).....</u>	Pag. 11
<u>Regolamento (UE) 2017/1453 della Commissione, del 9 agosto 2017, recante divieto temporaneo di pesca del pesce sciaiola nero nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VIII, IX e X per le navi battenti bandiera spagnola (17CE2160).....</u>	Pag. 13
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1454 della Commissione, del 10 agosto 2017, che specifica i formati tecnici che gli Stati membri adottano per le comunicazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (17CE2161).....</u>	Pag. 15




<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1455 della Commissione, del 10 agosto 2017, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva picoxystrobin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (17CE2162).....</u>	Pag. 28
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1456 della Commissione, del 10 agosto 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (17CE2163).....</u>	Pag. 31
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1457 della Commissione, del 10 agosto 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (17CE2164).....</u>	Pag. 33
<u>Decisione di esecuzione (PESC) 2017/1458 del Consiglio, del 10 agosto 2017, che attua la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (17CE2165).....</u>	Pag. 36
<u>Decisione di esecuzione (PESC) 2017/1459 del Consiglio, del 10 agosto 2017, che attua la decisione (PESC) 2016/849 concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (17CE2166).....</u>	Pag. 38
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/1460 della Commissione, dell'8 agosto 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 recante misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2017) 5471] (17CE2167).....</u>	Pag. 42
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/1461 della Commissione, dell'8 agosto 2017, che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda l'elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati [notificata con il numero C(2017) 5472] (17CE2168).....</u>	Pag. 46
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/1462 della Commissione, del 10 agosto 2017, relativa al riconoscimento del regime volontario «REDcert» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17CE2169).....</u>	Pag. 51
<u>Decisione n. 1/2017 del Comitato speciale Cariforum-UE per la cooperazione doganale e la facilitazione degli scambi, del 7 luglio 2017, relativa a una deroga alle norme di origine stabilite dal protocollo I dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per tener conto della particolare situazione della Repubblica dominicana riguardo a certi prodotti tessili [2017/1463] (17CE2170).....</u>	Pag. 53
<i>Publicati nel n. L 208 dell'11 agosto 2017</i>	
<u>Regolamento delegato (UE) 2017/1464 della Commissione, del 2 giugno 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio per quanto riguarda le concessioni commerciali accordate al Kosovo in seguito all'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Kosovo, dall'altro (17CE2171).....</u>	Pag. 57
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1465 della Commissione, del 9 agosto 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (17CE2172).....</u>	Pag. 61
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1466 della Commissione, del 11 agosto 2017, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per i vini originari del Kosovo (17CE2173).....</u>	Pag. 64
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1467 della Commissione, dell'11 agosto 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 1255/2010 per quanto riguarda i contingenti tariffari per l'importazione di prodotti «baby beef» originari del Kosovo (17CE2174).....</u>	Pag. 69



<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1468 della Commissione, dell'11 agosto 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 354/2011 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per taluni pesci e prodotti della pesca originari della Bosnia-Erzegovina (17CE2175).....</u>	Pag. 71
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 della Commissione, dell'11 agosto 2017, che stabilisce un formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto assicurativo (17CE2176).....</u>	Pag. 75
<u>Decisione (UE) 2017/1470 della Commissione, del 2 febbraio 2017, relativa ai regimi di aiuto SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) ai quali la Francia ha dato esecuzione a favore delle imprese di trasporto mediante autobus nella regione Île-de-France [notificata con il numero C(2017) 439] (17CE2177).....</u>	Pag. 80
<u>Decisione (UE) 2017/1471 della Commissione, del 10 agosto 2017, che modifica la decisione 2013/162/UE al fine di rivedere le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2017 al 2020 [notificata con il numero C(2017) 5556] (17CE2178).....</u>	Pag. 109
<i>Pubblicati nel n. L 209 del 12 agosto 2017</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1472 della Commissione, dell'11 agosto 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (17CE2179).....</u>	Pag. 112
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1473 della Commissione, del 14 agosto 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (17CE2180).....</u>	Pag. 115
<u>Decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obiettivi specifici per l'elaborazione, l'adozione e la revisione delle specifiche tecniche di interoperabilità [notificata con il numero C(2017) 3800] (17CE2181).....</u>	Pag. 116
<i>Pubblicati nel n. L 210 del 15 agosto 2017</i>	


RETTIFICHE

<u>Rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione, dell'8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti (GU L 100 del 12 aprile 2017) (17CE2182).....</u>	Pag. 127
<i>Pubblicato nel n. L 210 del 15 agosto 2017</i>	



AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1447 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 2017

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Limone Interdonato Messina (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Limone Interdonato Messina», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1081/2009 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Limone Interdonato Messina» (IGP).


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1081/2009 della Commissione, dell'11 novembre 2009, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Limone Interdonato Messina (IGP)] (GU L 295 del 12.11.2009, pag. 3).

⁽³⁾ GU C 96 del 28.3.2017, pag. 7.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Julian KING
Membro della Commissione*

17CE2154



REGOLAMENTO (UE) 2017/1448 DELLA COMMISSIONE**del 7 agosto 2017****recante divieto temporaneo di pesca degli scorfani nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2017.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.


*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente*
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale
Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca

ALLEGATO

N.	12/TQ127
Stato membro	Unione europea (tutti gli Stati membri)
Stock	RED/N3M.
Specie	Scorfano (<i>Sebastes spp</i>)
Zona	NAFO 3M
Data di chiusura	9.7.2017 alle 19:00 UTC

17CE2155



REGOLAMENTO (UE) 2017/1449 DELLA COMMISSIONE**del 7 agosto 2017****recante divieto temporaneo di pesca dell'eglefino nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone Vb e VIa per le navi battenti bandiera spagnola**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2017.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.


*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale
Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca*

ALLEGATO

No	11/TQ127
Stato membro	Spagna
Stock	HAD/5BC6 A.
Specie	Eglefino (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)
Zona	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VIa
Data di chiusura	3.7.2017

17CE2156



REGOLAMENTO (UE) 2017/1450 DELLA COMMISSIONE**del 7 agosto 2017****recante divieto temporaneo di pesca della molva nella zona IIIa e nelle acque dell'Unione della zona IIIbcd per le navi battenti bandiera danese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2017.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca

ALLEGATO

No	10/TQ127
Stato membro	Danimarca
Stock	LIN/3 A/BCD
Specie	Molva (<i>Molva molva</i>)
Zona	IIIa; acque dell'Unione della zona IIIbcd
Data di chiusura	1.7.2017

17CE2157



REGOLAMENTO (UE) 2017/1451 DELLA COMMISSIONE**del 7 agosto 2017****recante divieto temporaneo di pesca del merluzzo bianco nella zona VIIa per le navi battenti bandiera belga**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2017.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.


*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale
Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca*

ALLEGATO

No	09/TQ127
Stato membro	Belgio
Stock	COD/07 A.
Specie	Merluzzo bianco (<i>gadus morhua</i>)
Zona	VIIa
Data di chiusura	21.6.2017

17CE2158



REGOLAMENTO (UE) 2017/1452 DELLA COMMISSIONE**del 7 agosto 2017****recante divieto temporaneo di pesca dei berici nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV per le navi battenti bandiera spagnola**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2017.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.


*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017 e 2018, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde e modifica il regolamento (UE) 2016/72 (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 32).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2017


*Per la Commissione,
a nome del presidente*
João AGUIAR MACHADO

Direttore generale
Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca

ALLEGATO

N.	13/TQ2285
Stato membro	Spagna
Stock	ALF/3X14-
Specie	Berici (<i>Beryx</i> spp.)
Zona	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV
Data di chiusura	13.7.2017

17CE2159



REGOLAMENTO (UE) 2017/1453 DELLA COMMISSIONE**del 9 agosto 2017****recante divieto temporaneo di pesca del pesce sciabola nero nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VIII, IX e X per le navi battenti bandiera spagnola**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2017.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017 e 2018, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde e modifica il regolamento (UE) 2016/72 (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 32).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale
Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca*

ALLEGATO

N.	14/TQ2285
Stato membro	Spagna
Stock	BSF/8910-
Specie	Pesce sciabola nero (<i>Aphanopus carbo</i>)
Zona	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX e X
Data di chiusura	19.7.2017

17CE2160



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1454 DELLA COMMISSIONE
del 10 agosto 2017

che specifica i formati tecnici che gli Stati membri adottano per le comunicazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (UE) n. 1143/2014 dispone che la Commissione indichi i formati tecnici da utilizzare al fine di semplificare e razionalizzare gli obblighi di comunicazione che incombono agli Stati membri per quanto riguarda le informazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1.
- (2) A questo fine il presente regolamento di esecuzione fissa dei limiti riguardo la presenza di testo libero, facilita la raccolta di dati che consentono di estrapolare indicatori chiave e incoraggia i riferimenti a informazioni già disponibili al pubblico a livello nazionale, incitando contemporaneamente sia ad approfittare dei benefici derivanti dall'applicazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ per i dati territoriali sia ad assicurare coerenza con le politiche pertinenti, di cui alle direttive 2000/60/CE ⁽³⁾, 2008/56/CE ⁽⁴⁾ e 2009/147/CE ⁽⁵⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio ⁽⁶⁾.
- (3) La direttiva 2007/2/CE impone alle autorità pubbliche degli Stati membri di mettere a disposizione i set di dati territoriali conformemente alle norme di attuazione in materia di metadati, servizi di rete e interoperabilità di tali set e dei servizi ad essi relativi di cui al regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione ⁽⁷⁾, nonché conformemente agli obblighi di cui all'allegato IV, sezione 18 («Distribuzione delle specie»), di tale regolamento.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le specie esotiche invasive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I formati tecnici che gli Stati membri utilizzano per trasmettere alla Commissione le informazioni a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione delle specie esotiche invasive figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35.

⁽²⁾ Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).


⁽³⁾ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

⁽⁵⁾ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

⁽⁶⁾ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali (GU L 323 dell'8.12.2010, pag. 11).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

—



ALLEGATO

Formati tecnici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione le informazioni a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione delle specie esotiche invasive


INFORMAZIONI INVIATE IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 24, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1143/2014	
Stato membro	
Periodo di riferimento	

SEZIONE A

Informazioni da presentare per ciascuna delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e per ciascuna delle specie esotiche invasive di rilevanza regionale soggette alle misure di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014


Informazioni su: specie, distribuzione, diffusione e modelli riproduttivi			
1.	Nome scientifico della specie		
2.	Nome comune della specie (<i>facoltativo</i>)		
3.	La specie è presente sul territorio dello Stato membro?	Sì	<input type="checkbox"/>
		No	<input type="checkbox"/>
		Presenza finora non nota	<input type="checkbox"/>
4.	Distribuzione della specie, comprese informazioni sulla diffusione e sui modelli di riproduzione (<i>da completare solo se la risposta alla domanda 3 è «Sì»</i>)		
5.	Informazioni complementari (<i>facoltativo</i>)		

Informazioni sulle autorizzazioni rilasciate per la specie in questione <i>Da completare solo per specie esotiche invasive di rilevanza unionale</i>			
6.	Durante il periodo di riferimento sono state rilasciate autorizzazioni per la specie in questione?	Sì	<input type="checkbox"/>
		No	<input type="checkbox"/>
7.	<i>Da compilare solo se la risposta alla domanda 6 è «Sì»</i>		
	Anno civile in questione		
	Scopo dell'autorizzazione	Numero di autorizzazioni rilasciate	Numero o volume totale di esemplari corrispondenti alle autorizzazioni rilasciate
	Autorizzazioni per la ricerca		
	Autorizzazioni per la conservazione ex situ		
	Autorizzazioni rilasciate a fini di produzione scientifica e conseguente uso medico per far progredire la salute umana		
	Autorizzazioni per altre attività, previa autorizzazione della Commissione [articolo 9 del regolamento (UE) n. 1143/2014]		
8.	Informazioni complementari (<i>facoltativo</i>)		



Informazioni sulle ispezioni Da compilare solo per le specie esotiche invasive di rilevanza unionale e se la risposta alla domanda 6 è «Sì»					
9.	Anno civile in questione				
	Scopo dell'autorizzazione	Numero di istituti sottoposti alle ispezioni	Numero o volume degli esemplari consentiti corrispondenti alle autorizzazioni detenute dagli istituti ispezionati	Numero di istituti ispezionati ritenuti non conformi alle condizioni fissate nelle autorizzazioni	Numero o volume degli esemplari consentiti corrispondenti alle autorizzazioni detenute dagli istituti ispezionati ritenuti non conformi alle condizioni previste nelle autorizzazioni
	Autorizzazioni per la ricerca				
	Autorizzazioni per la conservazione ex situ				
	Autorizzazioni rilasciate a fini di produzione scientifica e conseguente uso medico per far progredire la salute umana				
	Autorizzazioni per altre attività, previa autorizzazione della Commissione [articolo 9 del regolamento (UE) n. 1143/2014]				
10.	Informazioni complementari (facoltativo)				

Informazioni sulle misure di eradicazione rapida prese per la specie in questione (articolo 17 del regolamento (UE) n. 1143/2014)			
11.	La specie è stata oggetto di misure di eradicazione rapida durante il periodo di riferimento?	Sì	<input type="checkbox"/>
		No	<input type="checkbox"/>
12.	Da compilare solo se la risposta alla domanda 11 è «Sì»		
	Misura/e	Data d'inizio	
		Durata stimata oppure data di completamento della/delle misure	
		Parte del territorio	
		Regione/i biogeografiche	
		Una o più sottounità nel bacino idrografico	
		Sottoregione/i marine	



Informazioni sulle misure di eradicazione rapida prese per la specie in questione (articolo 17 del regolamento (UE) n. 1143/2014)			
	Metodo/i usati	Fisici/meccanici	<input type="checkbox"/>
		Chimici	<input type="checkbox"/>
		Biologici	<input type="checkbox"/>
		Altri	<input type="checkbox"/>
Efficacia della/delle misure	Eradicata		<input type="checkbox"/>
	Calo della popolazione		<input type="checkbox"/>
	Popolazione stabile		<input type="checkbox"/>
	Aumento della popolazione		<input type="checkbox"/>
	Evoluzione della popolazione poco chiara		<input type="checkbox"/>
Effetti su specie non destinatarie di misure		Effetti per specie	
13.	Informazioni complementari (facoltativo)		


Informazioni sulle misure di eradicazione rapida intraprese per la specie in questione (articolo 19 del regolamento (UE) n. 1143/2014)			
14.	La specie è stata oggetto di misure di gestione durante il periodo di riferimento?	Sì	<input type="checkbox"/>
		No	<input type="checkbox"/>
15.	Da compilare solo se la risposta alla domanda 14 è «Sì»		
Misura/e	Data d'inizio		
	Durata stimata oppure data di completamento della/delle misure		
	Obiettivo della/delle misure	Eradicazione	<input type="checkbox"/>
		Controllo	<input type="checkbox"/>
		Contenimento	<input type="checkbox"/>
	Parte del territorio		
	Regione/i biogeografiche		
	Una o più sottounità nel bacino idrografico		
	Sottoregione/i marine		
	Metodo/i usati	Fisici/meccanici	<input type="checkbox"/>
Chimici		<input type="checkbox"/>	
Biologici		<input type="checkbox"/>	
Altri		<input type="checkbox"/>	



Informazioni sulle misure di eradicazione rapida intraprese per la specie in questione (articolo 19 del regolamento (UE) n. 1143/2014)			
Efficacia della/delle misure	Eradicata		<input type="checkbox"/>
	Calo della popolazione		<input type="checkbox"/>
	Popolazione stabile		<input type="checkbox"/>
	Aumento della popolazione		<input type="checkbox"/>
	Evoluzione della popolazione poco chiara		<input type="checkbox"/>
Effetti su specie non destinatarie di misure		Effetti per specie	
16.	Informazioni complementari (facoltativo)		

Informazioni sugli effetti della specie in questione (facoltativo)	
17.	Osservazioni sugli effetti della specie in questione durante il periodo di riferimento

SEZIONE B			
Informazioni da presentare per ciascuna delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale			
1.	Lo Stato membro ha istituito un elenco nazionale delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale? <i>In caso di risposta affermativa, rispondere alle domande da 2 a 5, di seguito, per ciascuna delle specie che figurano nel presente elenco.</i>	Sì	<input type="checkbox"/>
		No	<input type="checkbox"/>
2.	Nome scientifico della specie		
3.	Nome comune della specie (facoltativo)		
4.	La specie è presente sul territorio dello Stato membro?	Sì	<input type="checkbox"/>
		No	<input type="checkbox"/>
		Presenza finora non nota	<input type="checkbox"/>
5.	Distribuzione della specie, comprese informazioni sulla diffusione e sui modelli di riproduzione (facoltativo e da completare solo se la risposta alla domanda 4 precedente è «Sì»)		
6.	Misura/e applicate nel territorio di uno Stato membro rispetto alla specie in questione		
	Restrizione dell'introduzione deliberata nel territorio		<input type="checkbox"/>
	Restrizione della detenzione deliberata, anche in confinamento		<input type="checkbox"/>
	Restrizione dell'allevamento deliberato di una specie, anche in confinamento		<input type="checkbox"/>




	Restrizione del trasporto deliberato, tranne nel contesto dell'eradicazione	<input type="checkbox"/>
	Restrizione dell'immissione deliberata sul mercato	<input type="checkbox"/>
	Restrizione dell'uso o scambio deliberati	<input type="checkbox"/>
	Restrizione della messa in condizione di riprodursi, crescere spontaneamente o essere coltivata, anche in confinamento	<input type="checkbox"/>
	Restrizione del rilascio deliberato nell'ambiente	<input type="checkbox"/>
	Deroghe previste nel sistema delle autorizzazione di cui all'articolo 8	<input type="checkbox"/>
	Trattate nei piani d'azione di cui all'articolo 13	<input type="checkbox"/>
	Coperte dal sistema di sorveglianza di cui all'articolo 14	<input type="checkbox"/>
	Controlli ufficiali per evitare l'introduzione deliberata	<input type="checkbox"/>
	Soggetta a un sistema di rilevamento precoce	<input type="checkbox"/>
	Soggetta a eradicazione rapida a seguito di un rilevamento precoce	<input type="checkbox"/>
	Soggetta a misure di gestione, se ampiamente diffusa	<input type="checkbox"/>
	Misure di ripristino	<input type="checkbox"/>
7.	Informazioni complementari (<i>facoltativo</i>)	

SEZIONE C

Informazioni orizzontali

1.	Link a informazioni su Internet riguardo le autorizzazioni rilasciate a norma dell'articolo 8, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1143/2014	
2.	Piani d'azione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014	
3.	Vettori prioritari trattati	Specie coperte
4.	Descrizione del sistema di sorveglianza di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1143/2014	
5.	Descrizione del sistema dei controlli ufficiali di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1143/2014	
6.	Descrizione delle misure adottate per informare il pubblico	
7.	Costo dell'azione intrapresa per adempiere agli obblighi del regolamento (UE) n. 1143/2014	
8.	Informazioni complementari (<i>facoltativo</i>)	



Istruzioni per la compilazione delle informazioni da presentare

Gli Stati membri forniscono informazioni in risposta a tutte le domande, ad eccezione di quanto indicato come facoltativo.

SEZIONE A

Occorre rispondere a tutte le domande della sezione A per ciascuna delle specie esotiche invasive che figurano nell'elenco dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1143/2014 in vigore alla fine dell'ultimo anno civile cui si riferisce la relazione.

Per ciascuna delle specie di interesse regionale per le quali, entro la stessa data, è entrato in vigore un atto di esecuzione a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014, occorre rispondere solo alle domande da 1 a 5 e da 11 a 17.

Domanda 1

— Fornire il nome scientifico della specie.

Domanda 2

— *Facoltativo*: fornire il nome comune della specie nella lingua nazionale.

Domanda 3

— Indicare se la specie è considerata presente nel territorio dello Stato membro (escluse le regioni ultraperiferiche, ove applicabile).

Domanda 4

— Se la risposta alla domanda 3 è «Sì», fornire un file con i dati sulla distribuzione della specie conformemente alla direttiva 2007/2/CE. Il file utilizza i tipi di oggetti territoriali definiti nell'allegato IV, sezione 18 («Distribuzione delle specie»), del regolamento (UE) n. 1089/2010 che attua tale direttiva. Le informazioni riguardanti i modi di riproduzione e diffusione sono specificate utilizzando opportuni elenchi di codici.

Domanda 5

— *Facoltativo*: fornire informazioni complementari ritenute necessarie a spiegare le risposte alle domande da 1 a 4.

Domanda 6

— Indicare se durante il periodo di riferimento sono state rilasciate le autorizzazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e/o all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1143/2014 per la specie in questione.

Domanda 7

— Da compilare solo se la risposta alla domanda 6 è «Sì»

— Per ciascun anno civile coperto dalla relazione, indicare il numero di autorizzazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1143/2014 per ogni categoria di fini specifici nonché il corrispondente numero totale o il volume degli esemplari oggetto di tali autorizzazioni, comprese le unità di misura (numero di esemplari, kg di semi ecc.).

Domanda 8


— *Facoltativo*: fornire informazioni complementari ritenute necessarie a spiegare le risposte alle domande 6 e 7.

Domanda 9

— Per ciascun anno civile coperto dalla relazione fornire la tabella completata con informazioni sulle ispezioni previste dall'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1143/2014.

Domanda 10

— *Facoltativo*: fornire informazioni complementari ritenute necessarie a spiegare la risposta alla domanda 9. In particolare, spiegare in dettaglio perché non sono state condotte ispezioni e le azioni previste.



Domanda 12


- Le informazioni possono essere fornite raggruppando popolazioni distinte della specie oggetto della stessa o delle stesse misure di eradicazione rapida in conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1143/2014. Se diverse popolazioni sono oggetto di misure diverse, questa informazione viene riportata per ciascuna delle popolazioni.
- Indicare la data di inizio della o delle misure.
- Indicare la durata prevista o la data effettiva di fine dell'applicazione della o delle misure se laddove sia o siano state interrotte durante il periodo di riferimento.
- Indicare la parte del territorio dello Stato membro in cui la misura o le misure sono attuate (regione o altra unità amministrativa idonea).
- Specificare la o le regioni biogeografiche nell'ambito di questa parte del territorio in base alle disposizioni della direttiva 92/43/CEE.
- Se pertinente, indicare la o le sottounità del bacino fluviale dove si applicano la misura o le misure, conformemente alle disposizioni della direttiva 2000/60/CE.
- Se pertinente, indicare la o le sottounità marine dove si applicano le misure, conformemente alle disposizioni della direttiva 2008/56/CE.
- Indicare il o i nomi scientifici delle specie non destinarie sulle quali la o le misure hanno avuto effetti negativi.
- Indicare il tipo di effetti negativi osservati su ciascuna delle specie non destinarie di misure. Si può trattare di effetti diretti (ad esempio, la cattura accidentale di specie non destinarie di misure) o indiretti (ad esempio, specie non destinarie di misure che si cibano di specie destinarie avvelenate). In caso di effetti negativi su un gruppo di taxa, queste informazioni possono essere fornite per il gruppo.

Domanda 13

- *Facoltativo*: fornire informazioni complementari ritenute necessarie a spiegare le risposte alle domande 11 e 12. In particolare, spiegare in dettaglio perché non sono state applicate misure, e le azioni previste.

Domanda 15

- Le informazioni possono essere fornite raggruppando popolazioni distinte della specie oggetto della stessa o delle stesse misure di gestione in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1143/2014. Se diverse popolazioni sono oggetto di misure diverse, questa informazione viene riportata per ciascuna delle popolazioni.
- Indicare la data di inizio della o delle misure.
- Indicare la durata prevista o la data effettiva di fine dell'applicazione della o delle misure se laddove sia o siano state interrotte durante il periodo di riferimento.
- Indicare l'obiettivo della o delle misure di gestione.
- Indicare la parte del territorio dello Stato membro in cui la misura o le misure sono attuate (regione o altra unità amministrativa idonea).
- Specificare la o le regioni biogeografiche nell'ambito di questa parte del territorio in base alle disposizioni della direttiva 92/43/CEE.
- Se pertinente, indicare la o le sottounità del bacino fluviale dove si applicano la misura o le misure, conformemente alle disposizioni della direttiva 2000/60/CE.
- Se pertinente, indicare la o le sottounità marine dove si applicano le misure, conformemente alle disposizioni della direttiva 2008/56/CE.
- Indicare il o i nomi scientifici delle specie non destinarie sulle quali la o le misure hanno avuto effetti negativi.
- Indicare il tipo di effetti negativi osservati su ciascuna delle specie non destinarie di misure. Si può trattare di effetti diretti (ad esempio, la cattura accidentale di specie non destinarie di misure) o indiretti (ad esempio, specie non destinarie di misure che si cibano di specie destinarie avvelenate). In caso di effetti negativi su un gruppo di taxa, queste informazioni possono essere fornite per il gruppo.



Domanda 16

- *Facoltativo*: fornire informazioni complementari ritenute necessarie a spiegare le risposte alle domande 14 e 15. In particolare, spiegare in dettaglio perché non sono state applicate misure, e le azioni previste.

Domanda 17

- *Facoltativo*: fornire informazioni in merito agli effetti delle specie sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici collegati, ivi compreso sulle specie autoctone, sui siti protetti e sugli habitat a rischio. Inoltre, fornire informazioni sugli effetti sociali ed economici delle specie, nonché sulla salute e sicurezza delle persone.

SEZIONE B

La parte B deve essere compilata per ciascuna delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale per gli Stati membri, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014.

Domanda 2

- Fornire il nome scientifico della specie.

Domanda 3

- *Facoltativo*: fornire il nome comune della specie nella lingua nazionale.

Domanda 4

- Indicare se la specie è considerata presente nel territorio dello Stato membro (escluse le regioni ultraperiferiche, ove applicabile).

Domanda 5

- *Facoltativo*: cfr. domanda 4, sezione A.

Domanda 6

- Se del caso, indicare quali misure sono applicate per la specie in questione.

Domanda 7

- *Facoltativo*: fornire informazioni complementari ritenute necessarie a spiegare le risposte alle domande da 1 a 6.

SEZIONE C

Domanda 1

- Fornire il link alle informazioni disponibili su Internet, a norma dell'articolo 8, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1143/2014.

Domanda 2

- Presentare un documento (o il link a tale documento su Internet) che descrive il piano o i piani d'azione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014.



Domanda 3

— Utilizzando i codici sotto indicati, specificare i vettori prioritari e le specie esotiche invasive di rilevanza unionale coperte per ciascuno di questi vettori:

	Vettore	Codice
1. Rilascio in natura	Controllo biologico	1.1
	Controllo dell'erosione/stabilizzazione delle dune (frangivento, siepi ecc.)	1.2
	Attività di pesca in habitat naturale (inclusa pesca sportiva)	1.3
	Caccia	1.4
	«Miglioramento» del paesaggio/flora/fauna in habitat naturale	1.5
	Introduzione a fini di conservazione o di gestione della flora o fauna selvatica	1.6
	Rilascio in natura a scopo d'uso (diversamente dai casi appena citati, ad esempio: pellicce, trasporto, uso medico)	1.7
	Altro tipo di rilascio deliberato	1.8
2. Fuga da situazioni di confinamento	Agricoltura (comprese materie prime per biocarburanti)	2.1
	Acquacoltura/maricoltura	2.2
	Giardino botanico/zoo/acquario (esclusi gli acquari domestici)	2.3
	Specie domestica/per acquario/per terrario (incluso il mangime vivo ad essa destinato)	2.4
	Animali di allevamento (compresi gli animali tenuti sotto controllo limitato)	2.5
	Silvicoltura (compreso l'imboschimento o rimboschimento)	2.6
	Allevamento di animali da pelliccia	2.7
	Orticoltura	2.8
	Fini ornamentali diversi dall'orticoltura	2.9
	Ricerca e impianti di allevamento ex situ (in strutture apposite)	2.10
	Mangime vivo ed esche vive	2.11
	Altri tipi di fuga da situazioni di confinamento	2.12



	Vettore	Codice
3. Trasporto — contaminanti	Materiale vivaistico contaminante	3.1
	Esche contaminate	3.2
	Alimenti contaminanti (che contaminano anche il mangime vivo)	3.3
	Contaminanti su animali (esclusi i parassiti, le specie trasportate da ospiti/vettori)	3.4
	Parassiti su animali (comprese le specie trasportate da ospiti e vettori)	3.5
	Contaminanti su piante (esclusi i parassiti, le specie trasportate da ospiti/vettori)	3.6
	Parassiti su piante (comprese le specie trasportate da ospiti e vettori)	3.7
	Contaminanti delle sementi	3.8
	Commercio del legname	3.9
	Trasporto di materiale proveniente dall'habitat (suolo, vegetazione ecc.)	3.10
4. Trasporto — come «clandestini»	Su materiale da pesca sportiva/pesca	4.1
	In contenitore/sfuso	4.2
	Specie «autostoppiste» su o dentro un aeromobile	4.3
	Specie «autostoppiste» su navi/imbarcazioni (escluso in acque di zavorra e incrostazioni dello scafo)	4.4
	Su macchinari/attrezzature	4.5
	Su persone e sui loro bagagli/attrezzature (in particolare in ambito turistico)	4.6
	Su imballaggi biologici, in particolare imballaggi in legno	4.7
	In acque di zavorra di nave/imbarcazione	4.8
	Su incrostazioni dello scafo di nave/imbarcazione	4.9
	Su veicoli (automobile, treno ecc.)	4.10
	Altri mezzi di trasporto	4.11
5. Corridoio	Mari/vie navigabili/bacini tra loro interconnessi	5.1
	Ponti e gallerie	5.2
6. In modo autonomo	Dispersione naturale, attraverso le frontiere, di specie esotiche invasive che sono state introdotte attraverso i vettori da 1 a 5	6.1

Domanda 4

— Presentare un documento (o il link a tale documento su Internet) che descrive il sistema di sorveglianza di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1143/2014.

Domanda 5

— Fornire un documento (o il link a tale documento su Internet) che descrive il sistema dei controlli ufficiali ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1143/2014, compresa una descrizione delle procedure per assicurare lo scambio di informazioni pertinenti e il coordinamento efficace ed efficiente tra tutte le autorità coinvolte nella verifica di cui all'articolo 15, paragrafo 7, dello stesso regolamento.



Domanda 6

- Presentare un documento (o il link a tale documento su Internet) che descrive le misure adottate a fronte della presenza di una specie esotica invasiva e qualsiasi azione che i cittadini sono stati invitati a intraprendere.

Domanda 7

- Presentare un documento (o il link a tale documento su Internet) con informazioni sul costo dell'azione intrapresa per adempiere agli obblighi di cui al regolamento (UE) n. 1143/2014, se disponibili. Dettagliare, per quanto possibile, le spese per azioni specifiche (ad esempio: sviluppo delle capacità, funzionamento del sistema di sorveglianza, funzionamento dei controlli ufficiali, attuazione di una eradicazione rapida, misure di gestione) includendo, ove disponibili, informazioni pertinenti sul recupero dei costi e sui benefici dell'azione intrapresa (costo dei danni evitati, danni evitati alla biodiversità e ai servizi ecosistemici, contributo ad altri obiettivi dell'UE, danni evitati alla salute umana, alla sicurezza e all'economia).

Domanda 8

- *Facoltativo*: presentare un documento (o il link a tale documento online) con qualsiasi altra informazione che lo Stato membro desidera aggiungere in relazione all'attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 alla luce di ciò che è richiesto nel presente formato.

17CE2161



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1455 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 2017

concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva picoxystrobin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2003/84/CE della Commissione ⁽²⁾ ha iscritto la sostanza attiva picoxystrobin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (3) L'approvazione della sostanza attiva picoxystrobin, come previsto nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 ottobre 2017.
- (4) In conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione ⁽⁵⁾ è stata presentata, entro i termini previsti in tale articolo, una domanda di rinnovo dell'approvazione del picoxystrobin.
- (5) Il richiedente ha trasmesso i fascicoli supplementari richiesti in conformità all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata considerata completa dallo Stato membro relatore.
- (6) Lo Stato membro relatore ha elaborato una relazione di valutazione sul rinnovo, in consultazione con lo Stato membro correlatore, e l'ha presentata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione il 30 giugno 2015.
- (7) L'Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione sul rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccogliervi le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha inoltre messo a disposizione del pubblico il fascicolo supplementare sintetico.
- (8) Il 1º giugno 2016 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni ⁽⁶⁾ sull'idoneità del picoxystrobin a soddisfare i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Sono stati individuati i seguenti problemi: non si può escludere un potenziale clastogeno e aneugenico del metabolita IN-H8612 sotto forma di residuo ed è stato riscontrato un forte rischio di esposizione al picoxystrobin per gli organismi acquatici e i lombrichi e di esposizione al metabolita IN-QDY63 per i mammiferi che si nutrono di lombrichi. La valutazione non ha inoltre potuto essere completata sotto vari aspetti. In base ai dati disponibili nel fascicolo, non è stato ritenuto possibile completare la valutazione della genotossicità per il picoxystrobin e di

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.


⁽²⁾ Direttiva 2003/84/CE della Commissione, del 25 settembre 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, fostiazate e siltiofam (GU L 247 del 30.9.2003, pag. 20).

⁽³⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

⁽⁶⁾ EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2016. *Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance picoxystrobin* (Conclusioni sul riesame inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva picoxystrobin). *EFSA Journal* 2016;14(6):4515, 26 pp. doi:10.2903/j.efsa.2016.4515.



conseguenza non si sono potuti stabilire i valori di riferimento basati su considerazioni sanitarie da utilizzare nella valutazione del rischio e quindi non si sono potute effettuare le valutazioni dei rischi non alimentari per i consumatori. La conformità degli studi sulla tossicità rispetto alla specifica tecnica e la rilevanza delle impurezze non hanno potuto essere definite a causa della valutazione incompleta del potenziale genotossico del picoxystrobin. Anche l'assenza di effetti endocrino-mediati causata dal picoxystrobin non ha potuto essere accertata. La valutazione del rischio alimentare di esposizione ai metaboliti non ha potuto essere completata poiché sono necessari altri dati per definire il profilo tossicologico di vari metaboliti; di conseguenza non è stato possibile ottenere le definizioni dei residui ai fini della valutazione del rischio. Inoltre, in base ai dati disponibili non ha potuto essere accertato il potenziale genotossico di alcuni metaboliti prevedibile nelle acque sotterranee. Infine, non ha potuto essere completata la valutazione del rischio di avvelenamento secondario attraverso la catena alimentare acquatica per gli uccelli e i mammiferi.

- (9) La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulle conclusioni dell'Autorità. In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, la Commissione ha chiesto al richiedente di presentare osservazioni in merito al progetto di relazione sul rinnovo. Le osservazioni presentate dal richiedente sono state esaminate attentamente.
- (10) Nonostante le argomentazioni presentate dal richiedente, non è stato tuttavia possibile dissipare i timori legati alla sostanza.
- (11) Di conseguenza non è stato possibile stabilire il rispetto dei criteri di approvazione fissati dall'articolo 4 per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario. Non è quindi opportuno rinnovare l'approvazione della sostanza attiva picoxystrobin.
- (12) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (13) È opportuno concedere agli Stati membri un periodo di tempo sufficiente per revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti picoxystrobin.
- (14) Qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza, in conformità all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, per i prodotti fitosanitari contenenti picoxystrobin detto periodo dovrebbe scadere entro il 30 novembre 2018.
- (15) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/950 della Commissione ⁽¹⁾ ha prorogato la scadenza del picoxystrobin fino al 31 ottobre 2017, al fine di consentire il completamento del processo di rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di tale sostanza. Dato che una decisione è presa prima della data di scadenza prorogata, il presente regolamento dovrebbe applicarsi quanto prima possibile.
- (16) Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un'ulteriore domanda di approvazione del picoxystrobin in conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (17) Il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente. Poiché è stato ritenuto necessario un atto di esecuzione, il presidente ha sottoposto il progetto di tale atto al comitato di appello per una nuova delibera. Il comitato di appello non ha espresso alcun parere,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva picoxystrobin non è rinnovata.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/950 della Commissione, del 15 giugno 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 2,4-DB, beta ciflutrin, carfentrazone etile, *Coniothyrium minitans* di ceppo CON/M/91-08 (DSM 9660), ciazofamid, deltametrina, dimethenamid-P, etofumesato, fenamidone, flufenacet, flurtamone, foramsulfuron, fostiazato, imazamox, iodosulfuron, iprodione, isoxaflutole, linuron, idrazide maleica, mesotrione, oxasulfuron, pendimetalin, picoxystrobin, siltiofam e triflossistrobina (GU L 159 del 16.6.2016, pag. 3).



*Articolo 2***Misure transitorie**

Gli Stati membri revocano le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva picoxystrobin entro il 30 novembre 2017.

*Articolo 3***Periodo di tolleranza**

Il periodo di tolleranza eventualmente concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e scade entro il 30 novembre 2018.

*Articolo 4***Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011**

Nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è soppressa la riga 68 relativa al picoxystrobin.

*Articolo 5***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

17CE2162



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1456 DELLA COMMISSIONE
del 10 agosto 2017

che modifica il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC ⁽¹⁾,

visto il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato V del regolamento (UE) 2016/44 sono elencate le navi designate dal comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite conformemente al punto 11 della risoluzione (UNSCR) 2146 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, alle quali si applica, a norma del regolamento, una serie di divieti relativi al carico, al trasporto o allo scarico di petrolio greggio proveniente dalla Libia e all'accesso ai porti nel territorio dell'Unione.
- (2) Il 2 agosto 2017 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiunto la *Lynn S* all'elenco delle navi soggette a misure restrittive. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato V del regolamento (UE) 2016/44.
- (3) Poiché la *Lynn S* è la seconda nave inserita nell'allegato V, è opportuno numerare le voci del corrispondente elenco.
- (4) Per garantire l'efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato V del regolamento (UE) 2016/44 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera

⁽¹⁾ GUL 206 dell'1.8.2015, pag. 34.

⁽²⁾ GUL 12 del 19.1.2016, pag. 1.



ALLEGATO

L'allegato V del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio è così modificato:

1. la voce:

«**Nome:** CAPRICORN

Inserita nell'elenco a norma dei punti 10 a) e 10 b) della risoluzione 2146 (2014), quale prorogata e modificata dal punto 2 della risoluzione 2362 (2017) (divieto di carico, trasporto o scarico; divieto di ingresso nei porti). A norma del punto 11 della risoluzione 2146, la presente designazione è valida dal 21 luglio al 21 ottobre 2017, a meno che il comitato non vi ponga termine anticipatamente a norma del punto 12 della risoluzione 2146. Stato di bandiera: Tanzania.

Informazioni supplementari

Al 16 luglio 2017 la nave si trovava al largo di Cipro.»

è sostituita dalla seguente:

«1. **Nome:** CAPRICORN

Inserita nell'elenco a norma dei punti 10 a) e 10 b) della risoluzione 2146 (2014), quale prorogata e modificata dal punto 2 della risoluzione 2362 (2017) (divieto di carico, trasporto o scarico; divieto di ingresso nei porti). A norma del punto 11 della risoluzione 2146, la presente designazione è valida dal 21 luglio 2017 al 21 ottobre 2017, a meno che il comitato non vi ponga termine anticipatamente a norma del punto 12 della risoluzione 2146. Stato di bandiera: Tanzania.

Informazioni supplementari

IMO: 8900878. Il 16 luglio 2017 la nave si trovava al largo di Cipro.»;

2. è aggiunta la voce seguente:

«2. **Nome:** Lynn S

Inserita nell'elenco a norma dei punti 10 a) e 10 b) della risoluzione 2146 (2014), quale prorogata e modificata dal punto 2 della risoluzione 2362 (2017) (divieto di carico, trasporto o scarico; divieto di ingresso nei porti). A norma del punto 11 della risoluzione 2146, la presente designazione è valida dal 2 agosto 2017 al 2 novembre 2017, a meno che il comitato non vi ponga termine anticipatamente a norma del punto 12 della risoluzione 2146. Stato di bandiera: Saint Vincent e Grenadine

Informazioni supplementari

IMO: 8706349. Il 26 luglio 2017 la nave si trovava in acque internazionali a circa 50 miglia nautiche a sudest di Cipro.».

17CE2163



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1457 DELLA COMMISSIONE
del 10 agosto 2017**

che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca le persone, le entità e gli organismi che, essendo stati designati dal comitato delle sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU), sono soggetti al congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento.
- (2) Il 5 agosto 2017 il CSNU ha adottato la risoluzione 2371 (2017) che aggiunge nove persone fisiche e quattro entità all'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive. Il CSNU ha inoltre modificato due voci esistenti.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV.
- (4) Per garantire l'efficacia delle misure in esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2017

Per la Commissione

A nome del presidente

Il capo del Servizio degli strumenti di politica estera

⁽¹⁾ GUL 88 del 29.3.2007, pag. 1.



ALLEGATO


L'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:

1. all'elenco «A. Persone fisiche» sono aggiunte le voci seguenti:

- «(54) Choe Chun Yong (alias Ch'oe Ch'un-yo'ng). Sesso: maschile. Cittadinanza: nordcoreana. N. passaporto: 654410078. Altre informazioni: rappresentante della Ilsim International Bank, che è affiliata alle forze armate della RPDC e ha una stretta relazione con la Korea Kwangson Banking Corporation. La Ilsim International Bank ha tentato di eludere le sanzioni delle Nazioni Unite. Data di designazione: 5.8.2017.
- (55) Han Jang Su (alias Chang-Su Han). Sesso: maschile. Data di nascita: 8.11.1969. Luogo di nascita: Pyongyang. Cittadinanza: nordcoreana. N. passaporto: 745420176, data di scadenza: 19.10.2020. Altre informazioni: rappresentante principale della Foreign Trade Bank. Data di designazione: 5.8.2017.
- (56) Jang Song Chol. Data di nascita: 12.3.1967. Cittadinanza: nordcoreana. Altre informazioni: rappresentante della Korea Mining Development Corporation (KOMID) all'estero.
- (57) Jang Sung Nam. Sesso: maschile. Data di nascita: 14.7.1970. Cittadinanza: nordcoreana. N. passaporto: 563120368, data di rilascio: 22.3.2013, data di scadenza: 22.3.2018. Indirizzo: RPDC. Altre informazioni: responsabile di una filiale estera della Tangun Trading Corporation, che è direttamente responsabile dell'acquisto di merci e tecnologie utilizzate per i programmi nordcoreani di ricerca e sviluppo nel settore della difesa. Data di designazione: 5.8.2017.
- (58) Jo Chol Song (alias Cho Ch'o'l-so'ng). Sesso: maschile. Data di nascita: 25.9.1984. Cittadinanza: nordcoreana. N. passaporto: 654320502, data di scadenza: 16.9.2019. Altre informazioni: vicerappresentante della Korea Kwangson Banking Corporation, che fornisce servizi finanziari a sostegno della Tanchon Commercial Bank e della Korea Hyoksin Trading, società affiliata alla Korea Ryonbong General Corporation. Data di designazione: 5.8.2017.
- (59) Kang Chol Su. Data di nascita: 13.2.1969. Cittadinanza: nordcoreana. N. passaporto: 472234895. Altre informazioni: funzionario della Korea Ryonbong General Corporation, che è specializzata negli acquisti per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno delle vendite di materiale militare della RPDC all'estero. Le sue acquisizioni sostengono probabilmente anche il programma di armi chimiche della RPDC. Data di designazione: 5.8.2017.
- (60) Kim Mun Chol (alias Kim Mun-ch'o'l). Data di nascita: 25.3.1957. Cittadinanza: nordcoreana. Altre informazioni: rappresentante della Korea United Development Bank. Data di designazione: 5.8.2017.
- (61) Kim Nam Ung. Cittadinanza: nordcoreana. N. passaporto: 654110043. Altre informazioni: rappresentante della Ilsim International Bank, che è affiliata alle forze armate della RPDC e ha una stretta relazione con la Korea Kwangson Banking Corporation. La Ilsim International Bank ha tentato di eludere le sanzioni delle Nazioni Unite. Data di designazione: 5.8.2017.
- (62) Pak Il Kyu (alias Pak Il-Gyu). Sesso: maschile. Cittadinanza: nordcoreana. N. passaporto: 563120235. Altre informazioni: funzionario della Korea Ryonbong General Corporation, che è specializzata negli acquisti per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno delle vendite di materiale militare di Pyongyang. Le sue acquisizioni sostengono probabilmente anche il programma di armi chimiche della RPDC. Data di designazione: 5.8.2017.»;

2. all'elenco «B. Persone giuridiche, entità e organismi» sono aggiunte le voci seguenti:

- «(47) Foreign Trade Bank (FTB). Ubicazione: FTB Building, Jungsong-dong, Central District, Pyongyang, RPDC. Altre informazioni: la Foreign Trade Bank è una banca statale, agisce come principale banca della RPDC per la valuta estera e ha fornito un sostegno finanziario fondamentale alla Korea Kwangson Banking Corporation. Data di designazione: 5.8.2017.
- (48) Korea National Insurance Company (KNIC) (alias Korea National Insurance Corporation, Korea Foreign Insurance Company). Ubicazione: Central District, Pyongyang, RPDC. Altre informazioni: la Korean National Insurance Company è una società finanziaria e di assicurazioni della RPDC ed è collegata all'Office 39. Data di designazione: 5.8.2017.
- (49) Koryo Credit Development Bank (alias Daesong Credit Development Bank; Koryo Global Credit Bank; Koryo Global Trust Bank). Ubicazione: Pyongyang, RPDC. Altre informazioni: la Koryo Credit Development Bank opera nel settore dei servizi finanziari nell'economia della RPDC. Data di designazione: 5.8.2017.



(50) Mansudae Overseas Project Group of Companies (alias Mansudae Art Studio). Ubicazione: Pyongyang, RPDC. Altre informazioni: Il Mansudae Overseas Project Group of Companies ha partecipato, ha facilitato o è stato responsabile dell'esportazione di lavoratori dalla RPDC verso altri paesi per attività di costruzione, anche di statue e monumenti, per generare entrate per il governo della RPDC o il Partito dei lavoratori della Corea. Secondo segnalazioni, il Mansudae Overseas Project Group of Companies eserciterebbe attività in paesi dell'Africa e del Sud-est asiatico, fra cui Algeria, Angola, Botswana, Benin, Cambogia, Ciad, Repubblica democratica del Congo, Guinea equatoriale, Malaysia, Mozambico, Madagascar, Namibia, Siria, Togo e Zimbabwe. Data di designazione: 5.8.2017.»

3. nell'elenco «A. Persone fisiche», la voce

«(16) Jang Bom Su (alias Jang Pom Su). Data di nascita: 15.4.1957. Cittadinanza: nordcoreana. Altre informazioni: rappresentante della Tanchon Commercial Bank in Siria. Data di designazione: 2.3.2016.»

è sostituita da:

«(16) Jang Bom Su (alias Jang Pom Su, Jang Hyon U). Data di nascita: 15.4.1957, 22.2.1958. Cittadinanza: nordcoreana. N. passaporto: 836110034 (passaporto diplomatico). Data di scadenza del passaporto: 1.1.2020. Altre informazioni: rappresentante della Tanchon Commercial Bank in Siria. Data di designazione: 2.3.2016.»


4. nell'elenco «A. Persone fisiche», la voce

«(18) Jon Myong Guk (alias Cho'n Myo'ng-kuk). Data di nascita: 18.10.1976. Cittadinanza: nordcoreana. N. passaporto: 4721202031 (data di scadenza: 21.2.2017). Altre informazioni: rappresentante della Tanchon Commercial Bank in Siria. Data di designazione: 2.3.2016.»

è sostituita da:

«(18) Jon Myong Guk (alias Cho'n Myo'ng-kuk, Jon Yong Sang). Data di nascita: 18.10.1976, 25.8.1976. Cittadinanza: nordcoreana. N. passaporto: 4721202031 (Data di scadenza del passaporto: 21.2.2017), 836110035 (passaporto diplomatico. Data di scadenza del passaporto: 1.1.2020). Altre informazioni: rappresentante della Tanchon Commercial Bank in Siria. Data di designazione: 2.3.2016.»

17CE2164



**DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2017/1458 DEL CONSIGLIO
del 10 agosto 2017**

**che attua la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della
situazione in Libia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1333.
- (2) Il 2 agosto 2017 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1970 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato l'aggiunta di una/nave all'elenco delle navi soggette a misure restrittive.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato V della decisione (PESC) 2015/1333,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato V della decisione (PESC) 2015/1333 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2017

Per il Consiglio
Il presidente
M. MAASIKAS

¹⁾ GUL 206 dell'1.8.2015, pag. 34.



ALLEGATO

1. La nave elencata in appresso è aggiunta all'elenco delle navi soggette a misure restrittive di cui all'allegato V della decisione (PESC) 2015/1333:

B. Entità

1. **Nome: Lynn S**

Informazioni supplementari

OMI: 8706349; Inserita in elenco a norma dei punti 10 a) e 10 b) della risoluzione 2146 (2014), quale prorogata e modificata dal punto 2 della risoluzione 2362 (2017) (divieto di carico, trasporto o scarico; divieto di ingresso ai porti). A norma del punto 11 della risoluzione 2146, tale designazione è valida dal 2 agosto al 2 novembre 2017, a meno che il comitato non vi ponga termine anticipatamente a norma del punto 12 della risoluzione 2146. Stato di bandiera: Saint Vincent e Grenadine. Il 26 luglio 2017 la nave si trovava in acque internazionali a circa 50 miglia nautiche a sud-est di Cipro.

17CE2165



**DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2017/1459 DEL CONSIGLIO
del 10 agosto 2017**

**che attua la decisione (PESC) 2016/849 concernente misure restrittive nei confronti della
Repubblica popolare democratica di Corea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849.
- (2) Il 5 agosto 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2371 (2017) che ha aggiunto nove persone e quattro entità all'elenco di persone ed entità soggette a misure restrittive e ha modificato le voci per due persone soggette a misure restrittive.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I della decisione (PESC) 2016/849,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione (PESC) 2016/849 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.


Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2017

Per il Consiglio
Il presidente
M. MAASIKAS

⁽¹⁾ GUL 141 del 28.5.2016, pag. 79.




ALLEGATO

Le persone e le entità elencate in appresso sono aggiunte all'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive che figura nell'allegato I della decisione (PESC) 2016/849.

A. Persone


	Nome	Pseudonimi	Elementi di identificazione	Data della designazione delle Nazioni Unite	Motivi
54.	Choe Chun Yong	Ch'oe Ch'un-yo'ng	Cittadinanza: RPDC Passaporto n.: 654410078 Sesso: maschile	4.8.2017	Rappresentante dell'Iljim International Bank, che è affiliata all'esercito della RPDC e ha una stretta relazione con la Korea Kwangson Banking Corporation. L'Iljim International Bank ha tentato di eludere le sanzioni delle Nazioni Unite.
55.	Han Jang Su	Chang-Su Han	Data di nascita: 8.11.1969 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC Cittadinanza: RPDC Passaporto n.: 745420176, scade il 19.10.2020 Sesso: maschile	4.8.2017	Responsabile della Foreign Trade Bank.
56.	Jang Song Chol		Data di nascita: 12.3.1967 Cittadinanza: RPDC	4.8.2017	Jang Song Chol è un rappresentante della Korea Mining Development Corporation (KOMID) all'estero.
57.	Jang Sung Nam		Data di nascita: 14.7.1970 Cittadinanza: RPDC Passaporto n.: 563120368, rilasciato il 22.3.2013 Data di scadenza del passaporto: 22.3.2018 Sesso: maschile	4.8.2017	Direttore di una succursale all'estero di Tangun Trading Corporation, che è principalmente responsabile dell'approvvigionamento di materie prime e tecnologie a sostegno dei programmi nordcoreani di ricerca e sviluppo nel settore della difesa.
58.	Jo Chol Song	Cho Ch'o'l-so'ng	Data di nascita: 25.9.1984 Cittadinanza: RPDC Passaporto n.: 654320502, scade il 16.9.2019 Sesso: maschile	4.8.2017	Vice responsabile della Korea Kwangson Banking Corporation, che fornisce servizi finanziari a sostegno della Tanchon Commercial Bank e della Korea Hyoksin Trading Corporation, una società affiliata alla Korea Ryonbong General Corporation.
59.	Kang Chol Su		Data di nascita: 13.2.1969 Cittadinanza: RPDC Passaporto n.: 472234895	4.8.2017	Funzionario della Korea Ryonbong General Corporation, che è specializzata nelle acquisizioni per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno delle vendite di materiale militare della RPDC all'estero. Le sue acquisizioni sostengono probabilmente anche il programma in materia di armi chimiche della RPDC.
60.	Kim Mun Chol	Kim Mun-ch'o'l	Data di nascita: 25.3.1957 Cittadinanza: RPDC	4.8.2017	Rappresentante della Korea United Development Bank.



	Nome	Pseudonimi	Elementi di identificazione	Data della designazione delle Nazioni Unite	Motivi
61.	Kim Nam Ung		Cittadinanza: RPDC Passaporto n.: 654110043	4.8.2017	Rappresentante dell'Ilism International Bank, che è affiliata all'esercito della RPDC e ha una stretta relazione con la Korea Kwangson Banking Corporation. L'Ilism International Bank ha tentato di eludere le sanzioni delle Nazioni Unite.
62.	Pak Il Kyu	Pak Il-Gyu	Cittadinanza: RPDC Passaporto n.: 563120235 Sesso: maschile	4.8.2017	Funzionario della Korea Ryonbong General Corporation, che è specializzata nelle acquisizioni per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno delle vendite di materiale militare di Pyongyang. Le sue acquisizioni sostengono probabilmente anche il programma in materia di armi chimiche della RPDC.

B. Entità


	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data della designazione delle Nazioni Unite	Altre informazioni
47.	Foreign Trade Bank		FTB Building, Jungsong-dong, Central District, Pyongyang, DPRK	4.8.2017	La Foreign Trade Bank è una banca statale, agisce come principale banca della RPDC per la valuta estera e ha fornito un sostegno finanziario fondamentale alla Korea Kwangsong Banking Corporation.
48.	Korean National Insurance Company (KNIC)	Korea National Insurance Corporation (KNIC) Korea Foreign Insurance Company	Central District, Pyongyang, DPRK	4.8.2017	La Korean National Insurance Company è una società finanziaria e di assicurazioni della RPDC ed è collegata all'«Office» 39.
49.	Koryo Credit Development Bank	Daesong Credit Development Bank; Koryo Global Credit Bank; Koryo Global Trust Bank	Pyongyang, DPRK	4.8.2017	La Koryo Credit Development Bank opera nel settore dei servizi finanziari nell'economia della RPDC.
50.	Mansudae Overseas Project Group of Companies	Mansudae Art Studio	Pyongyang, DPRK	4.8.2017	Mansudae Overseas Project Group of Companies ha partecipato, ha facilitato o è stato responsabile dell'esportazione di lavoratori dalla RPDC verso altri paesi per attività di costruzione, anche di statue e monumenti per generare entrate per il governo della RPDC o il Partito dei lavoratori della Corea. Secondo segnalazioni, Mansudae Overseas Project Group of Companies eserciterebbe attività in paesi dell'Africa e del Sud-est asiatico, fra cui Algeria, Angola, Botswana, Benin, Cambogia, Ciad, Repubblica democratica del Congo, Guinea equatoriale, Malaysia, Mozambico, Madagascar, Namibia, Siria, Togo e Zimbabwe.



Le seguenti voci relative alle persone soggette a misure restrittive riportate nell'allegato I della decisione (PESC) 2016/849 sono sostituite come indicato in appresso:

	Nome	Pseudonimi	Elementi di identificazione	Data della designazione delle Nazioni Unite	Altre informazioni
16.	Jang Bom Su	Jang Pom Su Jang Hyon U	Data di nascita: 15.4.1957 o 22.2.1958 Passaporto diplomatico n.: 836110034 Data di scadenza: 1.1.2020 Cittadinanza: RPDC	2.3.2016	Rappresentante in Siria della Tanchon Commercial Bank.
18.	Jon Myong Guk	Cho'n Myo'ng-kuk Jon Yong Sang	Data di nascita: 18.10.1976 o 25.8.1976 Passaporto n.: 4721202031 Data di scadenza del passaporto: 21.2.2017 Passaporto diplomatico n.: 836110035 Data di scadenza: 1.1.2020 Cittadinanza: RPDC	2.3.2016	Rappresentante in Siria della Tanchon Commercial Bank.

17CE2166



**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1460 DELLA COMMISSIONE
dell'8 agosto 2017**

**che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 recante misure di protezione contro la
dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri**

[notificata con il numero C(2017) 5471]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini ⁽³⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2, l'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 19, paragrafo 3, lettera a), e l'articolo 19, paragrafi 4 e 6,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 92/119/CEE stabilisce misure generali di lotta da applicare in caso di insorgenza di alcune malattie degli animali, tra cui la dermatite nodulare contagiosa (LSD). Tali misure di lotta comprendono l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno all'azienda infetta e prevedono altresì, quale complemento delle altre misure di lotta, la vaccinazione di emergenza in caso di focolaio di dermatite nodulare contagiosa.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 della Commissione ⁽⁵⁾ stabilisce misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri, o in parti degli stessi, elencati nell'allegato I, comprese le prescrizioni minime per i programmi di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa sottoposti dagli Stati membri alla Commissione per approvazione. La decisione definisce «zone infette» le parti del territorio di uno Stato membro elencate nell'allegato I, parte II, di tale decisione di esecuzione, comprendente le aree in cui è stata confermata la presenza della dermatite nodulare contagiosa e le zone di protezione e di sorveglianza istituite a norma della direttiva 92/119/CEE e in cui la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa può essere effettuata previa approvazione dei programmi di vaccinazione. Essa definisce anche «zone immuni grazie a vaccinazione» le parti del territorio di uno Stato membro elencate nella parte I di tale allegato, comprendente le aree al di fuori delle «zone infette», in cui la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa è effettuata previa approvazione dei programmi di vaccinazione.
- (3) La decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 prevede specifiche misure di riduzione del rischio e limitazioni degli scambi in relazione a bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi, al loro materiale germinale e ad altri prodotti di tali animali, da attuare nelle «zone infette» e nelle «zone immuni grazie a vaccinazione» nell'intento di ridurre al minimo il rischio di diffusione della dermatite nodulare contagiosa.
- (4) Dalla relazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sulla dermatite nodulare contagiosa, approvata il 27 marzo 2017 ⁽⁶⁾ (la relazione dell'EFSA del 2017), emerge quanto segue: i risultati dell'analisi dei

⁽¹⁾ GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ GUL 62 del 15.3.1993, pag. 69.

⁽⁴⁾ GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 della Commissione, del 15 novembre 2016, recante misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri (GUL 310 del 17.11.2016, pag. 51).

⁽⁶⁾ EFSA Journal (2017); 15(4):4773.



dati epidemiologici disponibili sulla dermatite nodulare contagiosa in Europa fino al 2016 suggeriscono che le campagne di vaccinazione di massa contro la dermatite nodulare contagiosa, ove attuate correttamente, hanno consentito di tenere sotto controllo la malattia prevenendo l'insorgenza di nuovi focolai. Tali risultati confermano quelli di un precedente parere urgente sulla dermatite nodulare contagiosa, adottato dall'EFSA il 29 luglio 2016 ⁽¹⁾ (parere dell'EFSA del 2016), nel quale si perviene alla conclusione che la vaccinazione di massa è la misura più efficace nella lotta contro la dermatite nodulare contagiosa, in particolare se la protezione degli animali vaccinati è iniziata già prima dell'insorgenza della malattia, segnatamente mediante vaccinazione preventiva.

- (5) Come confermato dal parere dell'EFSA del 2016 e dalla relazione dell'EFSA del 2017, l'efficacia delle recenti campagne di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa indica che i bovini opportunamente vaccinati possono essere spostati da una «zona immune grazie a vaccinazione» di uno Stato membro a un altro Stato membro o paese terzo oppure all'interno della «zona immune grazie a vaccinazione» o della «zona infetta» dello stesso Stato membro ricorrendo a norme meno restrittive. Per lo stesso motivo norme meno restrittive dovrebbero applicarsi agli spostamenti di vitelli non vaccinati nati da femmine vaccinate, quando essi sono spostati all'interno della stessa zona dello stesso Stato membro. Allo stesso modo dovrebbero applicarsi norme meno restrittive agli spostamenti di bovini e ruminanti selvatici in cattività non vaccinati all'interno della stessa «zona immune grazie a vaccinazione» dello stesso Stato membro, quando sono importati da Stati membri o paesi terzi o zone degli stessi non soggetti a restrizioni relative alla dermatite nodulare contagiosa, in quanto tali tipologie di spostamenti possono essere considerate a basso rischio per la diffusione della malattia.
- (6) La Croazia, la Bulgaria e la Grecia, i tre Stati membri che attualmente praticano la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa e che figurano nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008, hanno chiesto che la decisione di esecuzione sia modificata, in particolare gli articoli 4, 5 e 6, al fine di introdurre norme meno restrittive per gli spostamenti di bovini e ruminanti selvatici in cattività vaccinati, sottoposti a rivaccinazione, nonché per gli spostamenti di vitelli non vaccinati nati da femmine vaccinate. Inoltre la Croazia ha richiesto norme meno restrittive per gli spostamenti di bovini e ruminanti selvatici in cattività non vaccinati originari degli Stati membri o di paesi terzi o zone degli stessi non soggetti a restrizioni a motivo della conferma della presenza della dermatite nodulare contagiosa o della vaccinazione contro tale malattia.
- (7) Il rischio di diffusione della dermatite nodulare contagiosa a causa degli spostamenti di bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa è più elevato quando ad essi viene somministrata una vaccinazione per la prima volta rispetto a quando vengono rivaccinati mentre sono ancora immuni grazie alla vaccinazione precedente. Analogamente, il rischio di diffusione della dermatite nodulare contagiosa è più elevato quando tutti gli animali dell'azienda di origine sono stati vaccinati per la prima volta rispetto a quando nella stessa azienda gli animali presenti vengono rivaccinati mentre sono ancora immuni grazie alla vaccinazione precedente. È pertanto opportuno operare una distinzione tra le restrizioni applicabili in ciascuna delle summenzionate situazioni, tenendo conto della durata dell'immunità indotta dai vaccini contro la dermatite nodulare contagiosa in conformità alle istruzioni dei fabbricanti di vaccini.
- (8) È pertanto opportuno modificare le prescrizioni relative alle deroghe e alle condizioni speciali per la spedizione di bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi dalle «zone immuni grazie a vaccinazione» e dalle «zone infette» e all'interno delle stesse e di conseguenza gli articoli 4, 5, 6 e 12 della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


La decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 è così modificata:

1) all'articolo 4, il paragrafo 1 è così modificato:

a) alla lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:

- «i) gli animali sono stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima della data di spedizione, a tale data sono ancora nel periodo di immunità indicato dal fabbricante del vaccino e provengono da un'azienda di origine in cui sono rimasti per almeno 28 giorni. In tale azienda di origine tutti gli animali delle specie sensibili sono stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima della data di spedizione e a tale data sono ancora nel periodo di immunità indicato dal fabbricante del vaccino o nel periodo di immunità indotto dalla vaccinazione precedente o dall'immunità materna;»;

⁽¹⁾ EFSA Journal (2016); 14(8):4573.



b) alla lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i) gli animali sono stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno tre mesi prima della data di spedizione e a tale data sono ancora nel periodo di immunità indicato dal fabbricante del vaccino. Nell'azienda di origine di tali animali tutti gli animali delle specie sensibili sono stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima della data di spedizione e a tale data sono ancora nel periodo di immunità indicato dal fabbricante del vaccino o nel periodo di immunità indotto dalla vaccinazione precedente o dall'immunità materna;»;

c) alla lettera c), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii) gli animali sono stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima della data di spedizione e a tale data sono ancora nel periodo di immunità indicato dal fabbricante del vaccino. Nell'azienda di origine di tali animali tutti gli animali delle specie sensibili sono stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima della data di spedizione e a tale data sono ancora nel periodo di immunità indicato dal fabbricante del vaccino o nel periodo di immunità indotto dalla vaccinazione precedente o dall'immunità materna;»;

2) all'articolo 5, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) gli animali sono stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima della data di spedizione e a tale data sono ancora nel periodo di immunità indicato dal fabbricante del vaccino. Nell'azienda di origine di tali animali tutti gli animali delle specie sensibili sono stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima della data di spedizione e a tale data sono ancora nel periodo di immunità indicato dal fabbricante del vaccino o nel periodo di immunità indotto dalla vaccinazione precedente o dall'immunità materna;»;

3) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Condizioni particolari per la spedizione di bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi all'interno delle aree dello stesso Stato membro elencate nella parte II dell'allegato I


1. In deroga al divieto di cui all'articolo 3, lettera a), e fatto salvo il rispetto del paragrafo 2 del presente articolo, l'autorità competente può autorizzare la spedizione di partite di bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi da aziende situate in un'area elencata nella parte II dell'allegato I in un luogo di destinazione situato in un'altra area dello stesso Stato membro elencata nella parte II dell'allegato I.

2. La deroga di cui al paragrafo 1 si applica solo alle partite di bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi, purché gli animali soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:

a) gli animali sono stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima della data di spedizione e a tale data sono ancora nel periodo di immunità indicato dal fabbricante del vaccino. Nell'azienda di origine di tali animali tutti gli animali delle specie sensibili sono stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima della data di spedizione e a tale data sono ancora nel periodo di immunità indicato dal fabbricante del vaccino o nel periodo di immunità indotto dalla vaccinazione precedente o dall'immunità materna;

b) gli animali, indipendentemente dal loro status di vaccinazione individuale o dalla vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa nell'azienda di origine, possono essere spostati in un macello per una macellazione d'emergenza, a condizione che l'azienda di origine non sia soggetta ad alcuna restrizione che vieti tale spostamento a norma della direttiva 92/119/CEE in relazione alla dermatite nodulare contagiosa;

c) gli animali sono animali non vaccinati di età inferiore a sei mesi, nati da femmine vaccinate almeno 28 giorni prima del parto, che erano ancora nel periodo di immunità indicato dal fabbricante del vaccino alla data del parto, e possono essere spostati in un'altra azienda o in un macello per la macellazione immediata. Nell'azienda di origine di tali animali tutti gli animali delle specie sensibili sono stati vaccinati almeno 28 giorni prima della data di spedizione, a tale data sono ancora nel periodo di immunità indicato dal fabbricante del vaccino o nel periodo di immunità indotto dalla vaccinazione precedente o dall'immunità materna e l'azienda non è soggetta ad alcuna restrizione che vieti tale spostamento prevista dalla direttiva 92/119/CEE in relazione alla dermatite nodulare contagiosa.»;



4) dopo l'articolo 6, è inserito il seguente articolo 6 bis:

«Articolo 6 bis

Condizioni particolari per la spedizione di bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi dalle aree elencate nella parte I dell'allegato I alle aree dello stesso Stato membro elencate nella parte I o nella parte II dell'allegato I

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 3, lettera a), e fatto salvo il rispetto del paragrafo 2 del presente articolo, l'autorità competente può autorizzare la spedizione di partite di bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi da aziende situate in un'area elencata nella parte I dell'allegato I in un luogo di destinazione situato in un'altra area dello stesso Stato membro elencata nella parte I o nella parte II dell'allegato I.

2. La deroga di cui al paragrafo 1 si applica solo alle partite di bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi, purché gli animali soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:

- a) gli animali sono stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima della data di spedizione e a tale data sono ancora nel periodo di immunità indicato dal fabbricante del vaccino. Nell'azienda di origine di tali animali tutti gli animali delle specie sensibili sono stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima della data di spedizione e a tale data sono ancora nel periodo di immunità indicato dal fabbricante del vaccino o nel periodo di immunità indotto dalla vaccinazione precedente o dall'immunità materna;
- b) gli animali, indipendentemente dal loro status di vaccinazione individuale o dalla vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa nell'azienda di origine, possono essere spostati in un macello per una macellazione d'emergenza, a condizione che l'azienda di origine non sia soggetta ad alcuna restrizione che vieti tale spostamento a norma della direttiva 92/119/CEE in relazione alla dermatite nodulare contagiosa;
- c) gli animali sono animali non vaccinati di età inferiore a sei mesi, nati da femmine vaccinate almeno 28 giorni prima del parto, che erano ancora nel periodo di immunità indicato dal fabbricante del vaccino alla data del parto, e possono essere spostati in un'altra azienda o in un macello per la macellazione immediata. Nell'azienda di origine di tali animali tutti gli animali delle specie sensibili sono stati vaccinati almeno 28 giorni prima della data di spedizione, a tale data sono ancora nel periodo di immunità indicato dal fabbricante del vaccino o nel periodo di immunità indotto dalla vaccinazione precedente o dall'immunità materna e l'azienda non è soggetta ad alcuna restrizione che vieti tale spostamento prevista dalla direttiva 92/119/CEE in relazione alla dermatite nodulare contagiosa;
- d) gli animali sono stati introdotti nell'azienda meno di tre mesi prima da un altro Stato membro o paese terzo o da una zona degli stessi non soggetti a restrizioni a motivo della conferma della presenza della dermatite nodulare contagiosa o della vaccinazione contro tale malattia e possono essere spostati in un macello per la macellazione immediata. Nell'azienda di origine di tali animali tutti gli animali delle specie sensibili sono stati vaccinati almeno 28 giorni prima della data di spedizione, a tale data sono ancora nel periodo di immunità indicato dal fabbricante del vaccino o nel periodo di immunità indotto dalla vaccinazione precedente o dall'immunità materna e l'azienda non è soggetta ad alcuna restrizione che vieti tale spostamento prevista dalla direttiva 92/119/CEE in relazione alla dermatite nodulare contagiosa.»

5) all'articolo 12, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:


«L'autorità competente provvede affinché la procedura di incanalamento per il trasporto dei bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi, dei sottoprodotti di origine animale non trasformati e dei cuoi e delle pelli non trattati che rientrano nelle deroghe di cui agli articoli 4, 5, 8 e 9 soddisfi le seguenti prescrizioni:».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1461 DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 2017

che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda l'elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati

[notificata con il numero C(2017) 5472]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare la frase introduttiva dell'articolo 8, l'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, l'articolo 8, paragrafo 4, e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),


considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2007/777/CE della Commissione ⁽²⁾ stabilisce, tra l'altro, le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per l'introduzione nell'Unione di partite di taluni prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati che sono stati sottoposti ad uno dei trattamenti di cui all'allegato II, parte 4 («i prodotti»).
- (2) L'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE contiene un elenco di paesi terzi o parti dei paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione dei prodotti, a condizione che essi siano stati sottoposti ad uno dei trattamenti indicati in tale parte dell'allegato II. La parte 4 di detto allegato stabilisce un trattamento generico «A» e trattamenti specifici da «B» a «F», enumerati in ordine decrescente di rigorosità in base ai rischi zoonosanitari da eliminare.
- (3) L'allegato II, parte 3, della decisione 2007/777/CE contiene un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne essiccati (biltong/jerky) e pastorizzati, a condizione che essi siano stati sottoposti ad uno dei trattamenti indicati nella parte 4 di tale allegato.
- (4) La Bosnia-Erzegovina ha chiesto di essere inserita nell'elenco di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE e di essere quindi autorizzata al transito attraverso la Bulgaria di prodotti ottenuti da bovini domestici al fine di esportarli in Turchia.
- (5) Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione ⁽³⁾ istituisce, tra l'altro, gli elenchi dei paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione partite di carni fresche destinate al consumo umano. Il regolamento (UE) n. 206/2010 autorizza il transito di carni fresche di animali domestici della specie bovina provenienti dalla Bosnia-Erzegovina attraverso il territorio dell'Unione e tale paese terzo è debitamente elencato nella parte 1 dell'allegato II. Di conseguenza anche la decisione 2007/777/CE dovrebbe autorizzare il transito attraverso l'Unione di partite provenienti dalla Bosnia-Erzegovina verso la Turchia e dei prodotti ottenuti da animali domestici della specie bovina, a condizione che tali prodotti siano stati sottoposti ad un trattamento generico «A». È pertanto opportuno inserire la Bosnia-Erzegovina nell'elenco di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE.
- (6) L'ex Repubblica jugoslava di Macedonia ha chiesto di essere inserita nell'elenco di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE e di essere quindi autorizzata ad importare nell'Unione prodotti ottenuti dal pollame.

⁽¹⁾ GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽²⁾ Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GUL 312 del 30.11.2007, pag. 49).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GUL 73 del 20.3.2010, pag. 1).




- (7) Il regolamento (UE) n. 798/2008 della Commissione ⁽¹⁾ istituisce, tra l'altro, un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentite le importazioni nell'Unione di partite di pollame e di taluni prodotti a base di pollame. Il regolamento (CE) n. 798/2008 autorizza l'importazione nell'Unione di carni fresche di pollame destinate al consumo umano provenienti dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e tale paese terzo è debitamente elencato nell'allegato I di detto regolamento. Di conseguenza anche la decisione 2007/777/CE dovrebbe autorizzare l'importazione nell'Unione di prodotti a base di pollame che sono stati sottoposti ad un trattamento generico «A» ed è pertanto opportuno inserire a tal fine l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nell'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE.
- (8) Il Sud Africa è autorizzato a importare nell'Unione prodotti a base di ratiti di allevamento, a condizione che tali prodotti siano stati sottoposti ad un trattamento generico «A», ed è debitamente elencato nell'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE. Il 22 giugno 2017 il Sud Africa ha confermato la presenza di HPAI del sottotipo H5N8 sul suo territorio e pertanto non può più essere considerato indenne da tale malattia. Di conseguenza, al fine di prevenire l'introduzione del virus HPAI nell'Unione, le importazioni di prodotti ottenuti da ratiti d'allevamento provenienti dal Sud Africa dovrebbero essere autorizzate, ma a condizione che tali prodotti siano stati sottoposti al trattamento specifico «D» di cui all'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE.
- (9) Anche il Sud Africa figura nell'elenco di cui all'allegato II, parte 3, della decisione 2007/777/CE ed è quindi autorizzato ad importare nell'Unione prodotti a base di carni essiccati (biltong/jerky) e pastorizzati costituiti da o contenenti carne di pollame, selvaggina da penna di allevamento, ratiti di allevamento e volatili selvatici, a condizione che tali prodotti siano stati sottoposti al trattamento specifico «E». A seguito della conferma della presenza dell'HPAI sul territorio del Sud Africa e al fine di prevenire l'introduzione del virus HPAI nell'Unione, le importazioni di prodotti a base di carni essiccate (biltong/jerky) e pastorizzati costituiti da o contenenti carne di pollame, selvaggina da penna di allevamento, ratiti di allevamento e volatili selvatici provenienti dal Sud Africa dovrebbero essere autorizzate, ma a condizione che tali prodotti siano stati sottoposti al trattamento specifico «D» di cui all'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE.
- (10) Lo Zimbabwe è autorizzato a importare nell'Unione prodotti ottenuti da ratiti di allevamento, a condizione che tali prodotti siano stati sottoposti ad un trattamento generico «A», ed è debitamente elencato nell'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE. Il 1° giugno 2017 lo Zimbabwe ha confermato la presenza di HPAI del sottotipo H5N8 sul suo territorio e pertanto non può più essere considerato indenne da tale malattia. Di conseguenza, al fine di prevenire l'introduzione del virus HPAI nell'Unione, le importazioni di prodotti ottenuti da ratiti d'allevamento provenienti dallo Zimbabwe dovrebbero essere autorizzate, ma a condizione che tali prodotti siano stati sottoposti al trattamento specifico «D» di cui all'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE.
- (11) Anche lo Zimbabwe figura nell'elenco di cui all'allegato II, parte 3, della decisione 2007/777/CE ed è quindi autorizzato ad importare nell'Unione prodotti a base di carni essiccate (biltong/jerky) e pastorizzati costituiti da o contenenti carne di pollame, selvaggina da penna di allevamento, ratiti di allevamento e volatili selvatici, a condizione che tali prodotti siano stati sottoposti al trattamento specifico «E». A seguito della conferma della presenza dell'HPAI sul territorio dello Zimbabwe e al fine di prevenire l'introduzione del virus HPAI nell'Unione, le importazioni di prodotti a base di carni essiccate (biltong/jerky) e pastorizzati costituiti da o contenenti carne di pollame, selvaggina da penna di allevamento, ratiti di allevamento e volatili selvatici provenienti dal Sud Africa dovrebbero essere autorizzate, ma a condizione che tali prodotti siano stati sottoposti al trattamento specifico «D» di cui all'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le parti 2 e 3 dell'allegato II della decisione 2007/777/CE.
- (13) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le parti 2 e 3 dell'allegato II della decisione 2007/777/CE sono modificate in conformità all'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).



Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO

L'allegato II della decisione 2007/777/CE è così modificato:

1) nella parte 2, la seguente voce relativa alla Bosnia-Erzegovina è inserita tra la voce relativa all'Australia e la voce riguardante il Bahrein:

Codice ISO	Paese d'origine o relativa parte	1. Bovini domestici 2. Artiodattili di allevamento (esclusi i suini)	Ovini/capri domestici	1. Suini domestici 2. Artiodattili di allevamento (suini)	Solipedi domestici	1. Pollame da penna di allevamento (esclusi i ratiti)	2. Selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti)	Ratiti di allevamento	Conigli domestici e leporidi di allevamento	Artiodattili selvatici (esclusi i suini)	Suini selvatici	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Volatili selvatici	Mammiferi selvatici terrestri (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
«BA	Bosnia-Erzegovina ⁽¹⁾	A	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX»;

2) nella parte 2, la voce relativa all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è sostituita dalla seguente:

Codice ISO	Paese d'origine o relativa parte	1. Bovini domestici 2. Artiodattili di allevamento (esclusi i suini)	Ovini/capri domestici	1. Suini domestici 2. Artiodattili di allevamento (suini)	Solipedi domestici	1. Pollame da penna di allevamento (esclusi i ratiti)	2. Selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti)	Ratiti di allevamento	Conigli domestici e leporidi di allevamento	Artiodattili selvatici (esclusi i suini)	Suini selvatici	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Volatili selvatici	Mammiferi selvatici terrestri (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
«MK	ex Repubblica iugoslava di Macedonia ^(**)	A	A	B	A	A	A	XXX	A	B	B	XXX	A	XXX	XXX»;

3) nella parte 2, la voce relativa al Sud Africa è sostituita dalla seguente:

Codice ISO	Paese d'origine o relativa parte	1. Bovini domestici 2. Artiodattili di allevamento (esclusi i suini)	Ovini/capri domestici	1. Suini domestici 2. Artiodattili di allevamento (suini)	Solipedi domestici	1. Pollame da penna di allevamento (esclusi i ratiti)	2. Selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti)	Ratiti di allevamento	Conigli domestici e leporidi di allevamento	Artiodattili selvatici (esclusi i suini)	Suini selvatici	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Volatili selvatici	Mammiferi selvatici terrestri (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
«ZA	Sud Africa	C	C	C	A	D	D	D	A	C	C	A	A	D	XXX»;



4) nella parte 2, la voce relativa allo Zimbabwe è sostituita dalla seguente:


Codice ISO	Paese d'origine o relativa parte	1. Bovini domestici 2. Artiodattili di allevamento (esclusi i suini)	Ovini/capri domestici	1. Suini domestici 2. Artiodattili di allevamento (suini)	Solipedi domestici	1. Pollame da penna 2. Selvaggina da penna (esclusi i ratiti)	Ratiti di allevamento	Conigli domestici e leporidi di allevamento	Artiodattili selvatici (esclusi i suini)	Suini selvatici	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Volatili selvatici	Mammiferi selvatici terrestri (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
«ZW	Zimbabwe (*)	C	C	B	A	D	D	A	B	B	XXX	A	D	XXX»;

5) nella parte 3, la voce relativa al Sud Africa è sostituita dalla seguente:

Codice ISO	Paese d'origine o relativa parte	1. Bovini domestici 2. Artiodattili di allevamento (esclusi i suini)	Ovini/capri domestici	1. Suini domestici 2. Artiodattili di allevamento (suini)	Solipedi domestici	1. Pollame da penna 2. Selvaggina da penna (esclusi i ratiti)	Ratiti	Conigli domestici e leporidi di allevamento	Artiodattili selvatici (esclusi i suini)	Suini selvatici	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Volatili selvatici	Mammiferi selvatici terrestri (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
«ZA	Sud Africa	XXX	XXX	XXX	XXX	D	D	A	XXX	XXX	A	A	D	XXX
	Sud Africa ZA-1	E	E	XXX	XXX	D	D	A	E	XXX	A	A	D	XXX»;

6) nella parte 3, la voce relativa allo Zimbabwe è sostituita dalla seguente:

Codice ISO	Paese d'origine o relativa parte	1. Bovini domestici 2. Artiodattili di allevamento (esclusi i suini)	Ovini/capri domestici	1. Suini domestici 2. Artiodattili di allevamento (suini)	Solipedi domestici	1. Pollame da penna 2. Selvaggina da penna (esclusi i ratiti)	Ratiti	Conigli domestici e leporidi di allevamento	Artiodattili selvatici (esclusi i suini)	Suini selvatici	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Volatili selvatici	Mammiferi selvatici terrestri (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
«ZW	Zimbabwe	XXX	XXX	XXX	XXX	D	D	A	XXX	XXX	E	A	D	XXX».



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1462 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 2017

relativa al riconoscimento del regime volontario «REDcert» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7 *quater*, paragrafo 4, secondo comma,vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli 7 *ter* e 7 *quater* e l'allegato IV della direttiva 98/70/CE, gli articoli 17 e 18 e l'allegato V della direttiva 2009/28/CE stabiliscono criteri simili di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi e procedure analoghe per la verifica della conformità a tali criteri.
- (2) Nel caso in cui biocarburanti e bioliquidi siano presi in considerazione ai fini di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2009/28/CE, gli Stati membri devono imporre agli operatori economici l'obbligo di dimostrare che i biocarburanti e i bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della medesima direttiva.
- (3) La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali che fissano norme per la produzione di prodotti della biomassa contengono dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e/o dimostrano che le partite di biocarburanti o di bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, e/o che le materie non sono state modificate o eliminate intenzionalmente in modo che le partite o parti di esse rientrino nell'allegato IX. Quando un operatore economico presenta prove o dati ottenuti conformemente a un sistema volontario riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista dalla decisione di riconoscimento, gli Stati membri non possono imporre al fornitore l'obbligo di presentare altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità.
- (4) La richiesta di riconoscere che il regime volontario «REDcert» dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE è stata presentata alla Commissione il 24 maggio 2017. Il regime, che ha sede in Schwertberger Str. 16, 53177 Bonn, Germania, copre un'ampia gamma di materiali, tra cui residui e rifiuti, e l'intera catena di custodia. I documenti del regime riconosciuto dovrebbero essere resi disponibili sulla piattaforma per la trasparenza istituita dalla direttiva 2009/28/CE.
- (5) L'esame del regime volontario «REDcert» ha dimostrato che esso risponde adeguatamente ai criteri di sostenibilità di cui alla direttiva 98/70/CE e alla direttiva 2009/28/CE e applica una metodologia di equilibrio di massa conforme ai requisiti di cui all'articolo 7 *quater*, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE.
- (6) In base alla valutazione del regime volontario «REDcert» risulta che esso risponde a norme adeguate in materia di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente e rispetta inoltre i requisiti metodologici di cui all'allegato IV della direttiva 98/70/CE e all'allegato V della direttiva 2009/28/CE.
- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi,

⁽¹⁾ GUL 350 del 28.12.1998, pag. 58.⁽²⁾ GUL 140 del 5.6.2009, pag. 16.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regime volontario «REDcert» (nel prosieguo «il regime»), presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 24 maggio 2017, dimostra che le partite di biocarburanti o di bioliquidi prodotte in conformità alle norme di produzione di biocarburanti e bioliquidi fissate in tale regime sono conformi ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7 *ter*, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE.

Il regime contiene inoltre dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e dell'articolo 7 *ter*, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE.

Articolo 2

Le modifiche eventualmente apportate al regime, quale presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 24 maggio 2017, che possono avere un'incidenza sostanziale sulla presente decisione sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esamina le modifiche notificate per stabilire se il regime continua a rispettare adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

Articolo 3

La Commissione può decidere, tra l'altro, di abrogare la presente decisione per uno dei motivi sottoelencati:

- a) qualora sia chiaramente dimostrato che il regime non ha attuato elementi considerati determinanti ai fini della presente decisione o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi;
- b) qualora nell'ambito del regime non siano inviate alla Commissione le relazioni annuali a norma dell'articolo 7 *quater*, paragrafo 6, della direttiva 98/70/CE e dell'articolo 18, paragrafo 6, della direttiva 2009/28/CE;
- c) qualora il regime non rispetti le norme in materia di controllo indipendente specificate dagli atti di esecuzione di cui all'articolo 7 *quater*, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 18, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2009/28/CE o non apporti migliorie ad altri elementi del regime considerati determinanti ai fini del mantenimento del riconoscimento.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica fino al 12 agosto 2022.


Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

17CE2169



**DECISIONE N. 1/2017 DEL COMITATO SPECIALE CARIFORUM-UE PER LA COOPERAZIONE
DOGANALE E LA FACILITAZIONE DEGLI SCAMBI****del 7 luglio 2017****relativa a una deroga alle norme di origine stabilite dal protocollo I dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per tener conto della particolare situazione della Repubblica dominicana riguardo a certi prodotti tessili [2017/1463]**

IL COMITATO SPECIALE PER LA COOPERAZIONE DOGANALE E LA FACILITAZIONE DEGLI SCAMBI,


visto l'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in particolare l'articolo 39, paragrafo 2, e l'articolo 42, lettera b), del relativo protocollo I,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra ⁽¹⁾ («APE CARIFORUM-UE»), è applicato in via provvisoria dal 29 dicembre 2008 tra l'Unione europea (UE) e Antigua e Barbuda, le Bahamas, le Barbados, il Belize, Dominica, la Repubblica dominicana, Grenada, la Guyana, la Giamaica, Saint Kitt e Nevis, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, il Suriname e Trinidad e Tobago.
- (2) Il protocollo I dell'APE, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, contiene le norme di origine per l'importazione nell'UE di prodotti originari degli Stati del CARIFORUM.
- (3) Conformemente all'articolo 39, paragrafo 2, del protocollo I dell'APE, possono essere concesse deroghe a tali norme di origine qualora siano giustificate dallo sviluppo delle industrie esistenti o dalla creazione di nuove industrie negli Stati del CARIFORUM. Inoltre, a norma dell'articolo 39, paragrafo 6, lettera b), del protocollo, nell'esame delle richieste di deroga si tiene conto in particolare dei casi in cui l'applicazione delle norme di origine vigenti comprometterebbe sensibilmente, per un'industria esistente in uno Stato o negli Stati del CARIFORUM, la possibilità di continuare le proprie esportazioni nell'UE, e particolarmente dei casi in cui detta applicazione potrebbe provocare la cessazione di tali attività.
- (4) Il 10 marzo 2015 il comitato speciale CARIFORUM-UE per la cooperazione doganale e la facilitazione degli scambi ha adottato la decisione n. 1/2015 ⁽²⁾ che concede una deroga alle norme di origine riguardo a taluni prodotti tessili importati nell'Unione conformemente all'articolo 39, paragrafo 2, e all'articolo 39, paragrafo 6, lettera b), del protocollo I dell'APE, dal 10 marzo 2015 al 9 marzo 2017.
- (5) Il 22 febbraio 2017 il presidente del comitato speciale CARIFORUM-UE per la cooperazione doganale e la facilitazione degli scambi ha ricevuto dalla Repubblica dominicana una nuova richiesta di deroga.
- (6) A norma dell'articolo 13 del protocollo I dell'APE, le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario di cui al titolo II del protocollo I devono essere rispettate senza interruzione negli Stati del CARIFORUM o nell'UE. Haiti ha firmato l'APE ma non lo ha ratificato né lo sta applicando in via provvisoria.

⁽¹⁾ GUL 289 del 30.10.2008, pag. 3.

⁽²⁾ Decisione n. 1/2015 del comitato speciale Cariforum-UE per la cooperazione doganale e la facilitazione degli scambi, del 10 marzo 2015, relativa a una deroga alle norme di origine stabilite dal protocollo I dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per tener conto della particolare situazione della Repubblica dominicana riguardo a certi prodotti tessili [2015/600] (GU L 99 del 16.4.2015, pag. 34).



A norma dell'articolo 8 del protocollo I, il lavaggio, la stiratura o la pressatura di prodotti tessili, l'apposizione o la stampa di marchi, etichette e loghi, le semplici operazioni di inserimento in borse, casse o scatole o una combinazione di due o più di queste operazioni sono considerati lavorazioni o trasformazioni insufficienti a conferire il carattere originario. È pertanto opportuno concedere una deroga alle disposizioni dell'articolo 8 e dell'articolo 13, paragrafo 1, del protocollo I per conferire il carattere originario al prodotto finale esportato dalla Repubblica dominicana nell'UE.

- (7) La Repubblica dominicana ha chiesto una deroga alle norme di origine di cui al protocollo I dell'APE CARIFORUM-UE per 180 647 pantaloni, compresi quelli che scendono fino al ginocchio incluso, e short, per uomo o ragazzo, di tessuti detti «denim» del codice SA 6203.42 importati nell'UE, conformemente all'articolo 39, paragrafo 2, di detto protocollo. La richiesta è giustificata dalla difficile situazione in cui continua a versare l'industria a causa delle lavorazioni e delle trasformazioni effettuate nel vicino Haiti, che incidono sulla conformità con le norme di origine di cui all'APE CARIFORUM-UE in attesa di ratifica da parte di Haiti. Qualora la Repubblica dominicana non potesse rifornirsi ad Haiti, la continuità delle sue esportazioni di tessili verso l'UE sarebbe fortemente compromessa. Una nuova deroga contribuirebbe a garantire la continuità della produzione e dello sviluppo dell'industria, nonché a tutelare l'occupazione nella Repubblica dominicana e ad Haiti. La ratifica dell'accordo da parte di Haiti offrirebbe la stabilità delle imprese e la massima prevedibilità di cui necessitano i portatori di interesse.
- (8) La richiesta riguarda un periodo di due anni. Tenuto conto del fatto che Haiti sta compiendo gli sforzi necessari per ratificare l'accordo nel 2017, la deroga dovrebbe essere concessa per un anno al fine di dare più tempo alla Repubblica dominicana affinché possa prepararsi a conformarsi alle norme sull'acquisizione dell'origine e al fine di assicurare prevedibilità per gli operatori, in attesa che Haiti completi il processo di ratifica. Se il processo di ratifica da parte di Haiti non dovesse essere completato entro la fine del primo anno di deroga, la deroga potrà essere rinnovata per un ulteriore anno.
- (9) La richiesta riguarda un totale di 180 647 pantaloni in tessuto denim che dovrebbero essere esportati verso l'UE. Stando alle informazioni comunicate dalla Repubblica dominicana, nel periodo da marzo 2015 a marzo 2016 le esportazioni in deroga di prodotti del codice SA 6203.42 sono state pari a 161 634 capi. I quantitativi da assegnare per il 2017 e il 2018 dovrebbero essere coerenti con tale utilizzo. Al fine di consentire un utilizzo efficace e completo del contingente annuo previsto per le esportazioni, è opportuno prevedere 180 647 capi l'anno, quantitativo che rispecchia la capacità dell'industria esistente di continuare ad esportare verso l'Unione.
- (10) Il comitato speciale CARIFORUM-UE per la cooperazione doganale e la facilitazione degli scambi dovrebbe concedere, per un periodo di un anno dalla data di adozione della presente decisione, una deroga per 180 647 pantaloni, compresi quelli che scendono fino al ginocchio incluso, e short, per uomo o ragazzo, di tessuti detti «denim» del codice SA ex 6203.42 (codice NC 6203 42 31) importati nell'Unione.
- (11) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ⁽¹⁾ stabilisce norme relative alla gestione dei contingenti tariffari. Tali norme dovrebbero essere applicate alla gestione del quantitativo per cui la deroga è concessa dalla presente decisione.
- (12) Per consentire un controllo efficace dell'applicazione della deroga, è opportuno che le autorità della Repubblica dominicana comunichino periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sui certificati di circolazione EUR.1 rilasciati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

In deroga al protocollo I dell'APE e conformemente all'articolo 39, paragrafo 2, di tale protocollo, i pantaloni, compresi quelli che scendono fino al ginocchio incluso, e gli short, per uomo o ragazzo, di tessuti detti «denim» del codice SA ex 6203.42 (codice NC 6203 42 31) fabbricati con tessuti non originari dei codici SA 5209.42 e 5513.19 (codice NC 5209 42 00 e 5513 19 00) e tagliati nella Repubblica dominicana, cuciti al di fuori del territorio degli Stati del Cariforum e successivamente lavati, stirati o pressati, contrassegnati mediante affissione o stampa con marchi, etichette e loghi e imballati nella Repubblica dominicana, sono considerati originari della Repubblica dominicana alle condizioni specificate agli articoli da 2 a 5 della presente decisione.

Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 si applica per un anno ai prodotti e ai quantitativi stabiliti nell'allegato della presente decisione provenienti dalla Repubblica dominicana che sono dichiarati per l'immissione in libera pratica nell'UE nel periodo dal 7 luglio 2017 al 6 luglio 2018.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GÜ L 343 del 29.12.2015, pag. 558).



Articolo 3

I quantitativi di cui all'allegato sono gestiti conformemente al disposto degli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Articolo 4

Le autorità doganali della Repubblica dominicana effettuano controlli quantitativi sulle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1.

Entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, le autorità doganali della Repubblica dominicana trasmettono alla Commissione europea, attraverso la segreteria del comitato speciale per la cooperazione doganale e la facilitazione degli scambi, una dichiarazione dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1 conformemente alla presente decisione nonché i numeri d'ordine di detti certificati.

Articolo 5

Nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione figura una delle seguenti diciture:

- «Derogation — Decision No 1/2017 of the CARIFORUM-EU Special Committee on Customs Cooperation and Trade facilitation of 7 July 2017»;
- «Dérogation — Décision n° 1/2017 du Comité spécial de coopération douanière et de facilitation des échanges CARIFORUM-UE du 7 juillet 2017»;
- «Excepción — Decisión n° 1/2017 del Comité Especial CARIFORUM-UE de Cooperación Aduanera y Facilitación del Comercio del 7 de julio 2017».

Articolo 6

Qualora l'UE, sulla base di informazioni oggettive, rilevi irregolarità o frodi oppure l'inosservanza ripetuta degli obblighi stabiliti all'articolo 4 della presente decisione, può chiedere la sospensione temporanea della deroga di cui all'articolo 1 conformemente alla procedura stabilita all'articolo 20, paragrafi 4 e 5, dell'APE Cariforum-UE.

Articolo 7

Se il processo di ratifica da parte di Haiti non dovesse essere completato entro la fine del primo anno di deroga, la deroga di cui all'articolo 1 potrà essere rinnovata per un ulteriore anno mediante una decisione del comitato, purché, tre mesi prima della scadenza di detto periodo, lo Stato del Cariforum interessato dimostri di non potersi ancora conformare alle condizioni del protocollo I.


Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il 7 luglio 2017.

Fatto a Georgetown e Bruxelles, il 7 luglio 2017

Percival MARIE
Rappresentante CARIFORUM
a nome degli Stati del CARIFORUM


Jean-Michel GRAVE
Commissione europea
a nome dell'Unione europea



ALLEGATO

N. d'ordine	Codice SA	Codice NC	Descrizione delle merci	Periodo	Quantitativi (in pezzi)
09.1950	Ex 6203.42	6203 42 31	Pantaloni, compresi quelli che scendono fino al ginocchio incluso, e short, per uomo o ragazzo, di tessuti detti «denim»	7.7.2017- 6.7.2018	180 647

17CE2170



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1464 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio per quanto riguarda le concessioni commerciali accordate al Kosovo * in seguito all'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Kosovo, dall'altro

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, lettere a) e b),


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1215/2009 ha previsto un accesso illimitato al mercato dell'Unione in esenzione dai dazi doganali per quasi tutti i prodotti originari dei paesi e dei territori che beneficiano del processo di stabilizzazione e di associazione se e fintantoché non fossero stati conclusi accordi bilaterali con tali paesi e territori.
- (2) L'ultimo di tali accordi bilaterali, l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Kosovo, dall'altro, è stato firmato ⁽²⁾ e concluso ⁽³⁾ ed è entrato in vigore il 1° aprile 2016.
- (3) L'accordo di stabilizzazione e di associazione istituisce un regime commerciale contrattuale tra l'Unione e il Kosovo. Le concessioni commerciali bilaterali da parte dell'Unione sono analoghe alle preferenze unilaterali concesse dal regolamento (CE) n. 1215/2009.
- (4) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1215/2009, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di introdurre le modifiche e gli adeguamenti tecnici necessari agli allegati I e II di tale regolamento, richiesti da modifiche dei codici della nomenclatura combinata e delle suddivisioni TARIC, come pure gli adeguamenti richiesti dalla concessione di preferenze commerciali ai sensi di altri accordi tra l'Unione e i paesi e territori di cui al suddetto regolamento.
- (5) È opportuno garantire il mantenimento della preferenza unilaterale concessa a tutti i paesi e territori dei Balcani occidentali in forma di sospensione di tutti i dazi per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata nonché il loro accesso al contingente tariffario globale di 30 000 hl per i vini. Inoltre, poiché il contingente tariffario concesso al Kosovo per il «baby-beef» è incluso nell'accordo di stabilizzazione e di associazione con il Kosovo, il regolamento (CE) n. 1215/2009 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

⁽¹⁾ GU L 328 del 15.12.2009, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/2423 (GU L 341 del 24.12.2015, pag. 18).

⁽²⁾ GU L 290 del 6.11.2015, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 71 del 16.3.2016, pag. 1.



- (6) Poiché il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione ⁽¹⁾ ha apportato modifiche alla nomenclatura combinata per alcuni prodotti della pesca e prodotti vitivinicoli oggetto del regolamento (CE) n. 1215/2009, l'allegato I di quest'ultimo regolamento dovrebbe inoltre essere modificato e adattato di conseguenza, per motivi di chiarezza.
- (7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1215/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1215/2009 è così modificato:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Regimi preferenziali

1. I prodotti originari dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del territorio doganale del Kosovo, del Montenegro e della Serbia di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata sono ammessi all'importazione nell'Unione senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente e in esenzione dai dazi doganali e dagli oneri di effetto equivalente.
2. I prodotti originari dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del territorio doganale del Kosovo, del Montenegro e della Serbia continuano a beneficiare delle disposizioni del presente regolamento laddove ciò sia indicato. Tali prodotti beneficiano inoltre di qualsiasi concessione contemplata dal presente regolamento che sia più favorevole rispetto a quelle previste dagli accordi bilaterali tra l'Unione e tali paesi.»
- 2) all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, i termini «475 tonnellate» sono sostituiti da «0 tonnellate»;
- 3) l'allegato I è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 294 del 28.10.2016, pag. 1).




ALLEGATO

«ALLEGATO I

RELATIVO AI CONTINGENTI TARIFFARI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, si considera che il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Quando davanti al codice NC figura "ex", il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione	Volume del contingente per anno (1)	Beneficiari	Aliquota del dazio
09.1571	0301 91 00 0302 11 00 0303 14 00 0304 42 00 ex 0304 52 00 0304 82 00 ex 0304 99 21 ex 0305 10 00 ex 0305 39 90 0305 43 00 ex 0305 59 85 ex 0305 69 80	Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	0 tonnellate	Territorio doganale del Kosovo (2)	0 %
09.1573	0301 93 00 0302 73 00 0303 25 00 ex 0304 39 00 ex 0304 51 00 ex 0304 69 00 ex 0304 93 90 ex 0305 10 00 ex 0305 31 00 ex 0305 44 90 ex 0305 52 00 ex 0305 64 00	Carpe (<i>Cyprinus</i> spp., <i>Carassius</i> spp., <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo</i> spp., <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama</i> spp.): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	0 tonnellate	Territorio doganale del Kosovo (2)	0 %
09.1575	ex 0301 99 85 0302 85 10 0303 89 50 ex 0304 49 90 ex 0304 59 90 ex 0304 89 90 ex 0304 99 99 ex 0305 10 00 ex 0305 39 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 85 ex 0305 69 80	Orate di mare (<i>Dentex dentex</i> e <i>Pagellus</i> spp.): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	0 tonnellate	Territorio doganale del Kosovo (2)	0 %
09.1577	ex 0301 99 85 0302 84 10 0303 84 10 ex 0304 49 90 ex 0304 59 90 ex 0304 89 90 ex 0304 99 99 ex 0305 10 00 ex 0305 39 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 85 ex 0305 69 80	Spigole (<i>Dicentrarchus labrax</i>): vive; fresche o refrigerate; congelate; essiccate; salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	0 tonnellate	Territorio doganale del Kosovo (2)	0 %



Numero d'ordine	Codice NC	Designazione	Volume del contingente per anno ⁽¹⁾	Beneficiari	Aliquota del dazio
09.1530	ex 2204 21 93 ex 2204 21 94 ex 2204 21 95 ex 2204 21 96 ex 2204 21 97 ex 2204 21 98 ex 2204 22 93 ex 2204 22 94 ex 2204 22 95 ex 2204 22 96 ex 2204 22 97 ex 2204 22 98 ex 2204 29 93 ex 2204 29 94 ex 2204 29 95 ex 2204 29 96 ex 2204 29 97 ex 2204 29 98	Vini di uve fresche, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, diversi dai vini spumanti	30 000 hl	Albania ⁽³⁾ , Bosnia-Erzegovina ⁽⁴⁾ , territorio doganale del Kosovo ⁽⁵⁾ , ex Repubblica iugoslava di Macedonia ⁽⁶⁾ , Montenegro ⁽⁷⁾ , Serbia ⁽⁸⁾ .	Esenzione
09.1560	ex 2204 21 93 ex 2204 21 94 ex 2204 21 95 ex 2204 21 96 ex 2204 21 97 ex 2204 21 98 ex 2204 22 93 ex 2204 22 94 ex 2204 22 95 ex 2204 22 96 ex 2204 22 97 ex 2204 22 98 ex 2204 29 93 ex 2204 29 94 ex 2204 29 95 ex 2204 29 96 ex 2204 29 97 ex 2204 29 98	Vini di uve fresche, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, diversi dai vini spumanti	0 hl	Territorio doganale del Kosovo ⁽²⁾	0 %

⁽¹⁾ Un volume globale per contingente tariffario accessibile per le importazioni originarie dei paesi beneficiari.

⁽²⁾ Fatte salve le restrizioni all'importazione di cui all'allegato IV o al protocollo II dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo), dall'altro.

⁽³⁾ L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari dell'Albania è subordinato al previo esaurimento del contingente tariffario individuale previsto dal protocollo sul vino concluso con l'Albania. Tale contingente tariffario individuale è aperto in forza degli ordini n. 09.1512 e n. 09.1513.

⁽⁴⁾ L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari della Bosnia-Erzegovina è subordinato al previo esaurimento di entrambi i contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo sul vino concluso con la Bosnia-Erzegovina. Tali contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini n. 09.1528 e n. 09.1529.


⁽⁵⁾ L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari del Kosovo è subordinato al previo esaurimento di entrambi i contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo sul vino concluso con il Kosovo. Tali contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini n. 09.1570 e n. 09.1572.

⁽⁶⁾ L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è subordinato al previo esaurimento di entrambi i contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo aggiuntivo sul vino concluso con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Tali contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini n. 09.1558 e n. 09.1559.

⁽⁷⁾ L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari del Montenegro, nella misura in cui esso riguardi i prodotti di cui al codice NC 2204 21, è subordinato al previo esaurimento del contingente tariffario individuale previsto dal protocollo sul vino concluso con il Montenegro. Tale contingente tariffario individuale è aperto in forza dell'ordine n. 09.1514.

⁽⁸⁾ L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari della Serbia è subordinato al previo esaurimento di entrambi i contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo sul vino concluso con la Serbia. Tali contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini n. 09.1526 e n. 09.1527.»

17CE2171



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1465 DELLA COMMISSIONE
del 9 agosto 2017
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2


Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2017

Per la Commissione,


a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale


—




ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivi
(1)	(2)	(3)
<p>Un dispositivo (cosiddetta «piastra di ricarica senza fili») composto da un adattatore con un cavo della lunghezza di circa 180 cm e da una piastra di ricarica. Il cavo dispone di un connettore per il collegamento alla piastra di ricarica. La piastra è di forma circolare con un'altezza di circa 8 mm, un diametro di circa 80 mm e un peso di 51 g.</p> <p>L'adattatore converte (rettifica) la corrente alternata (AC — 240V) in corrente continua (DC — 12V) e la trasferisce alla piastra. Nella piastra la DC è convertita (invertita) in AC che è a sua volta convertita in un campo elettromagnetico.</p> <p>Il dispositivo è destinato a ricaricare apparecchiature mediante connessione senza fili. Tanto la piastra quanto l'apparecchiatura ricaricata sono dotate di tecnologia «Qi», lo standard per la ricarica senza fili di apparecchiature. La ricarica senza fili è effettuata mediante un campo elettromagnetico.</p> <p>Cfr. l'immagine (*)</p>	8504 40 90	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3, lettera c), e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8504, 8504 40 e 8504 40 90.</p> <p>Le funzioni del dispositivo (rettifica e inversione della corrente e conversione in un campo elettromagnetico) rientrano nella sottovoce 8504 40. È pertanto esclusa la classificazione nella sottovoce 8504 50.</p> <p>Si esclude la classificazione nel codice NC 8504 40 30 come convertitore statico del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni, le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità, poiché l'adattatore AC/DC è progettato per fornire corrente a diverse apparecchiature elettriche.</p> <p>Poiché la rettifica e l'inversione della corrente e la conversione in un campo elettromagnetico non conferiscono al dispositivo il suo carattere essenziale, è stato classificato applicando la regola generale 3, lettera c).</p> <p>Il dispositivo deve pertanto essere classificato nel codice NC 8504 40 90 fra gli altri convertitori statici.</p>

(*) L'immagine è fornita a scopo meramente informativo.



17CE2172



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1466 DELLA COMMISSIONE**del 11 agosto 2017****recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per i vini originari del Kosovo ***

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 187,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Kosovo *, dall'altro ⁽²⁾ (di seguito «ASA») è stato firmato il 27 ottobre 2015 ed è entrato in vigore il 1° aprile 2016.
- (2) Il protocollo II dell'ASA stabilisce il regime applicabile ai vini e alle bevande alcoliche ivi menzionati e reca, nell'allegato I, un accordo sulle concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini originari del Kosovo. Tale accordo si applica a decorrere dal 1° aprile 2016.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio ⁽³⁾ prevede un contingente tariffario annuo per l'importazione di taluni prodotti originari del territorio doganale del Kosovo. A seguito dell'entrata in vigore dell'ASA, tali misure commerciali autonome sono modificate dal regolamento delegato (UE) 2017/1464 della Commissione ⁽⁴⁾. In particolare, non sono più applicabili contingenti tariffari specifici per i vini originari del Kosovo nell'ambito del regime autonomo di cui al regolamento (CE) n. 1215/2009, in quanto le concessioni in questione sono state incluse nel regime istituito dall'ASA.
- (4) Conformemente al protocollo II, allegato I, dell'ASA, le importazioni nell'Unione di vini originari del Kosovo sono soggette a contingenti cui si applica un'esenzione totale dai dazi all'importazione. Tali contingenti constano di 40 000 hl di vini di uve fresche dei codici NC ex 2204 21 ed ex 2204 29 e di 10 000 hl di vini spumanti di qualità e vini di uve fresche dei codici NC ex 2204 10 ed ex 2204 21. Poiché il protocollo si applica dal 1° aprile 2016, i volumi dei nuovi contingenti tariffari sono calcolati per il 2016 proporzionalmente ai volumi annui di base specificati nel protocollo stesso.
- (5) Al fine di attuare nell'Unione i contingenti tariffari di cui al protocollo II, allegato I, dell'ASA, è necessario aprire contingenti tariffari per il 2016 e per gli anni successivi sulla base dei quantitativi assegnati nell'ambito dell'ASA, specificando le condizioni per la loro accettazione. Dal volume del contingente tariffario è detratto il quantitativo importato nel 2016 e nel 2017 nell'ambito del contingente tariffario 09.1560, per tenere conto delle importazioni nell'Unione di vini kosovari nell'ambito delle misure commerciali autonome istituite dal regolamento (CE) n. 1215/2009.
- (6) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ⁽⁵⁾ ha definito le norme di gestione applicabili ai contingenti tariffari destinati ad essere utilizzati secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni in dogana.
- (7) Poiché il protocollo II dell'ASA si applica a decorrere dal 1° aprile 2016, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data.

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 71 del 16.3.2016, pag. 3.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (GUL 328 del 15.12.2009, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/1464 della Commissione, del 2 giugno 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio per quanto riguarda le concessioni commerciali accordate al Kosovo * a seguito dell'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Kosovo, dall'altro (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GUL 343 del 29.12.2015, pag. 558).



- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi di vino che possono essere importati dal Kosovo nell'Unione in esenzione totale dai dazi all'importazione per il 2016 e a partire dal 2017 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

L'aliquota nulla del dazio doganale si applica alle seguenti condizioni:

- a) i vini importati sono accompagnati da una prova dell'origine ai sensi del protocollo II dell'ASA;
- b) i vini importati non beneficiano di sovvenzioni all'esportazione.

Articolo 3

Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione in conformità degli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Articolo 4


Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 11 agosto 2017


Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Contingenti tariffari per i vini originari del Kosovo importati nell'Unione nel 2016

N. d'ordine	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisione TARIC	Designazione	Volume del contingente annuo (in hl) ⁽²⁾	Dazio applicabile
09.1572	2204 10 93		Vini spumanti di qualità; vini di uve fresche, in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	7 500	Esenzione
	2204 10 94				
	2204 10 96				
	2204 10 98				
	2204 21 06				
	2204 21 07				
	2204 21 08				
	2204 21 09				
	ex 2204 21 93	19, 29, 31, 41 e 51			
	ex 2204 21 94	19, 29, 31, 41 e 51			
	2204 21 95				
	ex 2204 21 96	11, 21, 31, 41 e 51			
	2204 21 97				
	ex 2204 21 98	11, 21, 31, 41 e 51			
09.1570	2204 21 06		Vini di uve fresche	30 000 ⁽³⁾	Esenzione
	2204 21 07				
	2204 21 08				
	2204 21 09				
	ex 2204 21 93	19, 29, 31, 41 e 51			
	ex 2204 21 94	19, 29, 31, 41 e 51			
	2204 21 95				
	ex 2204 21 96	11, 21, 31, 41 e 51			
	2204 21 97				
	ex 2204 21 98	11, 21, 31, 41 e 51			
	2204 29 10				
	2204 29 93				
	ex 2204 29 94	11, 21, 31, 41 e 51			
	2204 29 95				



N. d'ordine	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisione TARIC	Designazione	Volume del contingente annuo (in hl) ⁽²⁾	Dazio applicabile
	ex 2204 29 96	11, 21, 31, 41 e 51			
	2204 29 97				
	ex 2204 29 98	11, 21, 31, 41 e 51			

⁽¹⁾ Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove i codici NC siano preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

⁽²⁾ Il formulario V I 1 redatto conformemente all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1), indica il rispetto di questo requisito con la seguente dicitura: «I prodotti elencati nel presente formulario non beneficiano di sussidi per l'esportazione».

⁽³⁾ Il volume contingente annuo è ridotto della quantità importata nel 2016 nell'ambito del contingente tariffario 09.1560.

Contingenti tariffari per i vini originari del Kosovo importati nell'Unione a partire dal 2017

N. d'ordine	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisione TARIC	Designazione	Volume del contingente annuo (in hl) ⁽²⁾	Dazio applicabile
09.1572	2204 10 93		Vini spumanti di qualità; vini di uve fresche, in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	10 000	Esenzione
	2204 10 94				
	2204 10 96				
	2204 10 98				
	2204 21 06				
	2204 21 07				
	2204 21 08				
	2204 21 09				
	ex 2204 21 93	19, 29, 31, 41 e 51			
	ex 2204 21 94	19, 29, 31, 41 e 51			
	2204 21 95				
	ex 2204 21 96	11, 21, 31, 41 e 51			
	2204 21 97				
ex 2204 21 98	11, 21, 31, 41 e 51				
09.1570	2204 21 06		Vini di uve fresche	40 000 ⁽³⁾	Esenzione
	2204 21 07				
	2204 21 08				
	2204 21 09				
	ex 2204 21 93	19, 29, 31, 41 e 51			



N. d'ordine	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisione TARIC	Designazione	Volume del contingente annuo (in hl) ⁽²⁾	Dazio applicabile
	ex 2204 21 94	19, 29, 31, 41 e 51			
	2204 21 95				
	ex 2204 21 96	11, 21, 31, 41 e 51			
	2204 21 97				
	ex 2204 21 98	11, 21, 31, 41 e 51			
	2204 22 10				
	2204 22 93				
	ex 2204 22 94	11, 21, 31, 41 e 51			
	2204 22 95				
	ex 2204 22 96	11, 21, 31, 41 e 51			
	2204 22 97				
	ex 2204 22 98	11, 21, 31, 41 e 51			
	2204 29 10				
	2204 29 93				
	ex 2204 29 94	11, 21, 31, 41 e 51			
	2204 29 95				
	ex 2204 29 96	11, 21, 31, 41 e 51			
	2204 29 97				
	ex 2204 29 98	11, 21, 31, 41 e 51			

⁽¹⁾ Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove i codici NC siano preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

⁽²⁾ Il formulario V I 1 redatto conformemente all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1), indica il rispetto di questo requisito con la seguente dicitura: «I prodotti elencati nel presente formulario non beneficiano di sussidi per l'esportazione».

⁽³⁾ Il volume contingente annuo è ridotto della quantità importata nel 2017 nell'ambito del contingente tariffario 09.1560.

17CE2173



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1467 DELLA COMMISSIONE
dell'11 agosto 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 1255/2010 per quanto riguarda i contingenti tariffari per l'importazione di prodotti «baby beef» originari del Kosovo *

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 187, primo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1255/2010 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce modalità di applicazione per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti «baby beef».
- (2) Il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio ⁽³⁾ prevede un contingente tariffario annuo per l'importazione di 475 tonnellate di prodotti «baby beef» originari del territorio doganale del Kosovo *.
- (3) La Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 374/2012 ⁽⁴⁾, che ha modificato il regolamento (UE) n. 1255/2010 al fine di aprire il contingente tariffario annuo per l'importazione di prodotti «baby beef» originari del Kosovo e di prevederne la gestione *.
- (4) L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo *, dall'altra («l'accordo»), è stato concluso a nome dell'Unione dal Consiglio mediante la decisione (UE) 2016/342 ⁽⁵⁾ e costituisce il nuovo strumento di regolamentazione degli scambi con il Kosovo *. L'articolo 28, paragrafo 3, dell'accordo prevede un contingente tariffario annuo per l'importazione di 475 tonnellate di prodotti «baby beef» originari del territorio doganale del Kosovo *. Di conseguenza, il contingente tariffario per i prodotti «baby beef» di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1215/2009 è stato fissato a zero tonnellate dal regolamento delegato (UE) 2017/1464 della Commissione ⁽⁶⁾.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1255/2010.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.


⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1255/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2010, recante modalità di applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti «baby beef» originari della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Montenegro, della Serbia e del Kosovo * (GU L 342 del 28.12.2010, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 374/2012 della Commissione, del 26 aprile 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 1255/2010 recante modalità di applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti «baby beef» originari della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Montenegro e della Serbia (GU L 118 del 3.5.2012, pag. 1).

⁽⁵⁾ Decisione (UE) 2016/342 del Consiglio, del 12 febbraio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo *, dall'altra (GU L 71 del 16.3.2016, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/1464 della Commissione, del 2 giugno 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio per quanto riguarda le concessioni commerciali accordate al Kosovo * in seguito dell'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Kosovo, dall'altro (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato VII bis del regolamento (UE) n. 1255/2010, il testo del riquadro 8 è sostituito dal seguente:

'8. Il sottoscritto, che agisce a nome dell'organismo emittente abilitato (riquadro n. 9), certifica che le merci sopra descritte sono state sottoposte ad ispezione sanitaria a, come da certificato sanitario qui accluso del, sono originarie e provenienti dal Kosovo * e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell'allegato II dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo *, dall'altra (GU L 71 del 16.3.2016, pag. 3).'

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1468 DELLA COMMISSIONE
dell'11 agosto 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 354/2011 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per taluni pesci e prodotti della pesca originari della Bosnia-Erzegovina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 58, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione (UE) 2017/75 ⁽²⁾ («la decisione») il Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo («il protocollo») dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra («l'accordo») per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea. In conformità di tale decisione il protocollo è stato applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1° febbraio 2017 ⁽³⁾.
- (2) All'articolo 3 il protocollo dispone che le concessioni dell'Unione per taluni pesci e prodotti della pesca originari della Bosnia-Erzegovina siano accordate conformemente all'allegato II del protocollo. Pertanto i volumi dei contingenti tariffari per le trote, le carpe e le acciughe dovrebbero di conseguenza essere aumentati di 440, 10 e 20 tonnellate.
- (3) I contingenti tariffari dell'Unione dovrebbero essere applicati integralmente per il 2017, come stabilito nell'allegato II del protocollo.
- (4) È opportuno che i contingenti tariffari figuranti nell'allegato II del protocollo siano gestiti dalla Commissione in base all'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni in dogana per l'immissione in libera pratica, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 354/2011 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (6) Per garantire la corretta applicazione e gestione del sistema di contingenti istituito dal protocollo, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data di applicazione provvisoria del protocollo.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 354/2011 è così modificato:

- 1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'allegato sono gestiti in conformità agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ^(*).

(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).»;


⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2017/75 del Consiglio, del 21 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 12 del 17.1.2017, pag. 1).

⁽³⁾ GUL 12 del 17.1.2017, pag. 22.

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 354/2011 della Commissione, del 12 aprile 2011, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per taluni pesci e prodotti della pesca originari della Bosnia-Erzegovina (GU L 98 del 13.4.2011, pag. 1).



2) l'allegato è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° febbraio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

«ALLEGATO

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, nell'ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC. Dove sono indicati ex codici NC, il regime preferenziale è determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente designazione.


PESCE E PRODOTTI DELLA PESCA

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisioni TARIC	Designazione	Volume del contingente tariffario annuale (peso netto in t)	Aliquota del dazio contingente
09.1594	0301 91		Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana	500	Esenzione
	0302 11				
	0303 14				
	0304 42				
	0304 52 00	10			
	0304 82				
	0304 99 21	11, 12, 20			
	0305 10 00	10			
	0305 39 90	10			
	0305 43 00				
	0305 59 85	61			
	0305 69 80	61			
09.1595	0301 93 00		Carpe (<i>Cyprinus</i> spp., <i>Carassius</i> spp., <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo</i> spp., <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama</i> spp.): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana	140	Esenzione
	0302 73 00				
	0303 25 00				
	0304 39 00	20			
	0304 51 00	10			
	0304 69 00	20			
	0304 93 90	10			
	0305 10 00	20			
	0305 31 00	10			
	0305 44 90	10			
	0305 52 00	10			
	0305 64 00	10			
09.1596	0301 99 85	80	Orate di mare (<i>Dentex dentex</i> e <i>Pagellus</i> spp.): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana	30	Esenzione
	0302 85 10				
	0303 89 50				
	0304 49 90	60			
	0304 59 90	40			
	0304 89 90	30			
	0304 99 99	20			



Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisioni TARIC	Designazione	Volume del contingente tariffario annuale (peso netto in t)	Aliquota del dazio contingente
	0305 10 00 0305 39 90 0305 49 80 0305 59 85 0305 69 80	30 70 40 65 65			
09.1597	0301 99 85 0302 84 10 0303 84 10 0304 49 90 0304 59 90 0304 89 90 0304 99 99 0305 10 00 0305 39 90 0305 49 80 0305 59 85 0305 69 80	22 70 45 40 70 40 80 50 67 67	Spigole (<i>Dicentrarchus labrax</i>): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana	30	Esenzione
09.1598	1604 13 11 1604 13 19 1604 20 50	 10, 19	Preparazioni e conserve di sardine	50	6 %
09.1599	1604 16 00 1604 20 40		Preparazioni e conserve di acciughe	70	12,5 %»

17CE2175



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1469 DELLA COMMISSIONE**dell'11 agosto 2017****che stabilisce un formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto assicurativo****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 9,


considerando quanto segue:

- (1) La direttiva (UE) 2016/97 impone al soggetto che realizza il prodotto assicurativo non vita elencato nell'allegato I della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ di redigere un documento informativo standardizzato relativo al prodotto assicurativo, in modo da fornire al cliente, relativamente ai prodotti assicurativi non vita elencati nell'allegato I della direttiva 2009/138/CE, le informazioni necessarie che gli consentano di prendere una decisione informata.
- (2) L'articolo 20, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/97 indica le informazioni che dovrebbero figurare nel documento informativo relativo al prodotto assicurativo.
- (3) Per offrire al cliente informazioni sul prodotto che siano di agevole lettura, facilmente comprensibili e comparabili, è opportuno che, nella presentazione delle informazioni previste all'articolo 20, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/97, il documento informativo standardizzato relativo al prodotto assicurativo di cui al paragrafo 5 del medesimo articolo sia improntato a un disegno, una struttura e un formato comuni, anche in termini di icone o simboli usati. Inoltre, le informazioni sulle eventuali coperture supplementari o facoltative non dovrebbero essere precedute da segni di spunta, crocette o punti esclamativi; le informazioni che devono essere incluse nel documento informativo relativo al prodotto assicurativo dovrebbero occupare di norma due pagine di formato A4 e, comunque, non superare in nessun caso la lunghezza di tre pagine di formato A4.
- (4) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha presentato alla Commissione.
- (5) A norma dell'articolo 20, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2016/97, l'EIOPA ha testato sui consumatori il documento informativo standardizzato relativo al prodotto assicurativo e ha consultato le autorità nazionali. L'EIOPA ha inoltre condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Nome e logo del soggetto che realizza il prodotto**

1. Il nome del soggetto che realizza il prodotto assicurativo non vita, lo Stato membro in cui è registrato, il suo status regolamentare e, se del caso, il suo numero di autorizzazione sono riportati sulla prima pagina in alto, immediatamente dopo l'intestazione «Documento informativo relativo al prodotto assicurativo».
2. Il logo dell'impresa può essere inserito a destra del titolo.

⁽¹⁾ GUL 26 del 2.2.2016, pag. 19.⁽²⁾ Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GUL 335 del 17.12.2009, pag. 1).⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 48).

*Articolo 2***Rimando alle informazioni precontrattuali e contrattuali complete**

Il documento informativo relativo al prodotto assicurativo indica con il dovuto risalto al cliente che informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo non vita sono fornite in altri documenti. La dichiarazione in tal senso è inserita immediatamente sotto il nome del soggetto che realizza il prodotto assicurativo non vita.


*Articolo 3***Lunghezza**

Nella versione stampata il documento informativo relativo al prodotto assicurativo occupa due pagine di formato A4. Se occorre più spazio, la versione stampata del documento informativo relativo al prodotto assicurativo può in via eccezionale occupare un massimo di tre pagine di formato A4. Se usa tre pagine di formato A4, il soggetto che realizza il prodotto è in grado di dimostrare all'autorità competente, su richiesta di questa, la necessità di tale spazio supplementare.

*Articolo 4***Presentazione e sequenza del contenuto**

1. Le informazioni riportate nel documento informativo relativo al prodotto assicurativo, previste all'articolo 20, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/97, sono presentate in sezioni distinte secondo la struttura, la disposizione, la suddivisione in rubriche e la sequenza esemplificate nel formato standardizzato allegato al presente regolamento, in un carattere di stampa con occhio medio almeno pari a 1,2 mm.
2. Le sezioni hanno lunghezza variabile in funzione della mole di informazioni da inserire in ciascuna di esse. Nessun segno di spunta, crocetta o punto esclamativo precede le informazioni sulle coperture supplementari o facoltative.
3. Nel documento informativo relativo al prodotto assicurativo presentato su supporto durevole non cartaceo è ammesso modificare le dimensioni dei diversi elementi presentati, a condizione che siano mantenute la disposizione, la suddivisione in rubriche e la sequenza previste dal formato standardizzato, così come il risalto e la dimensione relativi dei diversi elementi.
4. Se le dimensioni del supporto durevole non cartaceo non permettono la disposizione su due colonne, è ammessa la presentazione su una sola colonna, purché le sezioni siano riportate nella sequenza seguente:
 - a) «Che tipo di assicurazione è?»
 - b) «Che cosa è assicurato?»
 - c) «Che cosa non è assicurato?»
 - d) «Ci sono limiti di copertura?»
 - e) «Dove vale la copertura?»
 - f) «Che obblighi ho?»
 - g) «Quando e come devo pagare?»
 - h) «Quando comincia la copertura e quando finisce?»
 - i) «Come posso disdire la polizza?».
5. È consentito l'impiego di dispositivi digitali, tra cui finestre sovrapposte e finestre a comparsa, a condizione che tutte le informazioni previste all'articolo 20, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/97 siano riportate nel corpo del documento informativo relativo al prodotto assicurativo e che tali dispositivi non distolgano l'attenzione del cliente dal contenuto del documento principale.

Le informazioni riportate nelle finestre sovrapposte e nelle finestre a comparsa non includono materiale pubblicitario o di marketing.



Articolo 5

Linguaggio semplice

Il documento informativo relativo al prodotto assicurativo è redatto in un linguaggio semplice che faciliti al cliente la comprensione del contenuto e si concentra sulle informazioni fondamentali di cui il cliente ha bisogno per prendere una decisione informata. Sono evitati termini ed espressioni gergali.

Articolo 6

Rubriche e loro contenuto informativo

1. Il documento informativo relativo al prodotto assicurativo è suddiviso in sezioni contraddistinte dalle rubriche e dal relativo contenuto seguenti:

- a) le informazioni sul tipo di assicurazione, previste all'articolo 20, paragrafo 8, lettera a), della direttiva (UE) 2016/97, sono inserite nella rubrica «Che tipo di assicurazione è?» in testa al documento;
- b) le informazioni sui principali rischi assicurati, previste all'articolo 20, paragrafo 8, lettera b), della direttiva (UE) 2016/97, sono inserite nella rubrica «Che cosa è assicurato?». Ogni voce di questa rubrica è preceduta da un segno di spunta di colore verde;
- c) le informazioni sulla somma assicurata, previste all'articolo 20, paragrafo 8, lettera b), della direttiva (UE) 2016/97, sono inserite nella rubrica «Che cosa è assicurato?»;
- d) le informazioni sull'ambito geografico eventualmente applicabile, previste all'articolo 20, paragrafo 8, lettera b), della direttiva (UE) 2016/97, sono inserite nella rubrica «Dove vale la copertura?». Ogni voce di questa rubrica è preceduta da un segno di spunta di colore blu;
- e) le informazioni sulla sintesi dei rischi esclusi, previste all'articolo 20, paragrafo 8, lettera b), della direttiva (UE) 2016/97, sono inserite nella rubrica «Che cosa non è assicurato?». Ogni voce di questa rubrica è preceduta da una croce di colore rosso;
- f) le informazioni sulle principali esclusioni, previste all'articolo 20, paragrafo 8, lettera d), della direttiva (UE) 2016/97, sono inserite nella rubrica «Ci sono limiti di copertura?». Ogni voce di questa rubrica è preceduta da un punto esclamativo di colore arancione;
- g) le informazioni sugli obblighi applicabili, previste all'articolo 20, paragrafo 8, lettere e), f) e g), della direttiva (UE) 2016/97, sono inserite nella rubrica «Che obblighi ho?»;
- h) le informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei premi, previste all'articolo 20, paragrafo 8, lettera c), della direttiva (UE) 2016/97, sono inserite nella rubrica «Quando e come devo pagare?»;
- i) le informazioni sulle condizioni del contratto, previste all'articolo 20, paragrafo 8, lettera h), della direttiva (UE) 2016/97, sono inserite nella rubrica «Quando comincia la copertura e quando finisce?»;
- j) le informazioni sulle modalità di scioglimento del contratto, previste all'articolo 20, paragrafo 8, lettera i), della direttiva (UE) 2016/97, sono inserite nella rubrica «Come posso disdire la polizza?».

2. È consentito l'uso di sottorubriche ove necessario.

Articolo 7

Impiego di icone

1. Ciascuna sezione è contraddistinta da un'icona, posta al suo inizio, che ne rappresenta visivamente il contenuto secondo le modalità seguenti:

- a) in testa alle informazioni sui principali rischi assicurati, previste all'articolo 20, paragrafo 8, lettera b), della direttiva (UE) 2016/97, figura l'icona di un ombrello, di colore bianco su fondo verde o verde su fondo bianco;



- b) in testa alle informazioni sull'ambito geografico della copertura assicurativa, previste all'articolo 20, paragrafo 8, lettera b), della direttiva (UE) 2016/97, figura l'icona di un mappamondo, di colore bianco su fondo azzurro o azzurro su fondo bianco;
 - c) in testa alle informazioni sui rischi esclusi, previste all'articolo 20, paragrafo 8, lettera b), della direttiva (UE) 2016/97, figura l'icona di una croce racchiusa in un triangolo, di colore bianco su fondo rosso o rosso su fondo bianco;
 - d) in testa alle informazioni sulle principali esclusioni, previste all'articolo 20, paragrafo 8, lettera d), della direttiva (UE) 2016/97, figura l'icona di un punto esclamativo racchiuso in un triangolo, di colore bianco su fondo arancione o arancione su fondo bianco;
 - e) in testa alle informazioni sugli obblighi all'inizio del contratto, nel corso della durata del contratto e in caso di presentazione di una richiesta di risarcimento, previste all'articolo 20, paragrafo 8, rispettivamente lettere e), f) e g), della direttiva (UE) 2016/97, figura l'icona di una stretta di mano, di colore bianco su fondo verde o verde su fondo bianco;
 - f) in testa alle informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei premi, previste all'articolo 20, paragrafo 8, lettera c), della direttiva (UE) 2016/97, figura l'icona di monete, di colore bianco su fondo giallo o giallo su fondo bianco;
 - g) in testa alle informazioni sulle condizioni del contratto, previste all'articolo 20, paragrafo 8, lettera h), della direttiva (UE) 2016/97, figura l'icona di una clessidra, di colore bianco su fondo azzurro o azzurro su fondo bianco;
 - h) in testa alle informazioni sulle modalità di scioglimento del contratto, previste all'articolo 20, paragrafo 8, lettera i), della direttiva (UE) 2016/97, figura l'icona di un palmo aperto racchiuso in uno scudo, di colore bianco su fondo nero o nero su fondo bianco.
2. Tutte le icone sono raffigurate secondo il formato standardizzato di presentazione riportato in allegato.
3. È ammessa la presentazione in bianco e nero delle icone di cui ai paragrafi 1 e 2 quando il documento informativo relativo al prodotto assicurativo è stampato o fotocopiato in bianco e nero.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Assicurazione Xxxxx

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: compagnia di assicurazione <Nome> Prodotto: polizza <Nome>

[Dichiarazione in base alla quale informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti]

Che tipo di assicurazione è?

[Descrizione dell'assicurazione]



Che cosa è assicurato?

- ✓ Xxxxx



Che cosa non è assicurato?

- X Xxxxx



Ci sono limiti di copertura?

- ! Xxxxx



Dove vale la copertura?

- ✓ Xxxxxx



Che obblighi ho?

- Xxxxxx
- Xxxxxx
- Xxxxxx
- Xxxxxx



Quando e come devo pagare?




Quando comincia la copertura e quando finisce?



Come posso disdire la polizza?

- Xxxxxx

17CE2176



DECISIONE (UE) 2017/1470 DELLA COMMISSIONE**del 2 febbraio 2017****relativa ai regimi di aiuto SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) ai quali la Francia ha dato esecuzione a favore delle imprese di trasporto mediante autobus nella regione Île-de-France***[notificata con il numero C(2017) 439]***(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente ai detti articoli (!) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera del 7 ottobre 2008 ricevuta il 17 ottobre 2008, un denunciante che desidera rimanere anonimo («il denunciante») ha presentato alla Commissione una denuncia nei confronti della regione Île-de-France («la regione») per un regime di aiuti e di sovvenzioni istituito dal 1994 a favore di alcune imprese di trasporto in questa regione.
- (2) Il 25 novembre 2008 la Commissione ha trasmesso alle autorità francesi una richiesta di informazioni in merito alla suddetta denuncia.
- (3) Con lettera del 13 gennaio 2009 le autorità francesi hanno chiesto alla Commissione una proroga per rispondere alle domande di quest'ultima, che la Commissione ha accettato con lettera del 14 gennaio 2009. Il termine di risposta è stato quindi prorogato fino al 18 febbraio 2009.
- (4) La Francia ha risposto alla richiesta di informazioni della Commissione in data 26 febbraio 2009.
- (5) Con lettere del 20 aprile, del 2 settembre e del 17 novembre 2010 il denunciante ha trasmesso alla Commissione informazioni aggiuntive sulle misure concesse dalla regione.
- (6) Non avendo ricevuto altre richieste di informazioni, con lettera del 31 maggio 2011 le autorità francesi hanno chiesto alla Commissione la conferma scritta della chiusura della procedura d'indagine.
- (7) Con lettera dell'8 giugno 2011 la Commissione ha chiesto alla Francia di commentare le informazioni aggiuntive trasmesse dal denunciante.

¹⁾ GUC 141 del 9.5.2014, pag. 38.



- (8) Nonostante i solleciti del 14 novembre 2011 e del 29 febbraio 2012 e le lettere del 22 settembre e dell'8 dicembre 2011, la richiesta di informazioni della Commissione è rimasta senza risposta.
- (9) Una nuova richiesta di informazioni è stata trasmessa alle autorità francesi il 17 luglio 2012.
- (10) In assenza di risposta entro il termine prescritto, il 25 settembre 2012 è stata inviata alle autorità francesi una lettera di sollecito alla quale la Francia non ha nuovamente dato riscontro.
- (11) Il 14 dicembre 2012 la Commissione ha adottato una decisione recante ingiunzione di fornire informazioni. Il 22 gennaio 2013 la Francia ha fornito una risposta incompleta impegnandosi a fornire quanto prima alla Commissione una risposta esaustiva alle domande sollevate nella decisione di ingiunzione. Nel giorno della decisione di avvio la Commissione non aveva tuttavia ancora ricevuto informazioni aggiuntive.
- (12) L'11 marzo 2014, senza mai avere ricevuto le suddette informazioni, la Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale previsto dall'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»). Con questa decisione («la decisione di avvio»), che è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾, gli interessati venivano invitati a presentare osservazioni sulle misure in questione.
- (13) Le autorità francesi hanno trasmesso le loro osservazioni il 30 aprile 2014. La Commissione ha inoltre ricevuto le osservazioni di sette interessati e le ha trasmesse alla Francia per darle la possibilità di commentarle. Con lettera del 3 settembre 2014 le autorità francesi hanno informato la Commissione di non avere commenti al riguardo.
- (14) Il 21 giugno 2016, quando ormai i termini erano scaduti, la Commissione ha ricevuto una nota comune di quattro dei sette interessati che intendevano in particolare precisare la loro posizione dopo la sentenza pronunciata dalla Corte nella causa *Commissione europea contro Jorgen Andersen* («la sentenza *Jorgen Andersen*») ⁽³⁾.
- (15) La regione ha infine voluto integrare le proprie osservazioni con una nota aggiuntiva datata 9 novembre 2016.


2. CONTESTO E PRESENTAZIONE DELLE MISURE IN QUESTIONE

- (16) L'Île-de-France rappresenta da sola il 18,8 % della popolazione francese e i suoi oltre 12 milioni di abitanti ne fanno la regione più popolata e con la più alta densità di popolazione (996 abitanti/km²). Secondo l'*Institut d'Aménagement et d'Urbanisme d'Île-de-France* ⁽⁴⁾, l'Île-de-France detiene il record del traffico europeo, con una media nel 2010 di oltre 240 000 veicoli al giorno su cinque dei suoi tratti: tre tratti della tangenziale, un tratto della A1 e uno della A4 superano, infatti, abbondantemente le sezioni più trafficate delle autostrade londinesi, berlinesi e milanesi. Tuttavia, al di là della situazione atipica di alcuni tratti, l'intera rete principale sopporta livelli di traffico straordinariamente elevati. Una stazione su due della rete gestita dalla Direzione delle strade dell'Île-de-France supera i 18 000 veicoli al giorno per corsia, mentre in grandi autostrade nazionali del resto del paese questo livello di traffico è normalmente considerato tipico di una situazione fortemente critica.
- (17) L'Île-de-France registra circa 23 milioni di spostamenti meccanizzati (i due terzi degli spostamenti), dei quali oltre la metà è effettuata con veicoli privati (il parco auto supera i 4 milioni di vetture) o veicoli commerciali e il resto con mezzi di trasporto pubblico. L'eccessiva frequentazione della rete principale della regione Île-de-France fa sì che il traffico sia costantemente congestionato: il flusso orario resta spesso ai livelli massimi tra le 6:00 e le 21:00 con un transito giornaliero praticamente stabile durante tutto l'anno. Con questi livelli di circolazione, anche leggere variazioni di traffico possono determinare notevoli differenze di velocità facendo precipitare il flusso veicolare nella congestione. Le externalità negative legate a questi livelli di congestione sono evidenti: inquinamento atmosferico, perdita di tempo, aumento del numero di incidenti, perdita della capacità di attrazione del territorio ecc. Di fronte a tale situazione, appare evidente la necessità di sviluppare un'offerta di trasporto pubblico appetibile finalizzata a una mobilità sostenibile.

⁽²⁾ Cfr. nota 1.

⁽³⁾ Sentenza della Corte del 6 ottobre 2015, *Commissione europea contro Jorgen Andersen*, C-303/13P, ECLI:EU:C:2015:647.

⁽⁴⁾ Relazione dell'*Institut d'Aménagement et d'Urbanisme d'Île-de-France* pubblicata nel marzo 2013 e disponibile on line all'indirizzo: www.omnil.fr/IMG/pdf/la_circulation_routiere_en_idf_en_2010.pdf.



- (18) L'indagine approfondita della Commissione riguarda un sistema di aiuti agli investimenti per le imprese di trasporto pubblico regolare su strada titolari di un contratto di servizio pubblico nel contesto specifico dell'Île-de-France di cui è opportuno tenere conto. Questo sistema ha subito variazioni nel tempo in base alle modalità di organizzazione del trasporto pubblico regolare su strada nell'Île-de-France, tanto che la Commissione ha distinto due periodi:
- a) il periodo 1994-2008, in cui la regione ha concesso sovvenzioni agli investimenti in cambio della sottoscrizione di una clausola aggiuntiva alle convenzioni di gestione già esistenti tra un'impresa di trasporto e un ente pubblico;
 - b) il periodo 2008-2016, in cui sono state concesse sovvenzioni da parte del *Syndicat des Transports d'Île-de-France* («lo STIF») nell'ambito della nuova organizzazione dei trasporti esistente in Île-de-France dal 2007. Questo periodo è a sua volta suddiviso in due sottoperiodi, corrispondenti ai due tipi di contratti di servizio pubblico attuati dallo STIF.

2.1. Misure attuate dalla regione


- (19) Il 20 ottobre 1994 la regione ha adottato una delibera ⁽⁵⁾ per rinnovare una serie di misure introdotte nel 1979 ⁽⁶⁾ a favore delle imprese di trasporto pubblico regolare su strada nella regione Île-de-France. Prima della delibera del 1994, il dispositivo iniziale del 1979 era stato modificato da altre due delibere: quella del 1984 (CR 84-07) e quella del 1987 (CR 87-07), cui hanno fatto seguito altre due delibere nel 1998 (CR 44-98) e nel 2001 (CR 47-01), prima della definitiva abrogazione del dispositivo nel 2008.
- (20) In applicazione delle suddette delibere, la regione poteva concedere un aiuto finanziario agli enti pubblici che avevano stipulato con un'impresa privata un contratto di gestione di linee regolari di autobus o che gestivano direttamente queste linee attraverso un'azienda autonoma. A loro volta gli enti pubblici versavano quest'aiuto all'impresa di trasporto quando quest'ultima era proprietaria degli investimenti sovvenzionati.
- (21) Le sovvenzioni concesse erano volte principalmente a favorire l'acquisto di veicoli nuovi in cambio del miglioramento quantitativo dell'offerta (aumento delle frequenze o dell'estensione, prolungamento o creazione di nuove linee), del miglioramento qualitativo del servizio (adesione a una carta di qualità, autobus a pianale ribassato), dell'installazione di nuove attrezzature a bordo dei veicoli (come segnali acustici o indicatori visivi delle fermate), dell'introduzione di sistemi di emissione e convalida dei titoli di viaggio, della sistemazione di punti e pali di fermata e della realizzazione di studi.
- (22) Gli enti dovevano presentare le loro richieste di sovvenzione alla regione.
- (23) Il livello di sovvenzione oscillava tra il 25 e il 60 % delle spese (al netto delle tasse) e l'importo della sovvenzione era soggetto a un massimale in base alla tipologia di spesa.
- (24) I beneficiari dell'aiuto dovevano impegnarsi a mantenere i miglioramenti quantitativi e qualitativi dell'offerta, i veicoli e le attrezzature per almeno cinque anni dalla loro attivazione. In questi cinque anni i veicoli sovvenzionati dovevano circolare principalmente e in via prioritaria sulle linee interessate.
- (25) Infine, gli enti pubblici committenti e le imprese erano tenuti a stipulare una clausola aggiuntiva alla loro convenzione di gestione, controfirmata dal presidente del consiglio regionale, che regolamentava l'utilizzo dell'aiuto e che elencava le contropartite imposte all'impresa beneficiaria in termini di miglioramento quantitativo e qualitativo dell'offerta.
- (26) Secondo le autorità francesi, 135 imprese hanno beneficiato di questa misura tra il 1994 e il 2008, su un totale di 150 imprese attive in Île-de-France.

2.1.1. Procedimento dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa nazionale

- (27) A maggio 2004 il *Syndicat autonome des transporteurs de voyageurs* («il SATV») ha chiesto al presidente del consiglio regionale di abrogare le tre delibere summenzionate. Di fronte al rifiuto di quest'ultimo del 17 giugno 2004, il SATV ha presentato al tribunale amministrativo di Parigi un ricorso per annullamento contro questa decisione.

⁽⁵⁾ Delibera CR 34-94 del 20 ottobre 1994 relativa all'aiuto per il miglioramento dei servizi di trasporto pubblico su strada gestiti da imprese private o aziende autonome.

⁽⁶⁾ Delibera CR 79-21 del 10 luglio 1979.



- (28) Con sentenza del 10 luglio 2008 ⁽⁷⁾, il tribunale amministrativo ha accolto la richiesta di annullamento del SATV e ha ingiunto alla regione di presentare una nuova delibera al consiglio regionale, in quanto l'introduzione di questo dispositivo di aiuti non era stata preceduta da una notifica alla Commissione europea. Il tribunale amministrativo ha inoltre ingiunto alla regione di procedere all'abrogazione delle tre delibere.
- (29) La regione, pur appellandosi contro questa sentenza, ha abrogato le delibere controverse con delibera CR80-08 del 16 ottobre 2008.
- (30) Il 12 luglio 2010 ⁽⁸⁾ la *Cour administrative d'appel* («CAA») di Parigi ha confermato la sentenza del tribunale amministrativo. La regione ha presentato ricorso in cassazione contro questa sentenza dinanzi al *Conseil d'État*, il quale ha respinto il ricorso con sentenza del 23 luglio 2012 ⁽⁹⁾.
- (31) Quattro interessati hanno peraltro presentato un ricorso di terzo contro la sentenza della CAA di Parigi. Dopo il respingimento del ricorso in questione da parte della CAA, il 27 novembre 2015 gli interessati hanno presentato un ricorso in cassazione tuttora pendente.
- (32) In seguito a una nuova domanda presentata dal SATV il 27 ottobre 2008, con sentenza del 4 giugno 2013 ⁽¹⁰⁾ il tribunale amministrativo di Parigi ha ingiunto alla regione di emettere i titoli esecutivi per il recupero degli aiuti versati, in applicazione delle delibere annullate dalla sentenza n. 0417015 del 10 luglio 2008. La regione si è appellata contro questa sentenza. Il 31 dicembre 2013 la CAA di Parigi ha respinto la domanda ⁽¹¹⁾. La regione ha presentato ricorso in cassazione contro questa sentenza dinanzi al *Conseil d'État*, ricorso che è tuttora pendente.

2.2. Misure attuate dallo STIF

- (33) Lo STIF è un'istituzione pubblica di natura amministrativa disciplinata dal decreto n. 2005-664 del 10 giugno 2005 che organizza, coordina e finanzia i servizi di trasporto pubblico passeggeri in Île-de-France, effettuati dalla *Régie autonome des transports parisiens* («RATP»), dalla *Société nationale des chemins de fer français* («SNCF»), dal servizio ferroviario suburbano «Transilien» e dalle imprese di autobus private riunite nell'*Organisation professionnelle des transports d'Île-de-France* («OPTILE»).
- (34) Con delibera n. 2006/1161 del 13 dicembre 2006, lo STIF ha definito una nuova organizzazione contrattuale per tutte le linee di trasporto pubblico regolare su strada con l'obiettivo di consolidare il suo ruolo di autorità responsabile dell'organizzazione nella definizione dell'offerta e del livello del servizio, nonché in termini di prestazione delle imprese di trasporto e di trasparenza finanziaria.
- (35) Questa nuova organizzazione si basa su un capitolato d'oneri regionale i cui principi sono inseriti in due contratti successivi, stipulati per un periodo complessivo di dieci anni:
- a) il primo, contratto di tipo 1 («CT1»), stipulato per un periodo massimo di quattro anni (2007-2010 o 2011 per gli ultimi contratti);
 - b) il secondo, contratto di tipo 2 («CT2»), era stipulato al termine di una trattativa bilaterale con ciascuna impresa privata per reti di trasporto di bacino per il resto del periodo e fino al 31 dicembre 2016.
- (36) Questi due tipi di contratti riprendono, ciascuno a suo modo, il principio del sovvenzionamento degli investimenti effettuati dalle imprese di trasporto.

2.2.1. Presentazione dei CT1

- (37) I CT1 sono stati stipulati il 13 dicembre 2006 con 75 imprese di trasporto private e sono entrati in vigore il 1° gennaio 2007. Sono succeduti alle precedenti convenzioni di gestione, pur preparando la transizione verso la forma contrattuale «obiettivo», costituita dal CT2.


⁽⁷⁾ Sentenza n. 0417015/7-1.

⁽⁸⁾ Sentenza n. 08PA04753.

⁽⁹⁾ Sentenza n. 343440.

⁽¹⁰⁾ Sentenza n. 0817138/2-1.


⁽¹¹⁾ Sentenza n. 13PA03174.



- (38) Il CT1 veniva stipulato con ciascuna impresa per tutte le linee che essa gestiva. Conformemente all'articolo 2.1 del CT1, l'obiettivo del contratto era quello di prevedere «*le condizioni di esecuzione del servizio pubblico di trasporto regolare di passeggeri in Île-de-France gestito dall'impresa*». Il contratto stabiliva le modalità dei rapporti tra lo STIF e il fornitore in merito ai seguenti aspetti:
- a) l'entità e gli impegni di esecuzione del servizio di trasporto pubblico regolare su strada, quale riportato nel piano regionale di trasporto e descritto nel contratto;
 - b) gli obblighi in termini di qualità di servizio applicabili all'offerta contrattuale, nel rispetto dei principi minimi previsti dal capitolato d'onere regionale;
 - c) i beni e gli investimenti;
 - d) il calcolo dei contributi dello STIF in ossequio ai principi definiti nel capitolato d'onere regionale;
 - e) le modalità del rapporto contrattuale tra lo STIF e l'impresa, in termini di informazione, controllo, revisione e cessazione del contratto.
- (39) Con delibera del consiglio del 2 ottobre 2008, lo STIF ha modificato con clausola aggiuntiva («*la clausola aggiuntiva 3*») i CT1 e ha introdotto un meccanismo di sovvenzioni agli investimenti in materiale circolante. L'importo di queste sovvenzioni dipendeva dalla definizione di prezzi massimi cui era applicato un contributo massimo di partecipazione dello STIF. Le imprese beneficiarie erano tenute a destinare le attrezzature sovvenzionate alle sole attività di servizio pubblico inserite nel piano di trasporto dello STIF per un periodo non inferiore a 8 anni.
- (40) Nell'ambito del CT1 sono stati così finanziati 836 veicoli, ossia un totale di sovvenzioni versate di 61,5 milioni di EUR.

2.2.2. Presentazione dei CT2

- (41) Il CT2 riprende in gran parte le disposizioni generali del CT1, soprattutto in merito agli obiettivi del contratto e alle modalità dei rapporti tra lo STIF e il fornitore.
- (42) A sua volta il CT2 prevede un contributo da parte dello STIF «*per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico che gli sono imposti*». Questo contributo comprende una parte (detta «C1») legata agli oneri di gestione e una parte (detta «C2») relativa al finanziamento degli investimenti.
- (43) Il contributo C2 dei CT2 non si presenta come una classica sovvenzione basata sull'applicazione di un binomio prezzo massimo/livello di sovvenzione, come nel sistema della regione o quello dei CT1. Il contributo C2 copre infatti, per ciascun anno, tutti gli oneri di investimento (al netto dell'effetto di eventuali sovvenzioni percepite altrove) derivanti dal piano d'investimento approvato dallo STIF e trascritti nel conto economico preventivo presentato dall'impresa di trasporto e anch'esso approvato dallo STIF.
- (44) Il contributo C1 copre gli oneri di gestione derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico («OSP»), detratti i ricavi e maggiorati di un profitto definito contrattualmente. Anche questi elementi sono trascritti nel conto economico preventivo presentato dall'impresa di trasporto e approvato dallo STIF. Non riscontrando problematiche di investimento, la Commissione non ha inserito il contributo C1 nell'indagine approfondita definita nella decisione di avvio.
- (45) Da aprile 2012 tutte le reti sono passate al CT2, per un totale di 143 contratti stipulati. I contratti attribuiti alle imprese di OPTILE non sono stati oggetto di un avviso di aggiudicazione, né sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Gli avvisi di aggiudicazione dei contratti stipulati con la RATP e la SNCF Mobilités sono stati pubblicati il 3 dicembre 2015, ovvero successivamente alla data di aggiudicazione.
- (46) Alla data di trasmissione delle osservazioni dello STIF, nell'ambito dei CT2 sono stati finanziati 2 177 veicoli, per un totale di 796,9 milioni di EUR.



3. SINTESI DEI DUBBI SOLLEVATI NELLA DECISIONE DI AVVIO

3.1. Esistenza di un aiuto

- (47) In assenza di risposta sufficientemente documentata da parte delle autorità francesi durante l'inchiesta preliminare, la Commissione aveva una conoscenza molto parziale delle misure oggetto della denuncia. I dubbi espressi nella decisione dell'11 marzo 2014 riflettono ampiamente questa lacuna informativa.
- (48) La Commissione si interrogava innanzitutto sulla corretta qualificazione delle misure di sostegno agli investimenti attuate dalla regione e poi dallo STIF, ovvero se si trattasse di sovvenzioni o di compensazioni legate all'adempimento di OSP.
- (49) Qualora le autorità francesi fossero riuscite a dimostrare che i dispositivi erano assimilabili a compensazioni, il rispetto dei quattro criteri enunciati nella sentenza *Altmark* («criteri *Altmark*») ⁽¹²⁾ sarebbe stato incerto. Gli OSP non sembravano infatti essere definiti con chiarezza. La Commissione sollevava inoltre dubbi sull'obiettività e sulla trasparenza del metodo di calcolo delle percentuali e dei massimali di sovvenzione per l'acquisto di materiale e di veicoli e sottolineava che fosse irrilevante, per impedire compensazioni eccessive, il fatto che gli importi destinati agli enti fossero stati fissati in modo forfettario. Infine la Commissione non disponeva di elementi sufficienti per pronunciarsi sul rispetto del quarto criterio della sentenza *Altmark* relativo all'analisi dei costi.

3.2. Compatibilità

- (50) La Commissione indicava che la questione della base giuridica applicabile all'analisi della compatibilità dei dispositivi oggetto della decisione di avvio non era stata affrontata a causa della mancata risposta o delle risposte incomplete delle autorità francesi. Peraltro la scelta della base giuridica appariva prematura, considerati i dubbi sulla natura degli aiuti concessi (sovvenzioni o compensazioni).
- (51) Se le misure in questione avessero dovuto essere considerate compensazioni, la Commissione esprimeva dubbi sulla loro compatibilità con gli articoli 3, 4 e 6 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾.

4. RISPOSTA DELLA FRANCIA ALLA DECISIONE DI AVVIO

4.1. Esistenza di un aiuto

4.1.1. Misure attuate dalla regione

- (52) Secondo la Francia, i criteri della selettività e dell'incidenza sugli scambi tra Stati membri non sono soddisfatti.

4.1.1.1. L'assenza di selettività

- (53) La Francia spiega che tutti gli operatori di trasporto pubblico regolare su strada della regione Île-de-France che hanno fatto domanda hanno beneficiato delle misure in questione (pari a 135 imprese su un totale di 150). Peraltro, la concessione delle misure rispondeva a condizioni obiettive e preventivamente definite nella delibera dell'Île-de-France. Nel concedere le misure, le autorità pubbliche non hanno quindi esercitato nessun potere discrezionale.
- (54) Anche la stessa Autorità della concorrenza francese ha sostenuto che il settore del trasporto pubblico regolare su strada in Île-de-France fosse un mercato specifico per via del suo particolare contesto giuridico. Peraltro, il materiale utilizzato nel mercato del trasporto con pullman non era lo stesso di quello impiegato nel mercato del trasporto regolare.


4.1.1.2. L'assenza di incidenza sugli scambi tra Stati membri

- (55) Secondo la Francia, emerge esplicitamente dalla giurisprudenza della Corte che un regime di aiuti introdotto in un mercato chiuso alla concorrenza non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE ⁽¹⁴⁾.

⁽¹²⁾ Sentenza della Corte del 24 luglio 2003, *Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg contro Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH*, C-280/00, ECLI:EU:C:2003:415.

⁽¹³⁾ Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) nn. 1191/69 e 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).

⁽¹⁴⁾ Sentenza del Tribunale del 15 giugno 2000, *Alzetta Maura contro Commissione*, T-298/97, ECLI:EU:T:2000:151.



- (56) Nella fattispecie, le imprese beneficiarie delle misure in questione operavano in regime di monopolio su tutte le linee servite.
- (57) Considerata la chiusura del mercato e la situazione monopolistica delle imprese beneficiarie, le misure in questione non erano quindi suscettibili di incidere sugli scambi tra Stati membri. Il fatto che una minoranza di imprese beneficiarie esercitasse un'attività sul territorio di altri Stati membri non modificherebbe questa conclusione, dal momento che queste imprese utilizzavano gli aiuti regionali per i soli compiti di servizio pubblico.

4.1.2. Misure attuate dallo STIF

- (58) Secondo la Francia, le misure attuate dallo STIF devono essere considerate compensazioni di obblighi di servizio pubblico ed essendo conformi ai quattro criteri della sentenza *Altmark* non costituiscono un aiuto di Stato.

4.1.2.1. Primo criterio *Altmark*

- (59) Gli OSP a carico degli operatori erano definiti con chiarezza nel CT1 all'articolo 4.2 e riguardavano in particolare la manutenzione, la gestione, il trasporto passeggeri, la tariffazione, la sicurezza e l'informazione. Questi obblighi sono stati completati dalla clausola aggiuntiva 3, che stabilisce in particolare l'obbligo di destinare i veicoli alle linee contrattuali per un periodo di 8 anni.
- (60) Dal momento che il CT2 riprende gli OSP del CT1 (articolo 5.2) aggiungendovi disposizioni che rafforzano i requisiti qualitativi relativi al parco circolante (articoli da 41 a 43), anche in questo caso gli OSP a carico degli operatori sono definiti con chiarezza. Si tratta ad esempio di obblighi di investimento, di manutenzione o di gestione volti a garantire una certa longevità del materiale utilizzato.

4.1.2.2. Secondo criterio *Altmark*


- (61) Per quanto riguarda il CT1, la clausola aggiuntiva 3 prevedeva che la compensazione versata per il rinnovo e l'ampliamento del parco fosse calcolata applicando un livello predefinito di partecipazione massima dello STIF a prezzi massimi, anch'essi fissati nella clausola aggiuntiva.
- (62) L'articolo 53 del CT2 prevede due tipi di contributi legati agli OSP: un contributo «C1» (articolo 53.2) destinato a coprire gli oneri di gestione e un contributo «C2» (articolo 53.3) per coprire gli oneri di investimento.
- (63) La Francia è quindi del parere che le compensazioni siano state calcolate in anticipo in modo obiettivo e trasparente.

4.1.2.3. Terzo criterio *Altmark*

- (64) I contratti di servizio pubblico (CT1 e CT2) prevedono che le compensazioni agli investimenti siano concesse solo dopo l'acquisto dei veicoli e delle attrezzature. Tra l'altro, lo STIF esegue controlli di conformità per verificare che il materiale circolante acquistato corrisponda effettivamente alla richiesta iniziale presentata allo STIF. In qualsiasi momento lo STIF può effettuare indagini, audit o controlli. Le imprese beneficiarie sono peraltro tenute a redigere relazioni annuali in cui devono rendere conto degli investimenti effettuati rispetto alla programmazione preventiva. I contratti prevedono infine clausole di restituzione, in caso di mancata esecuzione degli impegni contrattuali, e penali applicabili dallo STIF. Secondo la Francia, questi elementi garantirebbero l'assenza di ogni compensazione eccessiva.

4.1.2.4. Quarto criterio *Altmark*

- (65) I servizi dello STIF hanno messo a punto strumenti analitici per effettuare confronti di costi a partire dalla banca dati costituita da tutti gli operatori che hanno stipulato contratti con lo STIF. Questo garantirebbe che il livello della compensazione sia stato determinato in base all'analisi dei costi di un'impresa media gestita in modo efficiente.



4.2. Compatibilità

4.2.1. Misure attuate dalla regione

- (66) La Francia sottolinea che se la Commissione dovesse considerare l'ipotesi della compensazione di servizio pubblico, la base giuridica per valutare la compatibilità delle misure attuate dalla regione sarebbe il regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio ⁽¹⁵⁾. Secondo la Francia, le misure soddisfano in particolare le condizioni degli articoli 2 e 14 del suddetto regolamento.
- (67) Il dispositivo attuato dalla regione rispondeva inoltre, secondo la Francia, alle condizioni cumulative di compatibilità di un aiuto di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE, ovvero: il contributo al raggiungimento di obiettivi di interesse comune; la presenza di una specifica carenza di mercato; l'adeguatezza della scelta della misura come strumento di azione; la presenza di un effetto di incentivazione; la limitazione dell'aiuto al minimo necessario; gli effetti negativi limitati; la trasparenza nella concessione dell'aiuto.

4.2.2. Misure attuate dallo STIF

- (68) Se la Commissione dovesse ritenere che le misure attuate dallo STIF costituiscono un aiuto di Stato, le autorità francesi sostengono di poterne dimostrare la compatibilità per effetto della loro conformità al regolamento (CE) n. 1370/2007. Secondo la Francia, il dispositivo dello STIF risponderebbe ai requisiti di questo regolamento, ovvero la definizione chiara degli OSP, la presenza di parametri di calcolo della compensazione stabiliti in anticipo in modo obiettivo e trasparente e la definizione delle modalità di ripartizione dei costi connessi alla fornitura dei servizi.
- (69) Il CT1 soddisferebbe questi requisiti attraverso gli obblighi di cui al considerando 64 e con la possibilità data allo STIF di effettuare controlli sulle condizioni di adempimento di tali obblighi.
- (70) Per quanto riguarda i CT2, le compensazioni previste per questi obblighi sono suddivise in base al loro oggetto (copertura degli oneri di gestione oppure degli oneri di investimento). In caso di mancato rinnovo dei veicoli, come previsto dal piano di investimento del parco veicoli, l'importo degli ammortamenti e delle relative spese finanziarie viene restituito allo STIF. La Francia sottolinea che lo STIF dispone inoltre di un ampio diritto di audit e di controllo nell'ambito dei CT2. Da quanto precede sembrerebbe quindi che lo STIF riesca ad accertare che i suoi versamenti sono destinati esclusivamente a coprire gli oneri propri del CT2 e che essi costituiscono la necessaria compensazione degli OSP compatibile con il regolamento (CE) n. 1370/2007 e il mercato comune.

5. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI E COMMENTI DELLA FRANCIA

5.1. Regione

- (71) La regione si pronuncia esclusivamente sulle misure da essa attuate tra il 1994 e il 2008.
- (72) La regione ricorda che l'organizzazione dei trasporti in Île-de-France era soggetta a un regime derogatorio al diritto comune per via della sua particolare situazione (pressione demografica, espansione urbana, insediamento di aeroporti internazionali, presenza di molteplici stazioni).
- (73) I beneficiari del dispositivo erano enti pubblici che avevano stipulato un contratto di gestione di linee con imprese private o che gestivano queste linee come azienda autonoma. Questi beneficiari operavano nel mercato della regione Île-de-France, che era un mercato non liberalizzato.

5.1.1. Esistenza di un aiuto

- (74) Le misure in questione non costituiscono aiuti di Stato in quanto, secondo la Francia, i criteri della selettività e dell'incidenza sugli scambi tra Stati membri non sono soddisfatti.

5.1.1.1. Selettività

- (75) La concessione delle misure in questione rispondeva a condizioni obiettive e definite tali da permettere a qualsiasi impresa in linea con le suddette condizioni di beneficiare di tali misure. Le imprese che non ne hanno beneficiato è perché non avevano presentato la domanda o perché non erano ammissibili.

⁽¹⁵⁾ Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di pubblico servizio nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU L 156 del 28.6.1969, pag. 1).



(76) Il regime giuridico del mercato del trasporto pubblico di passeggeri in Île-de-France presenta inoltre caratteristiche specifiche che sono state riconosciute dall'Autorità della concorrenza francese. Quindi dal momento che non tutte le imprese si trovano in una situazione di fatto e di diritto paragonabile, le misure in questione non possono essere dichiarate selettive.

(77) Tra l'altro le imprese che esercitano attività di trasporto pubblico regolare su strada e le imprese che effettuano altri tipi di trasporto non utilizzano lo stesso materiale circolante.

5.1.1.2. Incidenza sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri

(78) La regione condivide l'analisi delle autorità francesi su questo punto.

5.1.2. Compatibilità

(79) Dal momento che le misure non possono essere considerate aiuti, la regione non ne analizza la compatibilità.

5.1.3. Qualificazione come regime di aiuti esistente

(80) Nelle sue ultime osservazioni la regione introduce la posizione secondo cui il dispositivo in vigore fino al 2008 dovrebbe essere considerato come un regime di aiuti esistente. Secondo la regione, questo dispositivo è stato introdotto in applicazione dei testi legislativi del 1949 e del 1959, ovvero a una data (1949) antecedente al trattato di Roma oppure a una data, se si considerasse l'anno 1959, in cui il mercato del trasporto pubblico regolare su strada in Île-de-France non era aperto alla concorrenza.

5.2. STIF

(81) Lo STIF si pronuncia esclusivamente sulle proprie misure, ovvero CT1 e CT2.

5.2.1. Esistenza di un aiuto

(82) Secondo lo STIF, le misure in questione non possono essere considerate aiuti di Stato nella misura in cui soddisfano i quattro criteri della sentenza *Altmark*.

5.2.1.1. Primo criterio *Altmark*

(83) Secondo lo STIF, il primo criterio *Altmark* sarebbe soddisfatto in quanto gli OSP a carico delle imprese di trasporto sono effettivamente presentati in modo chiaro e preciso, compresi quelli relativi agli oneri di investimento. Il dispositivo ha per oggetto e per effetto di imporre a imprese di trasporto private obblighi di gestione e di trasporto e obblighi tariffari, indispensabili per garantire un'offerta di servizi di trasporto assimilabile a un OSP.

(84) Per quanto riguarda i CT1, tutti gli obblighi erano elencati in ciascun contratto. A loro volta, i CT2 si iscrivono nella continuità dei CT1 che già definivano con chiarezza gli OSP.

(85) Poiché la capacità di eseguire l'incarico di servizio pubblico e di soddisfarne gli obblighi dipende anche dai veicoli (qualità, attrezzatura, vetustà ecc.), sono stati stabiliti obblighi specifici in merito ai veicoli, compreso quello contenuto nei CT2 di definire un piano di investimento preciso.

5.2.1.2. Secondo criterio *Altmark*

(86) Per quanto riguarda i CT1, lo STIF ritiene che i parametri di calcolo della compensazione di servizio pubblico fossero obiettivi e trasparenti.

(87) I CT2 contengono i dati per il calcolo della compensazione, il che implica che i parametri erano noti in anticipo e stabiliti in modo obiettivo e trasparente. Nei CT2 è previsto un conto finanziario del servizio contrattualizzato tra lo STIF e l'impresa che riflette l'equilibrio economico del contratto e che riporta tutti i costi e i ricavi dell'impresa, compresi i contributi dello STIF.

(88) Inoltre entrambi i tipi di contratto prevedono meccanismi di controllo delle compensazioni.

(89) Quindi, secondo lo STIF, i parametri di calcolo della compensazione concessa agli operatori sono stati stabiliti in anticipo in modo obiettivo e trasparente.



5.2.1.3. Terzo criterio *Altmark*


- (90) Lo STIF ritiene che il metodo per selezionare e confrontare le offerte e calibrare i contratti prima della loro sottoscrizione consenta di escludere ogni rischio di compensazione eccessiva.
- (91) Prima di procedere alla sottoscrizione dei contratti e delle clausole aggiuntive viene infatti condotta un'analisi dettagliata dei costi di gestione basata su un conto economico preventivo presentato dall'impresa candidata e comprendente dati tecnici ed economici. Quest'analisi tiene conto dei seguenti criteri:
- a) l'entità dell'offerta per linea, per periodo e per fascia oraria, che consente di determinare il numero di ore di guida necessario alla gestione di ciascuna linea in base al periodo dell'anno;
 - b) l'adeguato dimensionamento del parco veicoli per ogni parte della rete;
 - c) il livello di contribuzione, che dipende dalla contrattazione dei costi di gestione basata su una presentazione analitica dettagliata effettuata dall'impresa; e
 - d) una formula di revisione per trasporre gli importi contrattuali in euro correnti.
- (92) Anche il metodo utilizzato a valle, al momento dell'esecuzione del contratto, permetterebbe di impedire ogni compensazione eccessiva. Sono previsti:
- a) nell'ambito del CT1, un controllo delle condizioni di adempimento degli OSP, anche alla luce delle compensazioni versate per l'acquisto dei veicoli;
 - b) nell'ambito del CT2, la restituzione dell'importo degli ammortamenti e delle spese finanziarie, in caso di mancato rinnovo dei veicoli come definito nel piano di investimento.
- (93) In entrambi i tipi di contratto lo STIF esamina l'utilizzo effettivo dei contributi versati.

5.2.1.4. Quarto criterio *Altmark*

- (94) La concessione dell'incarico di servizio pubblico non è stata oggetto di una procedura di gara.
- (95) Secondo lo STIF, la definizione del livello di compensazione scaturisce tuttavia da un'analisi approfondita e dettagliata dei costi che sarebbero stati sostenuti da un'impresa media gestita in modo efficiente. Considerato il numero di contratti e la varietà degli operatori, lo STIF ritiene di avere una visione completa e precisa della realtà del mercato, tanto più che il contratto di ciascun operatore si basa su un modello tipo e su singoli dati dettagliati.
- (96) Lo STIF dispone inoltre di strumenti di analisi avanzati, ha richiesto l'intervento di studi tecnici per realizzare audit o per approfondire analisi tecniche interne e ha proceduto a un confronto delle offerte sul mercato della regione Ile-de-France e sui contratti di trasporto passeggeri in provincia attribuiti nell'ambito di procedure di gara.
- (97) Secondo lo STIF, i requisiti di quest'ultimo in termini di qualità del servizio soddisfano i criteri di comparabilità con un'impresa media gestita in modo efficiente. I CT1 contenevano obiettivi comuni finalizzati ad armonizzare la qualità sulla rete di autobus, oltre a indicatori per misurare la qualità del servizio e un sistema di incentivi finanziari al miglioramento. Il sistema in questione è stato completato nei CT2.
- (98) Di conseguenza, il livello delle compensazioni è stato determinato in base a un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto avrebbe sostenuto per adempiere a tali obblighi.

5.2.2. *Compatibilità*

- (99) Se la Commissione dovesse tuttavia ritenere che il dispositivo costituisce un aiuto di Stato, lo STIF chiede alla Commissione di precisare la base giuridica su cui intende effettuare l'esame della compatibilità. Gli interrogativi dello STIF nascono dal fatto che nella decisione di avvio la Commissione ha ritenuto che la compatibilità dovesse essere valutata in virtù del regolamento (CE) n. 1370/2007. Dal momento che le misure in oggetto sono precedenti a tale regolamento, secondo lo STIF sarebbe più opportuno valutarle ai sensi del regolamento (CEE) n. 1191/69. Tuttavia, per coerenza con la decisione di avvio della Commissione, lo STIF fonda le sue osservazioni sul regolamento (CE) n. 1370/2007.



- (100) Secondo lo STIF, i CT1 e CT2 soddisfano tutti i requisiti di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007.
- (101) In primo luogo, i contratti stipulati con gli operatori privati sono effettivamente contratti di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 in cui lo STIF rappresenta l'autorità competente.
- (102) In secondo luogo, è soddisfatta anche la condizione che prevede di definire con chiarezza gli OSP e le zone geografiche interessate.
- (103) In terzo luogo, i parametri per il calcolo della compensazione sono stabiliti in anticipo in modo obiettivo e trasparente.
- (104) In quarto luogo, i contratti comprendono il dettaglio dei costi a carico dell'impresa e dello STIF.
- (105) In quinto luogo, in base al ragionamento sviluppato ai considerando da 90 a 93, il rischio di compensazione eccessiva dovrebbe essere escluso.

5.3. OPTILE


- (106) L'organizzazione OPTILE riunisce 70 imprese (dati del 2012) che gestiscono servizi regolari di trasporto, inseriti nel piano della regione, ad esclusione della SNCF e della RATP. Le sue osservazioni riguardano esclusivamente le misure attuate dalla regione.

5.3.1. Esistenza di un aiuto

- (107) Contrariamente a quanto ipotizzato dalla Commissione nella decisione di avvio, OPTILE ritiene che questi aiuti non si aggiungano alle compensazioni già versate dagli enti pubblici e che non costituiscano quindi un versamento aggiuntivo quanto piuttosto una diminuzione delle compensazioni versate dagli enti.
- (108) Il versamento degli aiuti è stato peraltro subordinato alla sottoscrizione di clausole aggiuntive ai contratti di servizio pubblico preesistenti imponendo nuovi obblighi a carico del gestore.
- (109) Secondo OPTILE, solo uno dei quattro criteri di qualificazione come aiuto di Stato sarebbe pertanto soddisfatto, nella fattispecie quello sulla presenza di risorse statali, mentre gli altri criteri — la selettività, l'esistenza di un vantaggio economico e l'incidenza sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri — sarebbero disattesi.

5.3.1.1. Vantaggio economico

- (110) Gli aiuti della regione erano destinati agli enti territoriali e non alle imprese di trasporto, in quanto l'obiettivo era ridurre l'onere finanziario a carico degli enti.
- (111) Se questi aiuti non fossero stati versati, i contratti avrebbero continuato a essere realizzati senza modifiche, mantenendo inalterati il livello dell'offerta e le modalità di servizio definiti nel contratto iniziale; in alternativa, gli enti responsabili dell'organizzazione avrebbero dovuto versare compensazioni più elevate a causa dell'aumento del deficit derivante dall'insufficienza dei ricavi tariffari rispetto ai costi dell'offerta di servizio ridefinita nelle clausole aggiuntive ai contratti di servizio pubblico.
- (112) Le somme messe a disposizione delle imprese al momento dell'acquisto dei veicoli venivano restituite agli enti responsabili dell'organizzazione nel corso dell'ammortamento del materiale e l'onere finanziario per le imprese era identico a quello che avrebbero dovuto sostenere in caso di ricorso al prestito bancario. Si trattava pertanto di un trasferimento di onere tra enti territoriali.
- (113) Inoltre, secondo OPTILE, gli aiuti della regione erano assimilabili a compensazioni di servizio pubblico. Essendo soddisfatti i quattro criteri della sentenza *Altmark*, sarebbe esclusa l'ipotesi dell'esistenza di un vantaggio economico.
- (114) Per quanto riguarda il primo criterio *Altmark*, il versamento degli aiuti della regione era subordinato alla sottoscrizione di una clausola aggiuntiva ai contratti tra gli enti responsabili dell'organizzazione e le imprese. Questa clausola aggiuntiva portava a un aumento dell'offerta e comportava obblighi di miglioramento qualitativo di cui veniva controllata la corretta esecuzione.



- (115) In merito al secondo criterio *Altmark*, i parametri di calcolo della compensazione erano definiti in modo obiettivo e trasparente e si basavano sulla determinazione obiettiva del costo del servizio. OPTILE cita a mo' esempio il livello di partecipazione della regione al finanziamento dei veicoli, che era compreso tra il 25 e il 60 % del costo di acquisto dei veicoli, a seconda delle caratteristiche degli stessi e della rete. Il livello in questione era stabilito in anticipo, così come i valori massimi di imponibile delle sovvenzioni. Per giunta, il metodo di imputazione della sovvenzione alla compensazione versata all'impresa di gestione era già stabilito nel modello di clausola aggiuntiva.
- (116) Per quanto concerne il terzo criterio *Altmark*, le compensazioni a carico degli enti erano determinate in base a un bilancio preventivo, a sua volta stabilito in base ai costi di gestione del servizio. Questi costi tenevano conto della riduzione relativa agli effetti della sovvenzione agli investimenti della regione e dei ricavi determinati in base agli ultimi conteggi dei passeggeri. Le convenzioni conferivano all'ente un diritto di controllo sui conti dell'impresa.
- (117) Relativamente al quarto criterio *Altmark*, occorre precisare che, prima di sottoscrivere convenzioni, gli enti procedevano a una valutazione della struttura dei costi delle imprese. In ogni caso, i costi relativi alla fornitura del materiale circolante rappresentano solo il 15 %.

5.3.1.2. Selettività


- (118) Tutti gli enti responsabili dell'organizzazione di una rete di trasporto pubblico regolare su strada in Île-de-France erano suscettibili di beneficiare di questi aiuti. I criteri di attribuzione erano peraltro definiti in anticipo e in modo obiettivo. Erano invece escluse le imprese che esercitavano attività di trasporto di tipo occasionale.

5.3.1.3. Incidenza sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri

- (119) Da un lato, il mercato del trasporto pubblico regolare su strada in Île-de-France non era aperto alla concorrenza, dall'altro, quando nel 1979 il dispositivo è stato creato, i mercati del trasporto degli altri Stati membri non erano ancora liberalizzati.
- (120) Per quanto riguarda l'eventualità ipotizzata dalla Commissione, secondo cui le imprese dell'Île-de-France avrebbero potuto utilizzare il materiale sovvenzionato per candidarsi per altri contratti di trasporto aperti alla concorrenza in Francia e in Europa, quest'eventualità non sarebbe realizzabile, né contrattualmente né materialmente. Da un lato, infatti, le disposizioni contrattuali limitavano l'utilizzo dei veicoli parzialmente sovvenzionati dalla regione per altre attività ed escludevano la possibilità di beneficiare del dispositivo regionale per operare su un altro mercato; dall'altro, il materiale circolante utilizzato per garantire il servizio convenzionato in Île-de-France non poteva materialmente essere destinato all'esecuzione concomitante di un servizio simile in altri mercati, fuori dalla regione Île-de-France.
- (121) Tra l'altro, secondo OPTILE, i veicoli destinati al trasporto urbano di passeggeri prevalentemente in piedi non potrebbero essere utilizzati per trasporti occasionali che richiedono l'impiego di pullman attrezzati per passeggeri che viaggiano seduti.

5.3.2. Compatibilità

- (122) Se il dispositivo dovesse essere considerato un aiuto di Stato, la sua compatibilità dovrebbe essere valutata alla luce delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1191/69 e non del regolamento (CE) n. 1370/2007, per motivi legati ai principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto.
- (123) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1191/69, la sottoscrizione di contratti di servizio pubblico era necessaria per rispondere all'andamento demografico e alla volontà di fornire un servizio di trasporto pubblico regolare su strada sufficiente, senza farne sostenere i costi agli utenti, pur aggiungendo preoccupazioni legate alle norme ambientali. Questi contratti erano in particolare conformi all'articolo 14 del regolamento dal momento che comprendevano i punti minimi richiesti. Infine, la compensazione versata alle imprese non eccede quanto necessario per garantire il funzionamento del servizio pubblico: la compensazione era infatti limitata all'importo della differenza tra i costi di esecuzione dei servizi definiti contrattualmente e la somma di tutti i ricavi da essi derivanti.
- (124) Se il dispositivo dovesse essere considerato un aiuto di Stato, dovrebbe quindi essere dichiarato compatibile ai sensi del regolamento (CEE) n. 1191/69.



5.4. Keolis

- (125) Keolis è un gruppo di società operante nel settore dei trasporti, in particolare nel trasporto pubblico regolare su strada in Île-de-France, ed è membro di OPTILE. Le osservazioni di Keolis riguardano esclusivamente le misure attuate dalla regione.

5.4.1. Esistenza di un aiuto e conformità al regolamento (CEE) n. 1191/69

- (126) È indubbio che gli enti siano stati sostenuti dalla regione, ma Keolis ritiene che l'operazione sia stata finanziariamente neutra per gli operatori. Senza quest'aiuto, gli enti avrebbero dovuto versare una sovvenzione equivalente agli operatori con cui avevano sottoscritto una convenzione di gestione oppure accettare una riduzione del servizio. Gli operatori non hanno pertanto beneficiato di un ulteriore vantaggio rispetto ai finanziamenti pubblici privi del dispositivo della regione.
- (127) Tra l'altro, il dispositivo in questione non può essere distinto dalle convenzioni di gestione sottoscritte tra enti e imprese di trasporto. Esso rappresentava infatti solo un aspetto dell'attuazione dei contratti di servizio pubblico da parte degli enti territoriali ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1191/69, disposizioni che secondo Keolis erano rispettate dai contratti in questione.
- (128) Il dispositivo non comportava pertanto in sé aiuti di Stato, dal momento che gli operatori non ne traevano nessun vantaggio economico.

5.4.2. Qualificazione come regime di aiuti esistente

- (129) Secondo Keolis, il dispositivo attuato dalla regione nel 1994 era un regime esistente, in quanto applicava le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del 1949⁽¹⁶⁾ promulgato prima dell'entrata in vigore del trattato di Roma. Le misure in questione devono pertanto essere esaminate nell'ambito del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio⁽¹⁷⁾ e spetterebbe solo alla Commissione proporre eventualmente alle autorità francesi misure utili per il futuro. Tuttavia, dal momento che il dispositivo in questione è stato abrogato nel 2008, non vi sarebbe più motivo di analizzarlo.
- (130) Si giungerebbe alla stessa conclusione anche se si considerasse che il dispositivo della regione è stato introdotto nel 1994. Nel 1994 il settore economico interessato era infatti chiuso alla concorrenza, come indicato dalle decisioni adottate dalla Commissione nel 1997 e nel 1998⁽¹⁸⁾. Il criterio dell'incidenza sugli scambi tra Stati membri non era quindi soddisfatto.
- (131) Dal 1994, con la decisione unilaterale di alcuni Stati membri di aprire alla concorrenza i loro mercati locali di trasporto passeggeri, il mercato comune è certamente cambiato. Anche considerando che questi cambiamenti fossero sufficienti per qualificare oggi il dispositivo attuato dalla regione come un aiuto di Stato, tale aiuto sarebbe nel frattempo semplicemente diventato un regime di aiuti esistente. Per il motivo già esposto al considerando 129, non v'è pertanto motivo di analizzarlo.

5.5. RATP Dev

- (132) La società RATP Développement («RATP Dev») è una controllata della RATP, l'istituto pubblico che si occupa prevalentemente del trasporto urbano e interurbano di passeggeri su strada e per ferrovia. Le sue osservazioni riguardano esclusivamente il dispositivo attuato dalla regione e il contratto CT1.

5.5.1. Esistenza di un aiuto


5.5.1.1. Misure attuate dalla regione

- (133) RATP Dev ritiene che per considerare le misure attuate dalla regione come un aiuto due criteri non siano soddisfatti: il criterio della selettività e quello del vantaggio economico.

⁽¹⁶⁾ Decreto n. 49-1473 del 14 novembre 1949 relativo al coordinamento e all'armonizzazione dei trasporti ferroviari e stradali.

⁽¹⁷⁾ Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del TFUE (GUL 83 del 27.3.1999, pag. 1) («il regolamento di procedura del 1999»).

⁽¹⁸⁾ Decisione 98/693/CE della Commissione, del 1° luglio 1998, relativa al regime spagnolo di aiuti all'acquisto di veicoli industriali «Plan Renove Industrial» (agosto 1994-dicembre 1996) (GU L 329 del 5.12.1998, pag. 23); decisione 98/182/CE della Commissione, del 30 luglio 1997, relativa agli aiuti concessi dalla Regione Friuli-Venezia Giulia (Italia) in favore degli autotrasportatori di detta Regione (GU L 66 del 6.3.1998, pag. 18).



- (134) Per quanto riguarda il criterio della selettività, come già evidenziato dall'Autorità della concorrenza francese, il mercato del trasporto pubblico regolare su strada in Île-de-France era un mercato geografico a parte per via del suo particolare quadro giuridico. Nel contesto di riferimento costituito da questo mercato, il dispositivo della regione era una misura generale, non discriminatoria e non discrezionale, in quanto andava a vantaggio di tutte le imprese del trasporto pubblico regolare su strada dell'Île-de-France firmatarie di una convenzione di gestione con un ente locale.
- (135) Alla luce delle condizioni di selettività geografica ⁽¹⁹⁾ e di selettività materiale ⁽²⁰⁾ definite dalla giurisprudenza dell'Unione, il dispositivo della regione non costituiva un aiuto di Stato, ma una misura generale.
- (136) Per quanto riguarda i criteri del vantaggio economico, le sovvenzioni della regione dovevano essere assimilate a compensazioni di servizio pubblico. Essendo conformi ai quattro criteri *Altmark*, esse non comportavano un vantaggio economico.
- (137) Per quanto riguarda il primo criterio *Altmark* che impone una definizione chiara degli OSP, RATP Dev sottolinea che quando le compensazioni legate all'adempimento di questi obblighi provengono da diverse risorse statali, esse devono essere analizzate tenendo conto dell'insieme degli OSP inclusi nel contratto di servizio pubblico. Sarebbe pertanto sbagliato ritenere che le sovvenzioni della regione sono state concesse solo per compensare gli ulteriori obblighi imposti dalla regione. Esse erano solo uno dei contributi alla compensazione versata alle imprese di trasporto.
- (138) Questi OSP erano chiaramente definiti nelle convenzioni di gestione stipulate tra gli enti locali e le imprese di trasporto e le modifiche richieste come condizione di concessione delle sovvenzioni della regione erano solo un'integrazione. L'obbligo di investire in materiale circolante è stato inoltre chiaramente riconosciuto dalla Commissione, in particolare nelle linee guida comunitarie per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie ⁽²¹⁾, come un OSP la cui esecuzione può essere oggetto di compensazione.
- (139) Per quanto riguarda il secondo criterio *Altmark*, il livello delle sovvenzioni era chiaramente definito in base ai vari obiettivi di acquisto dei veicoli (variabile dal 25 al 60 % per un ampliamento del parco o per un investimento di rinnovo) e i massimali delle sovvenzioni erano stabiliti in anticipo. Il dispositivo di definizione dei parametri veniva rivisto regolarmente e teneva conto della necessità di adattare preventivamente e in modo trasparente il livello delle sovvenzioni in modo da impedire ogni compensazione eccessiva.
- (140) Relativamente al terzo e al quarto criterio *Altmark*, il regime finanziario delle convenzioni di gestione prevedeva che l'impresa di trasporto comunicasse ogni anno un conto economico preventivo rigidamente inquadrato in cui erano contemplati anche i ricavi inerenti alle sovvenzioni della regione. La partecipazione dell'ente locale contraente veniva stabilita in base al deficit osservato nel conto economico preventivo. Per impedire ogni compensazione eccessiva, venivano inoltre messi in atto meccanismi di restituzione.


5.5.1.2. Misure attuate dallo STIF nell'ambito del CT1

- (141) Secondo RATP Dev, il dispositivo attuato dallo STIF non soddisfa i criteri della selettività e del vantaggio economico e non può quindi essere considerato un aiuto di Stato.
- (142) Per quanto riguarda il criterio della selettività, si applica lo stesso ragionamento dei punti (134) e (135).
- (143) Per quanto riguarda il criterio del vantaggio economico, le sovvenzioni dello STIF sono assimilabili a compensazioni di servizio pubblico e, secondo RATP Dev, soddisfano i quattro criteri *Altmark*.
- (144) Per quanto riguarda il primo criterio *Altmark*, RATP Dev sottolinea che nella decisione di avvio la Commissione non ha contestato il fatto che gli oneri di gestione compensassero l'esecuzione di OSP chiaramente definiti.
- (145) Relativamente al secondo criterio *Altmark*, per ognuna delle linee interessate le imprese contraenti presentavano allo STIF la documentazione necessaria in cui venivano valutate le necessità di finanziamento in base a un'analisi finanziaria dettagliata.

⁽¹⁹⁾ Cfr. ad esempio la sentenza della Corte del 6 settembre 2006, *Portogallo contro Commissione*, C-88/03, ECLI:EU:C:2006:511, punti 56-58.

⁽²⁰⁾ Cfr. ad esempio la sentenza del Tribunale del 7 marzo 2012, *British Aggregates contro Commissione*, T-210/02, ECLI:EU:T:2012:110.

⁽²¹⁾ GU C 184 del 22.7.2008, pag. 13.



- (146) Infine, in merito alle considerazioni relative al terzo e al quarto criterio, RATP Dev spiega che l'analisi giuridica dei CT1 indica chiaramente che i principi applicabili alla remunerazione erano conformi alla giurisprudenza *Altmark*, dato che questi contratti prevedevano tra l'altro meccanismi di controllo che potevano condurre alla restituzione dell'aiuto.

5.5.2. Qualificazione come regime di aiuti esistente


- (147) RATP Dev ritiene che i dispositivi della regione e dello STIF siano regimi di aiuto esistenti ai sensi del regolamento di procedura del 1999, in quanto sono stati istituiti, secondo RATP Dev, prima dell'entrata in vigore del TFUE e visto che all'epoca i pertinenti mercati di trasporto regolare non erano ancora stati liberalizzati.
- (148) Il dispositivo della regione si baserebbe infatti su una disposizione normativa rimasta invariata tra il 1949 e il 2012, mentre il dispositivo dello STIF sarebbe l'estensione di un regime istituito nel 1948.
- (149) Nel momento in cui sono stati attuati i dispositivi della regione e dello STIF non costituivano aiuti di Stato in quanto non ostacolavano il commercio intracomunitario. Quando questi dispositivi sono stati introdotti, i mercati interessati erano ancora chiusi alla concorrenza, il che esclude il rispetto del quarto criterio di qualificazione come aiuto di Stato.
- (150) La Commissione non ha alcun potere di esigere il recupero degli aiuti versati nell'ambito di questi regimi di aiuto esistenti; può solo prescrivere misure correttive per il futuro.

5.5.3. Compatibilità

- (151) Nel caso degli aiuti di Stato, secondo RATP Dev la loro compatibilità dovrebbe essere analizzata alla luce del regolamento (CEE) n. 1191/69 per le sovvenzioni versate prima del 3 dicembre 2009, ovvero prima della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1370/2007.
- (152) I contratti stipulati dalle imprese di RATP Dev possono essere considerati contratti di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CEE) n. 1191/69. Per i motivi già esposti al considerando 140, questi contratti garantivano che le imprese di trasporto non ricevessero compensazioni eccessive. Le sovvenzioni della regione sono conformi al regolamento (CEE) n. 1191/69 perché rientrano tra le compensazioni versate nell'ambito di questi contratti e sono quindi compatibili con il mercato interno. Secondo RATP Dev, lo stesso ragionamento si applica alle compensazioni versate dallo STIF prima del 3 dicembre 2009 nell'ambito dello CT1.
- (153) Per le sovvenzioni versate dopo il 3 dicembre 2009, deve essere applicato invece, secondo RATP Dev, il regolamento (CE) n. 1370/2007. Questo regolamento stabilisce che le compensazioni versate nell'ambito di contratti di servizio pubblico sono compatibili con il mercato interno ed esenti da notifica se: (i) i contratti includono il contenuto obbligatorio di cui all'articolo 4 del regolamento e (ii) le compensazioni non determinano compensazioni eccessive. Poiché queste due condizioni sono soddisfatte, RATP Dev conclude che le misure sono compatibili con il mercato interno.

5.6. Transdev Île-de-France

- (154) Transdev Île-de-France («Transdev») fa parte del gruppo Transdev e opera nel settore del trasporto passeggeri in Île-de-France, dove gestisce reti di trasporto passeggeri su strada al di fuori della zona centrale servita dalla RATP.
- (155) Le osservazioni di Transdev si riferiscono soltanto alle misure attuate dalla regione, benché gli esempi di contratti portati a sostegno della sua posizione riguardino anche una parte del periodo dei CT1 e CT2.
- (156) A titolo introduttivo, Transdev ricorda che l'attività del trasporto pubblico regolare di passeggeri su strada in Île-de-France è disciplinata da regole specifiche e che questo settore deroga al diritto comune dei trasporti.
- (157) Durante il periodo in questione, l'autorità responsabile dell'organizzazione poteva scegliere i gestori della rete senza procedura di gara mediante iscrizione amministrativa nel piano di trasporto, considerando in particolare che il regolamento (CE) n. 1370/2007 non era ancora entrato in vigore.
- (158) Transdev precisa inoltre che l'autorità responsabile dell'organizzazione faceva scaturire deficit strutturali stabilendo amministrativamente le tariffe agli utenti, a prescindere dal costo reale della prestazione. Questi deficit erano appunto compensati finanziariamente nell'ambito di contratti di servizio pubblico.



- (159) Occorre infine rammentare che il mercato del trasporto pubblico regolare su strada in Île-de-France non era aperto alla concorrenza.

5.6.1. *Esistenza di un aiuto*

- (160) Transdev ha incaricato lo studio Microeconomix di analizzare tre convenzioni e le relative clausole aggiuntive, nonché i flussi finanziari relativi a tali convenzioni. Transdev ne illustra i principali risultati e precisa che la perizia dimostra chiaramente la neutralità del regime delle sovvenzioni e l'assenza di compensazioni eccessive.
- (161) Secondo Transdev, il meccanismo di trattamento delle sovvenzioni regionali era tale da non poterle in alcun modo assimilare ad aiuti agli investimenti. Infatti, le sovvenzioni regionali venivano in qualche modo restituite all'ente committente durante il periodo di ammortamento dei beni per effetto dell'incidenza negativa che esse esercitavano sulle compensazioni versate dall'ente.
- (162) La misura in questione era quindi solo una modalità assolutamente neutra di versare compensazioni di servizio pubblico agli operatori di trasporto titolari di un contratto di servizio pubblico.
- (163) I criteri relativi all'esistenza di un aiuto di Stato non sono soddisfatti proprio per effetto di tale neutralità.

5.6.1.1. *Risorse statali e imputabilità*

- (164) Transdev ritiene che i fondi in questione non abbiano mai lasciato la sfera pubblica, dal momento che le somme versate dalla regione andavano *in fine* agli enti locali.

5.6.1.2. *Vantaggio economico*

- (165) Dal momento che questi fondi non venivano erogati a condizioni più favorevoli rispetto a quelle del mercato bancario, gli operatori non ne traevano alcun vantaggio. Il vantaggio concesso dalla regione agli enti non aveva effetti sulla concorrenza.
- (166) Transdev nega peraltro che le attrezzature cofinanziate dalla regione avessero potuto competere con quelle di imprese non ammissibili alle sovvenzioni.

5.6.1.3. *Selettività*

- (167) In questo contesto di riferimento la misura non era selettiva, dal momento che tutte le imprese attive sul mercato del trasporto pubblico regolare su strada in Île-de-France ne erano interessate in egual misura.

5.6.1.4. *Incidenza sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri*


- (168) In assenza di vantaggio economico e di selettività, Transdev non ravvisa nessun possibile effetto sulla concorrenza e quindi nemmeno sugli scambi tra Stati membri.

5.6.2. *Compatibilità*

- (169) Tuttavia, se la Commissione dovesse giungere alla conclusione dell'esistenza di un aiuto di Stato, Transdev ritiene che il regime in questione sarebbe compatibile con il mercato interno, essendo conforme al regolamento (CEE) n. 1191/69.

5.7. Union internationale des transports publics

- (170) L'*Union internationale des transports publics* («UITP») è l'organizzazione interazionale dei trasporti pubblici che copre tutte le modalità di trasporto pubblico e che vanta oltre 3 100 membri (operatori, autorità e fornitori) in tutto il mondo.
- (171) L'UITP non entra nei dettagli dei meccanismi esaminati nella decisione di avvio, ma coglie l'occasione per ricordare alcuni principi fondamentali del settore in questione.
- (172) In primo luogo, gli Stati membri dispongono di un ampio margine di manovra e di interpretazione nella definizione degli OSP, condizionati in particolare dai bisogni degli utenti conformemente al principio stabilito dal regolamento (CE) n. 1370/2007.



- (173) In secondo luogo, il trasporto pubblico in Europa è caratterizzato dal fatto che i costi di gestione sono mediamente coperti per circa il 50 % dai ricavi tariffari (a Parigi per il 30 %) ed è quindi fondamentale che gli OSP siano adeguatamente compensati dalle autorità pubbliche.
- (174) Infine, contrariamente a quanto sostenuto al considerando 43 della decisione di avvio della Commissione, gli OSP non sono limitati ai costi di gestione dei servizi di trasporto, ma possono riguardare il miglioramento della qualità del servizio, dell'infrastruttura e del materiale circolante. Le misure possono essere compatibili con il mercato interno se soddisfano le condizioni della normativa applicabile, ovvero il regolamento (CE) n. 1370/2007 o il regolamento (CEE) n. 1191/69.


5.8. Osservazioni aggiuntive di RATP Dev, Transdev, OPTILE e Keolis trasmesse il 21 giugno 2016

- (175) In primo luogo, i quattro interessati che hanno voluto completare le proprie osservazioni richiamano l'attenzione della Commissione su una decisione da questa adottata nell'ambito dell'esame della compatibilità di un regime di aiuti di Stato attuato dalla Repubblica ceca (la «decisione Autobus Porizeni») ⁽²²⁾. Secondo gli interessati, i fatti alla base di questa decisione erano molto simili a quelli del dispositivo della regione (ripreso dal CT1). Orbene, la Commissione ha esaminato il sistema ceco delle sovvenzioni agli investimenti tenendo conto dell'effetto delle sovvenzioni sulle compensazioni di gestione concesse nell'ambito delle convenzioni di gestione e lo ha dichiarato compatibile a norma del regolamento (CEE) n. 1191/69.
- (176) Gli interessati sostengono inoltre che la sentenza *Jorgen Andersen* abbia definito la questione relativa al regolamento sul servizio di trasporto pubblico passeggeri da applicare al caso di specie, ovvero il regolamento (CEE) n. 1191/69 nella versione modificata del 1991 e non il regolamento (CE) n. 1370/2007.
- (177) In via principale, gli interessati fanno valere che le sovvenzioni regionali versate in virtù del dispositivo istituito dalla regione non costituiscono aiuti di Stato. Essi giungono a questa conclusione perché il dispositivo in questione tiene conto di un tasso d'interesse annuo applicato alla sovvenzione per l'acquisto del materiale circolante.
- (178) Per quanto riguarda la questione del regolamento applicabile, gli interessati fanno notare che la sentenza *Jorgen Andersen* ha stabilito le regole di applicazione nel tempo del regolamento (CEE) n. 1191/69 e del regolamento (CE) n. 1370/2007. Con questa sentenza la Corte ha stabilito che il regolamento (CEE) n. 1191/69 si applica per l'esame:
- della legittimità degli aiuti versati prima del 3 dicembre 2009, in quanto il regolamento (CEE) n. 1191/69 è un regolamento di esenzione che dispensa dall'obbligo di notifica le compensazioni versate conformemente a tali disposizioni;
 - della legittimità e della compatibilità degli aiuti versati in esecuzione dei contratti in corso al 3 dicembre 2009 ed estesi per periodi variabili stabiliti in virtù dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007.
- (179) Conformemente alla sentenza *Jorgen Andersen*, la Commissione dovrà esaminare nella fattispecie gli aiuti versati prima del 3 dicembre 2009 in virtù del regolamento (CEE) n. 1191/69, comprese le compensazioni versate sotto forma di prezzo nell'ambito del regime del contratto di servizio pubblico. Peraltro, le modalità di calcolo delle compensazioni versate sotto forma di prezzo sono state fissate dalla sentenza *Danske Bus* ⁽²³⁾, che impone che queste compensazioni siano «direttamente ed esclusivamente necessari[e] allo svolgimento del servizio pubblico di trasporto in quanto tale» ⁽²⁴⁾.
- (180) Se in via straordinaria la Commissione dovesse rifiutare di considerare il regolamento (CEE) n. 1191/69 come un regolamento di esecuzione, essa dovrà concludere, conformemente alla sua prassi decisionale, che le sovvenzioni regionali derivanti dal dispositivo della regione sono compatibili.
- (181) Se la Commissione rifiutasse di applicare i principi enunciati nella sentenza *Jorgen Andersen* prendendo in considerazione il regolamento (CE) n. 1370/2007, essa dovrebbe constatare che le condizioni di applicazione relative all'esame della compatibilità delle compensazioni versate sotto forma di prezzo sono identiche a quelle del regolamento (CEE) n. 1191/69.

⁽²²⁾ Decisione della Commissione del 16 aprile 2008 relativa all'aiuto di Stato n. 350/2007 al quale la Repubblica ceca ha dato esecuzione a favore di Autobus Porizeni.

⁽²³⁾ Sentenza del Tribunale del 16 marzo 2004, *Danske Busvognmand contro Commissione*, T-157/01, ECLI:EU:T:2004:76.

⁽²⁴⁾ *Ibidem*, punto 86.



- (182) Gli interessati completano infine le loro osservazioni in merito all'applicazione del regime di aiuti esistente a seguito della decisione *Dublin Bus/Irish Bus* della Commissione del 15 ottobre 2014 ⁽²⁵⁾. In questa decisione la Commissione ha infatti considerato come regime di aiuti esistente un sistema di sovvenzione agli investimenti istituito nel 1985 e molto simile al dispositivo attuato dalla regione.

6. VALUTAZIONE DELLE MISURE IN QUESTIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE


- (183) L'analisi della Commissione riguarda i tre dispositivi di sostegno agli investimenti oggetto della decisione di avvio, ovvero: (i) il dispositivo delle sovvenzioni agli investimenti della regione definito dalle delibere CR 34-94, CR 44-98 e CR 47-01, (ii) il dispositivo ad esso succeduto mediante l'introduzione della clausola aggiuntiva 3 del CT1 e infine (iii) il contributo C2 del CT2. Per quanto concerne il CT2, la Commissione precisa che la sua valutazione si limita al contributo C2 riguardante le problematiche di investimento. La decisione di avvio riguarda infatti sono le misure che possono costituire una forma di sostegno agli investimenti, il che esclude di fatto il contributo C1 del CT2.

6.1. Regime di aiuti o aiuti individuali

- (184) Oltre cento imprese o aziende autonome hanno beneficiato negli anni delle sovvenzioni versate dalla regione e poi dallo STIF. Prima di valutare la presenza di aiuti e la loro eventuale compatibilità con il mercato interno, occorre capire se queste sovvenzioni siano singole misure di aiuto, nel quale caso devono essere oggetto di un esame individuale della Commissione, oppure se siano state concesse nell'ambito di regimi e in tal caso la Commissione può limitarsi a esaminare i parametri chiave dei regimi interessati.
- (185) Il regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio ⁽²⁶⁾ («il regolamento di procedura») definisce «regime di aiuti» qualsiasi «atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell'atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l'aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito». Da questa definizione emerge che per distinguere un regime di aiuti da un insieme di aiuti individuali la Commissione valuta in particolare il margine di discrezionalità di cui l'autorità che ha concesso gli aiuti dispone in ciascun caso.
- (186) Per quanto riguarda il dispositivo attuato dalla regione, la Commissione osserva che la delibera del consiglio regionale del 1994 definiva in modo generale e astratto le imprese che potevano avere diritto alle sovvenzioni, nella fattispecie le imprese o aziende autonome che avevano stipulato con un ente pubblico dell'Île-de-France un contratto per la gestione di linee regolari di trasporto con autobus. La stessa delibera definiva inoltre in modo chiaro e preciso il tipo dei beni da sovvenzionare, i prezzi massimi di questi ultimi, nonché il livello della sovvenzione per ciascun tipo di bene. Venivano inoltre precisate le condizioni di concessione dell'aiuto, in particolare l'obbligo per l'ente committente e per l'impresa di proporre un miglioramento quantitativo o qualitativo dell'offerta di trasporto. In tal senso, il potere discrezionale della regione nella concessione delle sovvenzioni era rigidamente inquadrato dalle disposizioni della delibera del 1994 e poi dalle delibere che l'hanno sostituita nel 1998 e nel 2001. La Commissione è quindi del parere che queste delibere costituiscano la base giuridica di un regime.
- (187) Per quanto riguarda le sovvenzioni versate nell'ambito del CT1, la Commissione osserva che esse rientravano nel modello contrattuale definito e approvato dallo STIF nel 2006. Le singole articolazioni di questo contratto non potevano derogare ai principi e ai parametri di base iscritti nel modello, come peraltro ricordato nel preambolo di ciascun CT1: «anche il presente contratto è stipulato in applicazione e nel rispetto degli orientamenti e dei principi contenuti nel capitolato d'onere regionale adottato dal consiglio dello STIF nella seduta del 13 dicembre 2006 ed è conforme al modello di tipo 1, anch'esso adottato dal consiglio». Quest'osservazione si applica in particolare alle modifiche introdotte dalla clausola aggiuntiva 3 in seguito alla delibera del consiglio dello STIF il 2 ottobre 2008. In base a questa delibera, qualsiasi impresa di trasporto titolare presso lo STIF di un contratto di tipo 1 ha diritto alle sovvenzioni agli investimenti oggetto della clausola aggiuntiva 3. Il modello di clausola aggiuntiva 3 (in particolare l'allegato I della clausola) definiva in modo chiaro e preciso il tipo dei beni da poter sovvenzionare, i prezzi massimi di questi ultimi e il livello della sovvenzione per ciascun tipo di bene. Il potere di discrezionalità dello STIF nella concessione delle sovvenzioni introdotte dalla clausola aggiuntiva 3 era pertanto strettamente regolamentato dal modello derivante dalla delibera del 2008. La Commissione ritiene pertanto che queste delibere costituiscano la base giuridica di un regime.

⁽²⁵⁾ Decisione (UE) 2015/635 della Commissione, del 15 ottobre 2014, relativa all'aiuto di Stato SA.20580 (C 31/07) (ex NN 17/07) al quale l'Irlanda ha dato esecuzione a favore delle società di autobus di Córás Iompair Éireann (*Dublin Bus e Irish Bus*) (GU L 104 del 23.4.2015, pag. 17).

⁽²⁶⁾ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).



- (188) Un ragionamento simile si applica al contributo C2 del CT2, calcolato in base a modalità rigidamente disciplinate dal modello CT2 approvato dal consiglio dello STIF. Qualsiasi impresa titolare di un CT2 ha diritto a una compensazione C2 per le sue spese di investimento senza lasciare alcun potere discrezionale allo STIF nel calcolo di tale compensazione.
- (189) Alla luce di quanto precede, la Commissione non ritiene necessario procedere all'esame individuale di ciascuna sovvenzione per valutare la presenza di aiuti e la loro eventuale compatibilità. Nel prosieguo della decisione, i ragionamenti della Commissione muovono pertanto da parametri generali contenuti nella base giuridica di ciascuno dei tre regimi in questione.

6.2. Valutazione dell'esistenza di aiuto di Stato

- (190) L'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE stabilisce che «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».
- (191) Da tale disposizione risulta che, per essere considerate aiuti di Stato, le misure in esame devono: (i) avere un'origine statale, ovvero impegnare risorse statali ed essere imputabili allo Stato; (ii) conferire un vantaggio economico al loro beneficiario; (iii) essere selettive, in opposizione alle misure di portata generale e (iv) essere tali da falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri.

6.2.1. Risorse statali e imputabilità

6.2.1.1. Misure attuate dalla regione


- (192) Le sovvenzioni della regione sono state concesse in virtù delle delibere del consiglio regionale e a partire dal bilancio della regione Île-de-France.
- (193) La Commissione conclude pertanto che le misure attuate dalla regione implicano risorse statali e sono imputabili allo Stato francese.

6.2.1.2. Misure attuate dallo STIF

- (194) Dal momento che lo STIF è un'istituzione pubblica di natura amministrativa, le sue decisioni sono riconducibili a un'autorità pubblica, così come pubbliche sono le sue risorse.
- (195) La Commissione conclude pertanto che le misure attuate dallo STIF implicano risorse statali e sono imputabili allo Stato francese.

6.2.2. Vantaggio economico

- (196) A titolo preliminare la Commissione precisa che le aziende autonome beneficiarie delle misure attuate dalla regione e dallo STIF devono essere considerate imprese, in quanto indipendentemente dalla loro forma giuridica esse esercitano un'attività economica, nella fattispecie l'offerta di servizi di trasporto su strada. Tutti i beneficiari di queste misure — imprese private o aziende autonome — sono pertanto impegnati in un'attività economica e devono essere considerati imprese ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
- (197) Nella decisione di avvio la Commissione si interrogava sulla natura delle misure di sostegno agli investimenti attuate dalla regione e poi dallo STIF, chiedendosi se fossero sovvenzioni agli investimenti o compensazioni di servizio pubblico.
- (198) In risposta a tale quesito, le autorità francesi e gli interessati hanno ritenuto che le misure attuate dalla regione e dallo STIF fossero compensazioni concesse alle aziende autonome e alle imprese private di trasporto con autobus per l'adempimento di OSP e che, essendo per di più conformi ai criteri della giurisprudenza *Altmark*, queste misure non avevano conferito nessun vantaggio economico ai loro beneficiari.




- (199) Infatti, la compensazione dei costi sostenuti per fornire un servizio di interesse economico generale non costituisce un vantaggio ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE se sono soddisfatte quattro condizioni cumulative ⁽²⁷⁾. In primo luogo, l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'adempimento di OSP e questi obblighi devono essere chiaramente definiti. In secondo luogo, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente. In terzo luogo, la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall'adempimento degli OSP, tenendo conto dei relativi ricavi e di un margine di utile ragionevole. In quarto luogo, quando la scelta dell'impresa incaricata dell'adempimento di OSP non è effettuata con una procedura di gara che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della compensazione necessaria deve essere determinato analizzando i costi che un'impresa media, ben gestita e adeguatamente attrezzata per soddisfare i requisiti di servizio pubblico richiesti avrebbe sostenuto per adempiere a tali obblighi, tenendo conto sia delle entrate corrispondenti che di un margine di utile ragionevole per l'esecuzione di tali obblighi. La Commissione ha precisato la sua interpretazione di queste condizioni nella propria comunicazione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale ⁽²⁸⁾.
- (200) La Commissione procederà pertanto a un'analisi delle misure in questione alla luce della giurisprudenza *Altmark*.

6.2.2.1. Sovvenzioni agli investimenti della regione

- (201) L'applicazione del primo criterio *Altmark* mira a stabilire che i versamenti costituiscono compensazioni concesse in cambio dell'adempimento di OSP chiaramente definiti.
- (202) Nella fattispecie, la Commissione osserva che solo le aziende autonome e le imprese di trasporto investite di OSP avevano diritto alle sovvenzioni della regione. Gli OSP erano stati definiti nelle convenzioni di gestione stipulate tra ciascun operatore di trasporto e il relativo o i relativi enti committenti. Queste convenzioni di gestione prevedevano una compensazione per le perdite derivanti dall'adempimento degli OSP al netto degli eventuali ricavi e sovvenzioni.
- (203) Le sovvenzioni della regione si inseriscono in questo dispositivo contrattuale per incentivare gli investimenti e favorire quindi un miglioramento quantitativo o qualitativo dell'offerta di trasporto. L'importo delle sovvenzioni veniva stabilito in modo forfettario attraverso l'applicazione di una determinata percentuale a una categoria di spese massime (ad esempio, il prezzo di un autobus al netto delle tasse).
- (204) Per beneficiare della sovvenzione, gli enti committenti dovevano impegnarsi a potenziare il contenuto degli OSP posti a carico degli operatori di trasporto. Come indica il titolo stesso della delibera del 1994, l'obiettivo del regime era infatti «il miglioramento dei servizi di trasporto pubblico stradale». Questo non significa tuttavia che le sovvenzioni della regione fossero state concesse come compensazione di OSP. Come una sovvenzione classica, esse miravano semplicemente a favorire gli investimenti delle imprese e delle aziende autonome che effettuavano servizi di trasporto. Gli enti committenti dovevano tuttavia continuare a compensare l'operatore di trasporto per l'intero deficit derivante dall'insieme degli obblighi imposti (compresi gli obblighi aggiunti per beneficiare delle sovvenzioni della regione).
- (205) Senza le sovvenzioni della regione, questo deficit sarebbe sicuramente stato maggiore, essendo calcolato deducendo dagli oneri i ricavi e le eventuali sovvenzioni. Permane tuttavia una separazione concettuale tra il sistema degli OSP e delle compensazioni di responsabilità degli enti committenti (che non sono oggetto del presente procedimento) e un regime di sovvenzioni finalizzato in generale agli investimenti per il miglioramento dei servizi di trasporto.
- (206) Pertanto, nonostante l'articolazione economica che collegava a giusto titolo le sovvenzioni della regione e il calcolo della compensazione di servizio pubblico, la Commissione ritiene che le sovvenzioni della regione non fossero concesse come compensazione di OSP chiaramente definiti. Il primo criterio *Altmark* non è pertanto soddisfatto. Inoltre, dal momento che i quattro criteri *Altmark* sono cumulativi, l'esame non è superato quando anche un solo criterio è disatteso. Di conseguenza, il dispositivo della regione deve essere analizzato in senso classico come un regime di concessione di sovvenzioni agli investimenti.
- (207) Tuttavia, nel sostenere una parte dei costi di investimento normalmente a carico delle imprese di trasporto, la regione ha concesso margini di manovra finanziari ai beneficiari di queste sovvenzioni, le quali hanno così potuto impiegare risorse proprie per altri scopi. In tal senso i beneficiari delle sovvenzioni hanno ricevuto un vantaggio economico.

⁽²⁷⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 24 luglio 2003, *Altmark Trans*, C-280/00, ECLI:EU:C:2003:415, punti 87-95.

⁽²⁸⁾ GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 4.




- (208) Alcuni interessati hanno fatto notare che questo vantaggio era annullato dal fatto che le sovvenzioni, maggiorate del costo di finanziamento dispensato all'operatore, venivano ammortizzate nella compensazione di servizio pubblico versata altrove dall'ente committente.
- (209) In risposta a tale considerazione, la Commissione osserva che le delibere successive di regolamentazione di questo regime non definivano i parametri chiave di questo ammortamento, ovvero la durata e il tasso d'interesse. Nella base giuridica del regime non v'erano garanzie certe che le sovvenzioni fossero correttamente ammortizzate in base a una durata conforme all'utilizzo del materiale e che il costo del finanziamento dispensato fosse in linea con il costo del finanziamento osservato sul mercato. L'analisi della corretta valutazione delle sovvenzioni nella compensazione di servizio pubblico concessa altrove dagli enti committenti scaturisce pertanto da un'analisi caso per caso delle suddette compensazioni e non da un'analisi delle sovvenzioni. Orbene, il presente procedimento riguarda esclusivamente le sovvenzioni e non le compensazioni di servizio pubblico concesse altrove.
- (210) Alla luce di quanto precede, la Commissione conferma che le sovvenzioni della regione analizzate separatamente hanno conferito un vantaggio economico ai loro beneficiari.

6.2.2.2. Sovvenzioni agli investimenti concesse nell'ambito dei CT1

- (211) Il CT1 è un contratto di servizio pubblico che poneva espressamente a carico dell'operatore OSP chiaramente definiti. Infatti, in virtù dell'articolo 4.2 del CT1, «l'operatore gestisce un servizio pubblico di trasporto passeggeri». In tal senso, l'impresa era soggetta a un obbligo di manutenzione e di gestione delle linee di cui le era stata affidata la gestione e all'obbligo di far viaggiare i passeggeri alle condizioni di trasporto e tariffarie stabilite dallo STIF. L'articolo 12.1 del CT1 precisava inequivocabilmente che: «la tariffazione è una competenza esclusiva e non delegabile dello STIF». In cambio, l'operatore riceveva una compensazione per le perdite derivanti dall'adempimento degli OSP al netto di eventuali ricavi e sovvenzioni.
- (212) Le sovvenzioni introdotte dalla clausola aggiuntiva 3 del CT1 si sono combinate con le compensazioni, proprio come nel periodo precedente il sistema di sovvenzioni della regione aveva fatto con le compensazioni previste dalle convenzioni di gestione. La principale differenza stava nel fatto che uno stesso soggetto (lo STIF) versava contemporaneamente (i) la compensazione di servizio pubblico vera e propria, il cui metodo di calcolo mirava a coprire il deficit legato all'adempimento degli OSP, e (ii) la sovvenzione agli investimenti determinata a partire dal binomio prezzo massimo/livello massimo di sovvenzione. Inoltre, proprio come nel periodo precedente, la base giuridica per la concessione delle sovvenzioni, nella fattispecie il modello di clausola aggiuntiva 3 del CT1, non definiva i parametri chiave di ammortamento delle sovvenzioni nella compensazione di servizio pubblico versata altrove.
- (213) Alla luce di tali similitudini, sottolineate peraltro dalla maggior parte degli interessati, la Commissione ritiene si debba applicare lo stesso ragionamento del periodo precedente. Le sovvenzioni versate nell'ambito della clausola aggiuntiva 3 del CT1 sono quindi «classiche» sovvenzioni agli investimenti che hanno conferito un vantaggio economico ai loro beneficiari.

6.2.2.3. Contributo C2 dei CT2

- (214) Il CT2 è un contratto di servizio pubblico che pone espressamente a carico dell'operatore di trasporto OSP chiaramente definiti sia in materia di gestione che di investimento.
- (215) In tal senso, l'articolo 5.2 del CT2 stabilisce gli obblighi generali imposti all'operatore:
- «[l'obbligo] di mantenere e di gestire, ovvero l'obbligo per l'impresa di prendere, in merito alle linee e agli impianti di cui le è stata affidata la gestione, tutte le misure volte a garantire un servizio di trasporto conforme a norme di continuità, regolarità, frequenza, estensione, sicurezza e qualità,
 - [l'obbligo] di trasportare, ovvero l'obbligo dell'impresa di accettare e di effettuare qualsiasi trasporto di passeggeri a tariffe pubbliche e alle condizioni stabilite dallo STIF,
 - [l'obbligo] di applicare le tariffe, ovvero l'obbligo dell'impresa di vendere e di accettare i ricavi tariffari in base alle condizioni generali di vendita e di utilizzo stabilite dallo STIF,




- [l'obbligo] di partecipare a sistemi integrati in materia di informazione, di emissione dei titoli di viaggio, di orari e di utilizzo di nodi di scambio,
 - [l'obbligo] di contribuire alla sicurezza e alla protezione dei passeggeri.»
- (216) L'articolo 41 del CT2 stabilisce inoltre gli obblighi dell'operatore relativi ai beni, ovvero fondamentalmente l'obbligo di utilizzare l'insieme dei beni, l'obbligo di effettuare lavori di manutenzione e di gestione del patrimonio destinato all'espletamento del servizio di trasporto pubblico e l'obbligo di definire un piano di investimento del parco veicoli per tutta la durata del contratto, al fine di garantire un'età media del parco veicoli non superiore a 7 anni, soprattutto per motivi di sicurezza, affidabilità, disponibilità dei veicoli e di ottimizzazione dei costi di manutenzione e di gestione.
- (217) Con il CT2, lo STIF mette fine al paradigma dei periodi precedenti introducendo un contratto di servizio pubblico che definisce sin dal principio e in modo integrato obblighi di gestione e di investimento, attraverso in particolare un «*conto finanziario del servizio*» unificato. Il contributo C2 è esplicitamente pensato per compensare gli oneri derivanti dagli obblighi di investimento. La Commissione ne deduce che il contributo C2 è la contropartita di OSP chiaramente definiti in materia di investimento e che il primo criterio *Altmark* è quindi soddisfatto.
- (218) Una volta stabilita la conformità del contributo C2 al primo criterio *Altmark*, resta da stabilire la sua conformità rispetto al secondo, al terzo e al quarto criterio della sentenza *Altmark*. Dal momento che i criteri sono cumulativi, la Commissione si limiterà a dimostrare che il quarto criterio non è soddisfatto e concludere che il contributo in questione comporta un vantaggio economico.
- (219) Il quarto criterio *Altmark* mira a verificare che, quando la scelta dell'impresa incaricata dell'esecuzione di OSP non è effettuata con una procedura di gara che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della compensazione necessaria deve essere determinato analizzando i costi che un'impresa media, ben gestita e adeguatamente attrezzata per soddisfare i requisiti di servizio pubblico richiesti avrebbe sostenuto per adempiere a tali obblighi, tenendo conto sia delle entrate corrispondenti che di un margine di utile ragionevole per l'esecuzione di tali obblighi.
- (220) In tal senso è opportuno riconoscere che, prima di sottoscrivere i contratti con gli operatori, lo STIF ha provveduto a effettuare un'analisi comparata dei costi. Quest'analisi comparata si basa al contempo (i) su dati numerici precisi, contratto per contratto, (ii) su strumenti giuridici a tutela della comparabilità dei costi e delle attrezzature, (iii) su una conoscenza approfondita del mercato del trasporto passeggeri in Île-de-France e (iv) su un confronto non solo con i dati del settore comunemente ammessi, ma anche con contratti attribuiti a seguito di procedure di gara. Tuttavia quest'analisi approfondita riguarda fondamentalmente variabili di gestione, come la velocità commerciale degli autobus o il numero delle ore di guida per veicolo. L'analisi di queste variabili, molto utile per la contrattazione dei costi di gestione e la definizione del contributo C1, non garantisce tuttavia che gli oneri di investimento coperti dal contributo C2 corrispondano a quelli di un'impresa media, gestita in modo efficiente. Peraltro nulla sta a indicare che il campione considerato dallo STIF sia rappresentativo di imprese gestite in modo efficiente. Quindi, pur essendo innegabile che l'analisi condotta dallo STIF costituisce un indiscusso avanzamento verso una gestione ponderata delle compensazioni concesse agli operatori di servizio pubblico, essa non è tuttavia sufficiente per soddisfare il quarto criterio *Altmark* relativamente al contributo C2.
- (221) Dal momento che il quarto criterio *Altmark* non è soddisfatto, la Commissione conclude che il contributo C2 concesso nell'ambito del CT2 conferisce ai suoi beneficiari un vantaggio economico.

6.2.3. Selettività

- (222) Da una giurisprudenza costante ⁽²⁹⁾ emerge che una misura è ritenuta selettiva se non possono beneficiarne tutti i settori economici del suo contesto di riferimento. Infatti, sia le misure attuate dalla regione sia quelle attuate dallo STIF riguardano esclusivamente le aziende autonome degli enti pubblici e le imprese private con cui questi enti o lo STIF hanno sottoscritto una convenzione di gestione relativa a una linea o a una rete di trasporto in Île-de-France. Solo il settore del trasporto pubblico regolare su strada in Île-de-France è quindi interessato dalle misure in questione.
- (223) La Commissione fa inoltre notare che al momento dell'identificazione delle imprese per l'adempimento degli OSP è stata effettuata tra le imprese di questo settore una selezione a monte della concessione delle sovvenzioni.

⁽²⁹⁾ Cfr. ad esempio la sentenza della Corte del 17 giugno 1999, *Belgio contro Commissione*, C-75/97, ECLI:EU:C:1999:311, punto 32, o la sentenza della Corte dell'8 novembre 2001, *Adria-Wien Pipeline GmbH e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH contro Finanzlandesdirektion für Kärnten*, C-143/99, ECLI:EU:C:2001:598, punto 48.



- (224) Essendo riscontrata una selettività sia a livello di settore sia all'interno del settore stesso, non occorre dimostrare anche il carattere geografico della selettività, contrariamente a quanto sembra suggerire RATP Dev facendo riferimento alla giurisprudenza Azores⁽³⁰⁾. La Commissione conclude pertanto che le misure attuate dalla regione e dallo STIF nell'ambito del CT1 e del CT2 sono selettive.

6.2.4. Incidenza sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri

- (225) È necessario verificare se le misure sono tali da falsare la concorrenza nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra Stati membri.
- (226) Per quanto riguarda il dispositivo della regione, la Commissione osserva, d'accordo con il tribunale amministrativo di Parigi⁽³¹⁾, che «le imprese operanti nel settore del trasporto regolare di passeggeri operano anche nel settore del trasporto occasionale di passeggeri [...] di conseguenza, imprese di trasporto regolare di passeggeri che hanno ricevuto le sovvenzioni in questione possono trovarsi in concorrenza con imprese di trasporto occasionale di passeggeri che non hanno potuto beneficiare di queste sovvenzioni che, come detto, erano riservate alle imprese operanti su linee regolari». Nei primi cinque anni queste attrezzature potevano pertanto essere destinate, al di fuori dei periodi normali di utilizzo, ad altri usi, compreso quello nel mercato del trasporto occasionale. Dopo il quinto anno la regione non stabiliva più obblighi sull'uso dei beni sovvenzionati. Tra l'altro, nessuna disposizione o clausola vietava alle imprese sovvenzionate, che gestivano le linee regolari di trasporto pubblico su strada in Île-de-France, di candidarsi per altri contratti di trasporto regolare o occasionale di passeggeri in mercati aperti alla concorrenza in Francia o in Europa. Il giudice nazionale investito del contenzioso amministrativo di cui ai punti da (27) a (32) aveva fatto la stessa constatazione concludendo che le imprese sovvenzionate erano «suscettibili di beneficiare di un vantaggio competitivo rispetto alle imprese non sovvenzionate, per effetto dei risparmi ottenuti con l'acquisto di attrezzature e veicoli sovvenzionati» e che pertanto il dispositivo in questione era «tale da incidere sugli scambi tra Stati membri e da falsare o minacciare di falsare la concorrenza»⁽³²⁾. La Commissione fa propria questa conclusione e conferma che sin dalla creazione del dispositivo regionale e a fortiori per tutto il periodo in esame le sovvenzioni agli investimenti della regione erano suscettibili di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi tra Stati membri.
- (227) Nel periodo successivo i beni sovvenzionati dallo STIF nell'ambito della clausola aggiuntiva 3 del CT1 dovevano essere destinati esclusivamente alle attività di servizio pubblico inserite nel piano di trasporto dello STIF per un periodo di almeno 8 anni⁽³³⁾. La Commissione osserva tuttavia che il ragionamento esposto al considerando 226 si applica anche dopo l'ottavo anno di servizio.
- (228) Inoltre, anche ipotizzando che gli autobus e i pullman sovvenzionati dallo STIF siano serviti esclusivamente all'esecuzione di incarichi di servizio pubblico nel mercato del trasporto pubblico regolare su strada in Île-de-France, non è escluso che la misura in questione abbia falsato la concorrenza e inciso sugli scambi tra Stati membri. Infatti, la copertura da parte di un'autorità pubblica dei costi che sono normalmente a carico di un'impresa avvantaggia quest'ultima rispetto ai suoi concorrenti diretti nei vari mercati in cui essa è suscettibile di operare e falsa pertanto la concorrenza. Come osservato nella sentenza *Altmark*, dal 1995 diversi Stati membri hanno iniziato ad aprire alcuni mercati di trasporto alla concorrenza di imprese insediate in altri Stati membri. Nel caso della Francia, quest'apertura è anteriore al 1995 e risale al 1993⁽³⁴⁾. Qualsiasi sovvenzione pubblica concessa dalla Francia a un'impresa di trasporto su strada dopo il 1993 era quindi suscettibile di incidere sugli scambi tra Stati membri.
- (229) Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che il dispositivo di sovvenzioni introdotto dalla clausola aggiuntiva 3 del CT1 era suscettibile di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi tra Stati membri.
- (230) La posizione presentata al considerando 228 si applica anche al periodo del CT2, tanto che anche l'aiuto concesso attraverso il contributo C2 del CT2 è tale da falsare la concorrenza e da incidere sugli scambi tra Stati membri.


⁽³⁰⁾ Cfr. il considerando 135 e la nota a piè di pagina 21 della presente decisione.

⁽³¹⁾ Sentenza n. 0417015 del tribunale amministrativo di Parigi.

⁽³²⁾ Sentenza n. 08PA04753 della *Cour administrative d'appel* di Parigi.

⁽³³⁾ Osservazioni dello STIF, punto 40.

⁽³⁴⁾ Legge n. 93-122 del 29 gennaio 1993 sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza della vita economica e delle procedure pubbliche, la cosiddetta «legge Sapin».



6.2.5. *Conclusione sull'esistenza di aiuto di Stato*

- (231) La Commissione conclude che le sovvenzioni agli investimenti e le compensazioni di servizio pubblico concesse dalla regione e successivamente a titolo della clausola aggiuntiva 3 del CT1 e infine attraverso il contributo C2 del CT2 sono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

6.2.6. *Legittimità degli aiuti*

- (232) A titolo preliminare, la Commissione intende rispondere alle motivazioni presentate dalla regione e da alcuni interessati in merito all'eventuale qualificazione del dispositivo controverso della regione come regime di aiuti esistente. La Commissione precisa che la questione degli aiuti esistenti si pone solo per il regime della regione, dal momento che la data di creazione di questo regime non è chiara come per i regimi successivi attuati dallo STIF. Quanto a questi ultimi, è soprattutto evidente che il regime di sovvenzioni introdotto dalla clausola aggiuntiva 3 dello CT1 è stato istituito nel 2008 e che non può essere considerato una semplice estensione del regime della regione, nonostante le similitudini tra i due regimi, non foss'altro perché nei due regimi le autorità che concedono le sovvenzioni sono diverse.
- (233) Per quanto riguarda il regime della regione, le parti del procedimento che ne hanno evidenziato l'asserito carattere di regime di aiuti esistente hanno affermato in via principale che la base giuridica che ha istituito il dispositivo delle sovvenzioni della regione era il decreto n. 49-1473 del 14 novembre 1949 relativo al coordinamento e all'armonizzazione dei trasporti ferroviari e stradali. Questo decreto, abrogato nel settembre 2012, prevedeva infatti che «un ente territoriale può sovvenzionare un servizio stradale stipulando con un'impresa un contratto che stabilisce gli obblighi imposti a quest'ultima, in aggiunta agli obblighi derivanti dal suo regolamento di gestione» (articolo 19, paragrafo 1). Secondo quest'ipotesi, si tratterebbe di constatare che la base giuridica del regime era anteriore al trattato di Roma portando a considerare il dispositivo attuato dalla regione come un regime di aiuti esistente.
- (234) In subordine, queste stesse parti hanno fatto notare che, se la Commissione dovesse ritenere che per essere considerato come un regime di aiuti esistenti non era sufficiente che il dispositivo attuato dalla regione s'inserisse nel quadro generale previsto dal decreto del 1949, occorrerebbe considerare la data in cui questo stesso dispositivo è stato formalmente introdotto dal consiglio regionale. La data da considerare sarebbe quella della pubblicazione della delibera CR 84-07 del 14 febbraio 1984 ovvero quella che, sempre secondo le parti del procedimento, ha istituito per la prima volta il dispositivo rimasto in vigore fino al 2008. In questa seconda ipotesi, occorrerebbe constatare che il criterio dell'incidenza sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri non era soddisfatto alla data dell'introduzione del regime, dal momento che all'epoca il mercato francese del trasporto pubblico regolare su strada non era liberalizzato. Questo significherebbe che il regime non costituiva un aiuto al momento della sua creazione.
- (235) La Commissione non può considerare queste due motivazioni.
- (236) Per quanto riguarda la motivazione principale, la Commissione fa notare che il decreto del 1949 non definiva con precisione nessuno dei parametri chiave del regime, ovvero: durata, bilancio, beneficiari, tipologia dei beni ammissibili alla sovvenzione e livello della sovvenzione. Questo solo decreto non dava diritto a ricevere sovvenzioni. Il decreto del 1949 non può pertanto essere considerato la base giuridica del dispositivo di aiuti attuato dalla regione e risultante dalla descrizione contenuta nella presente decisione.
- (237) Per quanto riguarda la motivazione secondaria, il ragionamento sviluppato dalle parti interessate appare viziato da un errore. Infatti, anche se la delibera del 1984 dovesse essere considerata come la base giuridica che ha istituito il dispositivo della regione, la Commissione ricorda che il criterio della compromissione della concorrenza e degli scambi tra Stati membri era già soddisfatto in quel momento, in virtù del ragionamento esposto al considerando 226. Non è quindi necessario ritenere che il regime della regione non costituisse un aiuto al momento della sua istituzione, e ciò a prescindere dalla data considerata di creazione del regime, tra il 1979 e il 2008.
- (238) Se la creazione del regime della regione dovesse essere ritenuta risalire a una delle delibere antecedenti al 1994, potrebbe invece porsi la questione della prescrizione delle misure controverse, in quanto la loro base giuridica sarebbe anteriore di oltre dieci anni all'interruzione della prescrizione avvenuta nel maggio 2004.
- (239) A tale proposito, la Commissione risponde che anche se il regime fosse stato istituito prima del 1994 (ad esempio con la delibera del 1984), le regole di prescrizione applicabili in materia di aiuti di Stato non



metterebbero in discussione la conclusione secondo cui gli aiuti versati dalla regione dal 1994 costituiscono nuovi aiuti. La prescrizione riguarda infatti solo i pagamenti effettuati prima della data di prescrizione e non il regime nel suo complesso. Orbene, la prescrizione è stata interrotta con il ricorso presentato al giudice nazionale nel maggio 2004. Quest'interruzione della prescrizione dinanzi al giudice nazionale vale anche per la Commissione, dal momento che i poteri del giudice nazionale sono finalizzati a tutelare le prerogative attribuite alla Commissione dall'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Qualsiasi aiuto versato dalla regione dopo il maggio 1994 deve quindi essere considerato un nuovo aiuto ai sensi del presente procedimento, anche se la base giuridica che autorizza la concessione di questi aiuti dovesse essere ritenuta anteriore a tale data.

- (240) Essendo chiarita la questione degli aiuti esistenti e di un'eventuale prescrizione delle misure controverse, si pone la questione della legittimità degli aiuti in questione.
- (241) Le sovvenzioni agli investimenti concesse dalla regione e poi dallo STIF nell'ambito della clausola aggiuntiva 3 del CT1 non sono state notificate alla Commissione e costituiscono quindi aiuti illegali.
- (242) Per quanto riguarda il contributo C2 del CT2, il regolamento (CE) n. 1370/2007 stabilisce all'articolo 9 che le compensazioni concesse conformemente ai suoi principi sono dispensate dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Nella giurisprudenza *Dilly's Wellnesshotel* ⁽³⁵⁾, la Corte di giustizia ha chiarito che «tutte le condizioni» di un regolamento di esenzione, comprese quelle di ordine formale, devono essere soddisfatte per poter applicare l'esenzione dell'obbligo di notifica. Nella fattispecie, nella sezione 6.3.2 della presente decisione si dimostrerà che il contributo C2 del CT2 soddisfa i criteri sostanziali di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007. La Commissione osserva tuttavia che gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 non sono stati rispettati dallo STIF. Le autorità francesi hanno infatti riconosciuto che, nel caso delle imprese dell'organizzazione OPTILE, gli avvisi di aggiudicazione non sono stati pubblicati nonostante l'obbligo contenuto nel regolamento (CE) n. 1370/2007. Per quanto riguarda i contratti sottoscritti con la RATP e SNCF Mobilités, la Commissione osserva che gli avvisi di aggiudicazione sono stati pubblicati sul *Bulletin officiel des annonces de marché public* e nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* successivamente all'attribuzione dei contratti e non, come richiesto, almeno un anno prima della data di affidamento diretto. Di conseguenza, le disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1370/2007 non sono state rispettate e gli aiuti concessi dallo STIF nell'ambito del CT2 non sono coperte dall'esenzione di notifica prevista all'articolo 9 del regolamento. Non essendo stati notificati, la Commissione conclude che questi aiuti sono illegali.
- (243) La Commissione ricorda che spetta alle autorità nazionali trarre tutte le conseguenze derivanti dall'illegittimità dell'aiuto, soprattutto per quanto riguarda il recupero degli interessi per il periodo d'illegalità, quali definiti nella sentenza *CELF* ⁽³⁶⁾.


6.3. Valutazione della conformità delle misure rispetto alle norme applicabili in materia di aiuti di Stato

6.3.1. Sovvenzioni agli investimenti concesse dalla regione e poi dallo STIF nell'ambito della clausola aggiuntiva 3 del CT1

- (244) Considerata la forte analogia tra le sovvenzioni concesse dallo STIF nell'ambito della clausola aggiuntiva 3 del CT1 e quelle concesse nel periodo precedente dalla regione, il ragionamento sulla compatibilità con il mercato interno si applica a entrambi i dispositivi.
- (245) Queste sovvenzioni agli investimenti non rispondevano né alle necessità del coordinamento dei trasporti, né al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio, come concluso ai considerando 206 e 213. La Commissione non potrà pertanto basarsi sull'articolo 93 del TFUE (o sul diritto derivato che ne consegue) per valutarne la compatibilità con il mercato interno.
- (246) In virtù dell'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE, possono invece essere considerati compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, a condizione che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Può essere questo il caso, trattandosi di aiuti agli investimenti che migliorano il modo in cui viene esercitata l'attività economica in questione. Le autorità francesi invocano l'applicabilità di quest'articolo al dispositivo di aiuti agli investimenti attuato dalla regione Île-de-France.

⁽³⁵⁾ Sentenza della Corte del 21 luglio 2016, *Dilly's Wellnesshotel GmbH contro Finanzamt Linz*, C-493/14, ECLI:EU:C:2016:577, punto 47.

⁽³⁶⁾ Sentenza della Corte del 12 febbraio 2008, *Centre d'exportation du livre français (CELF) e ministre de la Culture et de la Communication contro Société internationale de diffusion et d'édition (SIDE)*, C-199/06, ECLI:EU:C:2008:79, punto 55.




- (247) L'attuazione di un dispositivo di sostegno agli investimenti per attrezzature che consentano un miglioramento quantitativo o qualitativo dell'offerta di trasporto pubblico regolare su strada, che vada oltre il livello di obblighi con cui i beneficiari erano tenuti a effettuare i loro servizi prima della concessione delle sovvenzioni, era tale da migliorare la capacità di attrazione dell'offerta rispetto ad alternative di mobilità con veicoli privati. In tal senso, considerato il contesto particolare della regione Île-de-France già evocato ai considerando 16 e 17, i dispositivi in questione contribuivano al raggiungimento dell'obiettivo di interesse generale definito dal libro bianco sullo spazio unico europeo dei trasporti del 2011 ⁽³⁷⁾, obiettivo costituito dal trasferimento modale dalle autovetture private verso mezzi di trasporto pubblico. Senza le sovvenzioni, le imprese di trasporto non avrebbero potuto mettere in atto questi miglioramenti. Le linee beneficiarie erano infatti in deficit e il loro equilibrio economico dipendeva già dalle compensazioni di servizio pubblico concesse altrove. I dispositivi in questione avevano pertanto un effetto di incentivazione.
- (248) La Commissione osserva che l'imponibile e il livello delle sovvenzioni erano soggetti a massimale e che quindi solo una parte dei costi di investimento erano coperti direttamente dalla regione e poi dallo STIF. I livelli massimi di sovvenzione raggiungevano il 50 % per gli autobus ordinari e il 60 % per quelli ecologici, ovvero intensità di aiuto moderate. A ciò si aggiunga che il materiale sovvenzionato, in gran parte autobus, poteva solo marginalmente essere destinato ad altri usi o a linee diverse da quelle per le quali la sovvenzione era stata inizialmente concessa. Da un lato, la destinazione ad usi diversi rispetto a quello del servizio pubblico passeggeri era regolamentata o addirittura vietata: nel CT1 e nelle clausole aggiuntive regionali a partire dal 1999 era vietata qualsiasi riassegnazione durante il periodo di ammortamento della sovvenzione; prima del 1999 questa prassi era regolamentata per i primi 5 anni. Dall'altro, i veicoli destinati al trasporto urbano di passeggeri per lo più in piedi mal si prestano al trasporto occasionale, che richiede invece l'utilizzo di pullman da turismo attrezzati per far viaggiare passeggeri seduti con l'utilizzo della cintura di sicurezza. Infine, benché l'ipotesi di una compromissione degli scambi tra Stati membri non potesse essere esclusa per i motivi di cui ai considerando 226 e 228, quest'effetto era con ogni probabilità limitato, considerata la dimensione locale dei mercati in questione e la difficoltà, per non dire l'impossibilità contrattuale o materiale di riassegnare le attrezzature sovvenzionate ad altre zone geografiche (in Francia o in Europa).
- (249) Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che le condizioni degli scambi non erano alterate in misura contraria all'interesse comune e che i due dispositivi in questione sono compatibili con il mercato interno, essendo conformi all'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE.

6.3.2. Contributo C2 del CT2


- (250) La Commissione ha già concluso al considerando 217 che, contrariamente alle sovvenzioni concesse dalla regione fino al 2008 o dallo STIF nell'ambito della clausola aggiuntiva 3 del CT1, il contributo C2 del CT2 doveva essere considerato una compensazione di servizio pubblico.
- (251) La compatibilità con il mercato interno degli aiuti concessi come rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio deve essere analizzata alla luce dell'articolo 93 del TFUE. Per l'applicazione dell'articolo 93 del TFUE, la Commissione si ispira ai principi fondamentali definiti nel diritto derivato dell'articolo 93 del TFUE, in particolare il regolamento (CE) n. 1370/2007 in vigore dal 3 dicembre 2009. La Commissione verifica in particolare che i principi enunciati agli articoli 3, 4 e 6 del regolamento siano rispettati.
- (252) Al paragrafo 1 dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1370/2007 si legge che: «[l']autorità competente che decide di concedere all'operatore che ha scelto un diritto di esclusiva e/o una compensazione di qualsivoglia natura a fronte dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico deve farlo nell'ambito di un contratto di servizio pubblico».
- (253) In virtù del decreto n. 2005-664 del 10 giugno 2005, lo STIF è l'entità che organizza il trasporto regolare di passeggeri in Île-de-France e, in quanto tale, è un'autorità competente per la concessione di compensazioni di servizio pubblico. Queste compensazioni, sia per la componente C1 che per la componente C2, sono concesse nell'ambito del CT2, che è un contratto di servizio pubblico. La conformità all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1370/2007 è pertanto rispettata.
- (254) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1370/2007 presenta il contenuto obbligatorio dei contratti di servizio pubblico:
- a) In applicazione del paragrafo 1 del suddetto articolo, i contratti di servizio pubblico:
- definiscono con chiarezza gli OSP che l'operatore del servizio pubblico deve assolvere e le zone geografiche interessate,

⁽³⁷⁾ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0144>



- stabiliscono in anticipo, in modo obiettivo e trasparente, i parametri in base ai quali deve essere calcolata l'eventuale compensazione, nonché la natura e la portata degli eventuali diritti di esclusiva concessi in modo da impedire una compensazione eccessiva,
 - definiscono le modalità di ripartizione dei costi connessi alla fornitura di servizi.
- b) In applicazione del paragrafo 2 dello stesso articolo, i contratti di servizio pubblico definiscono le modalità di ripartizione dei ricavi derivanti dalla vendita di titoli di viaggio.
- c) Il paragrafo 3 dello stesso articolo stabilisce che i contratti di servizio pubblico sono conclusi per una durata determinata non superiore a dieci anni per i servizi di trasporto con autobus.
- d) Il paragrafo 6 dello stesso articolo indica che, qualora le autorità competenti impongano a un operatore di conformarsi a taluni standard sociali, tali standard devono essere inclusi nei documenti di gara.
- (255) Per quanto riguarda il CT2, la Commissione osserva che:
- a) Il contratto CT2 può essere considerato un contratto di servizio pubblico nella misura in cui, come dimostrato ai considerando da 214 a 216, esso affida a un operatore la gestione e il funzionamento dei servizi pubblici di trasporto passeggeri soggetti a OSP. Questo contratto prevedeva un contributo C1 e un contributo C2, che sono stati definiti in modo trasparente e obiettivo all'articolo 53 del CT2. L'esistenza di un conto finanziario di servizio unificato consente una ripartizione efficace dei costi connessi alla fornitura dei servizi. La conformità al paragrafo 1, dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1370/2007 è pertanto rispettata.
 - b) I meccanismi di ripartizione dei ricavi derivanti dalla vendita di titoli di viaggio sono stati descritti in modo molto preciso all'articolo 50 del CT2. La conformità al paragrafo 2 dello stesso articolo è pertanto riscontrata.
 - c) Il CT2 è subentrato al CT1 a partire dal 2008 per il resto della durata, fino al 31 dicembre 2016. La conformità al paragrafo 3 dello stesso articolo è pertanto rispettata.
 - d) Il CT2 prevede standard di qualità chiaramente definiti nel contratto. La conformità al paragrafo 6 dello stesso articolo è pertanto attestata.
- (256) Infine, l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1370/2007 e il relativo allegato descrivono i principi fondamentali che presiedono alla determinazione delle compensazioni di servizio pubblico:
- a) modalità di calcolo dell'«effetto finanziario netto» [delle incidenze] dell'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico sulle spese e sulle entrate dell'operatore di servizio pubblico;
 - b) separazione contabile delle attività oggetto degli OSP da quelle gestite in regime commerciale;
 - c) definizione di «utile ragionevole» che può essere previsto dall'operatore attraverso il pagamento di una compensazione di servizio pubblico;
 - d) incentivi al mantenimento o allo sviluppo di una gestione efficace capace di fornire servizi di qualità.
- (257) L'analisi della Commissione su questo punto è circoscritta al contributo C2 del CT2, in quanto il contributo C1 non rientra nell'ambito d'esame definito dalla decisione di avvio. È tuttavia necessario illustrare il rapporto tra C1 e C2 per decidere in merito al contributo C2.
- (258) Il contributo C1 è finalizzato a compensare il deficit di gestione, calcolato come la somma dei costi di gestione (esclusi gli elementi relativi all'investimento come gli ammortamenti), maggiorata di un margine definito contrattualmente e ridotta di tutti i ricavi e le sovvenzioni di gestione. Per opposizione, il contributo C2 è calcolato come la somma degli ammortamenti ed è finalizzato a coprire soltanto i costi derivanti dagli obblighi di investimento definiti contrattualmente. La modalità di calcolo di questi due contributi è chiaramente illustrata nel CT2 e nei relativi allegati, conformemente alla lettera a) del considerando 256.
- (259) Secondo le informazioni trasmesse dallo STIF, tutte le linee oggetto di un CT2 presentano un deficit di gestione (ancor prima di considerare i costi relativi all'investimento), tanto che il contributo C1 è sempre positivo ⁽³⁸⁾. Dal momento che i ricavi e le sovvenzioni relativi alla gestione non bastano per coprire nemmeno una parte dei costi di investimento annualizzati, il contributo C2 è in realtà uguale alla somma degli ammortamenti (maggiorata dei costi di finanziamento) iscritti nel conto finanziario unificato.

⁽³⁸⁾ Il contributo C1 rappresenta in media il 61 % degli oneri di gestione e dell'utile contrattuale, mentre i ricavi di gestione rappresentano in media il 31 % degli oneri di gestione e dell'utile contrattuale.



- (260) Da questa distinzione emerge che la definizione di «*utile ragionevole*», secondo l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1370/2007, dipende interamente dal contributo C1 e non dal contributo C2. La lettera c) del considerando 256 non può pertanto essere applicata al contributo C2 preso singolarmente. È invece possibile stabilire che il contributo C2 non compensa affatto in misura eccessiva l'operatore di trasporto, in quanto esso copre soltanto gli oneri di investimento effettivamente osservati e iscritti sotto forma di ammortamenti nel conto finanziario di ciascuna linea.
- (261) Per quanto riguarda la lettera b) del considerando 256, la Commissione osserva che l'esistenza di questo conto finanziario di servizio, specifico per ciascuna linea oggetto di un contratto di servizio pubblico, consente da un lato di garantire la separazione contabile da altre eventuali attività dell'operatore e, dall'altro, di registrare tutti i costi e i ricavi connessi all'adempimento del servizio pubblico, secondo i principi enunciati nell'allegato del regolamento (CE) n. 1370/2007.
- (262) Infine, per quanto riguarda la lettera d) del considerando 256, il CT2 prevede all'articolo 49 che «*oltre alla sua remunerazione, l'impresa è soggetta a interessenze, abbuoni o penali in relazione alle sue prestazioni [operative] nell'esecuzione del servizio di riferimento*». La compensazione di servizio pubblico in cui rientra il contributo C2 si combina quindi con un sistema di incentivi in modo sufficientemente avanzato da far ritenere il regolamento (CE) n. 1370/2007 rispettato.
- (263) Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che il contributo C2 del CT2 è conforme ai principi fondamentali definiti nel regolamento (CE) n. 1370/2007 per il calcolo delle compensazioni di servizio pubblico e che può pertanto essere dichiarato compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 93 del TFUE. Questa conclusione, limitata al contributo C2, non pregiudica la compatibilità delle compensazioni del CT2 nel loro insieme (il contributo C1 non rientra infatti nel campo di applicazione della presente decisione).

7. CONCLUSIONE

- (264) Le sovvenzioni agli investimenti concesse dalla regione Île-de-France nell'ambito delle delibere del 1994, del 1998 e del 2001 costituiscono aiuti di Stato attuati illegalmente in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Tuttavia, alla luce della loro conformità all'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE, la Commissione dichiara questi aiuti compatibili con il mercato interno.
- (265) Le sovvenzioni agli investimenti concesse dallo STIF nell'ambito della clausola aggiuntiva 3 del CT1 costituiscono aiuti di Stato attuati illegalmente in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Tuttavia, alla luce della loro conformità all'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE, la Commissione dichiara questi aiuti compatibili con il mercato interno.
- (266) Le compensazioni di servizio pubblico concesse dallo STIF sotto forma di contributo C2 del CT2 costituiscono aiuti di Stato non coperti dall'esenzione di notifica garantita dal regolamento (CE) n. 1370/2007, in quanto non ne soddisfano alcuni criteri formali. Tuttavia, alla luce della loro conformità all'articolo 93 del TFUE, la Commissione dichiara questi aiuti compatibili con il mercato interno.


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regime di aiuti cui la Francia ha dato illegalmente esecuzione tra il 1994 e il 2008 sotto forma di sovvenzioni agli investimenti concesse dalla regione Île-de-France nell'ambito delle delibere CR 34-94, CR 44-98 e CR 47-01 è compatibile con il mercato interno.

Articolo 2

Il regime di aiuti cui la Francia ha dato illegalmente esecuzione a partire dal 2008 sotto forma di sovvenzioni agli investimenti concesse dallo STIF nell'ambito della clausola aggiuntiva 3 del CT1 è compatibile con il mercato interno.



Articolo 3

Il regime di aiuti cui la Francia ha dato illegalmente esecuzione sotto forma di contributi C2 concessi dallo STIF nell'ambito del CT2 è compatibile con il mercato interno.


Articolo 4

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2017

Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Membro della Commissione

17CE2177



DECISIONE (UE) 2017/1471 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 2017

che modifica la decisione 2013/162/UE al fine di rivedere le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2017 al 2020*[notificata con il numero C(2017) 5556]*

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2013/162/UE ⁽²⁾ della Commissione stabilisce le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al 2020 utilizzando i dati degli inventari dei gas a effetto serra degli Stati membri determinati in conformità delle linee guida del 1996 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), disponibili al momento della sua adozione.
- (2) Dopo l'adozione della decisione 2013/162/UE, a norma dell'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 666/2014 ⁽³⁾ gli Stati membri sono tenuti a comunicare gli inventari dei gas a effetto serra determinati conformemente alle linee guida del 2006 per gli inventari nazionali di gas a effetto serra dell'IPCC e alle linee guida per la comunicazione dei dati della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) a norma della decisione 24/CP.19 della Conferenza delle parti dell'UNFCCC.
- (3) A norma dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, entro il dicembre 2016 la Commissione esamina gli effetti del ricorso alle linee guida IPCC 2006, o di un cambiamento delle metodologie UNFCCC utilizzate, sulle emissioni totali di gas a effetto serra dello Stato membro pertinenti per l'articolo 3 della decisione n. 406/2009/CE al fine di assicurare che vi sia coerenza tra i metodi utilizzati per la determinazione delle assegnazioni annuali di emissioni e la comunicazione annuale dei dati da parte degli Stati membri dopo la data di tale esame.
- (4) Conformemente all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 525/2013 e sulla base dei dati di inventario dei gas a effetto serra riveduti a norma dell'articolo 19 del medesimo regolamento, la Commissione ha esaminato gli effetti del ricorso alle linee guida IPCC 2006, nonché del cambiamento delle metodologie UNFCCC usate, sugli inventari dei gas a effetto serra degli Stati membri. La differenza sul totale delle emissioni di gas a effetto serra pertinente per l'articolo 3 della decisione n. 406/2009/CE è superiore all'1 % nella maggior parte degli Stati membri. Alla luce di tale esame, le assegnazioni annuali di emissioni di tutti gli Stati membri per il periodo dal 2017 al 2020 di cui all'allegato II della decisione 2013/162/UE dovrebbero essere rivedute per tener conto dei nuovi dati dell'inventario comunicati e riveduti ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 525/2013 nel 2016. Detta revisione dovrebbe essere effettuata utilizzando la stessa metodologia impiegata nella decisione 2013/162/UE per determinare le assegnazioni annuali di emissioni.
- (5) La revisione delle assegnazioni annuali di emissioni dovrebbe essere limitata a quelle assegnate per il periodo dal 2017 al 2020, in quanto per le emissioni di gas a effetto serra per il periodo dal 2013 al 2016 gli Stati membri non possono più modificare politiche e misure. Tuttavia, a fini di chiarezza, è opportuno sostituire l'intero allegato II della decisione 2013/162/UE e mantenere invariate le assegnazioni annuali di emissioni relative al periodo dal 2013 al 2016.

⁽¹⁾ GUL 140 del 5.6.2009, pag. 136.

⁽²⁾ Decisione 2013/162/UE della Commissione, del 26 marzo 2013, che determina le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al 2020 a norma della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 28.3.2013, pag. 106).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) n. 666/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che stabilisce requisiti sostanziali per il sistema di inventario dell'Unione e tiene conto dei cambiamenti apportati ai potenziali di riscaldamento globale e alle linee guida sugli inventari concordate a livello internazionale a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 26).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).



- (6) L'articolo 2 della decisione 2013/162/UE fa riferimento ai valori del potenziale di surriscaldamento del pianeta che figurano nella quarta relazione di valutazione dell'IPCC, adottata dalla decisione 15/CP.17 della Conferenza delle parti dell'UNFCCC. Nel frattempo la Conferenza delle parti dell'UNFCCC ha adottato una nuova decisione 24/CP.19 che si richiama alla decisione 15/CP.17 e conferma i valori di cui alla quarta relazione di valutazione dell'IPCC. L'articolo 7 del regolamento delegato (UE) n. 666/2014 prevede che gli Stati membri e la Commissione utilizzino i potenziali di surriscaldamento globale elencati nell'allegato III della decisione 24/CP.19 per determinare e comunicare gli inventari dei gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 7, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (UE) n. 525/2013. Per motivi di chiarezza il riferimento alla decisione 15/CP.17 all'articolo 2 della decisione 2013/162/UE dovrebbe pertanto essere sostituito con un riferimento alla decisione 24/CP.19.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2013/162/UE è così modificata:

- 1) all'articolo 2, il termine «decisione 15/CP.17» è sostituito dal termine «decisione 24/CP.19»;
- 2) l'allegato II è sostituito dal testo contenuto nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2017

Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione




ALLEGATO

«ALLEGATO II

Assegnazione annuale di emissioni per Stato membro per il periodo dal 2013 al 2020 calcolata mediante l'applicazione dei valori del potenziale di surriscaldamento del pianeta indicati nella quarta relazione di valutazione dell'IPCC

Stato membro	Assegnazione annuale di emissioni (tonnellate di CO ₂ equivalente)							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Belgio	82 376 327	80 774 027	79 171 726	77 569 425	76 190 376	74 703 759	73 217 143	71 730 526
Bulgaria	28 661 817	28 897 235	29 132 652	29 368 070	27 481 112	27 670 637	27 860 163	28 049 688
Repubblica ceca	65 452 506	66 137 845	66 823 185	67 508 524	67 971 770	68 581 207	69 190 644	69 800 080
Danimarca	36 829 163	35 925 171	35 021 179	34 117 187	34 775 642	33 871 444	32 967 246	32 063 048
Germania	495 725 112	488 602 056	481 479 000	474 355 944	453 842 854	446 270 289	438 697 724	431 125 160
Estonia	6 296 988	6 321 312	6 345 636	6 369 960	5 928 965	5 960 550	5 992 135	6 023 720
Irlanda	47 226 256	46 089 109	44 951 963	43 814 816	41 194 830	40 110 780	39 026 731	37 942 682
Grecia	61 003 810	61 293 018	61 582 226	61 871 434	61 029 668	61 298 009	61 566 349	61 834 690
Spagna	235 551 490	233 489 390	231 427 291	229 365 191	225 664 376	223 560 157	221 455 939	219 351 720
Francia	408 762 813	403 877 606	398 580 044	393 282 481	371 789 603	366 284 473	360 779 342	355 274 211
Croazia	21 196 005	21 358 410	21 520 815	21 683 221	20 147 020	20 330 287	20 513 553	20 696 819
Italia	317 768 849	315 628 134	313 487 419	311 346 703	307 153 729	304 562 057	301 970 385	299 378 714
Cipro	5 919 071	5 922 555	5 926 039	5 929 524	4 196 633	4 122 837	4 049 042	3 975 247
Lettonia	9 279 248	9 370 072	9 460 897	9 551 721	9 747 135	9 834 273	9 921 411	10 008 549
Lituania	17 153 997	17 437 556	17 721 116	18 004 675	18 033 267	18 327 321	18 621 376	18 915 430
Lussemburgo	9 814 716	9 610 393	9 406 070	9 201 747	8 992 800	8 780 781	8 568 762	8 356 742
Ungheria	50 796 264	51 906 630	53 016 996	54 127 362	50 432 363	51 347 175	52 261 987	53 176 800
Malta	1 168 514	1 166 788	1 165 061	1 163 334	1 174 524	1 173 666	1 172 808	1 171 950
Paesi Bassi	125 086 859	122 775 394	120 463 928	118 152 462	116 032 216	113 763 728	111 495 240	109 226 752
Austria	54 643 228	54 060 177	53 477 125	52 894 074	51 372 672	50 751 430	50 130 188	49 508 946
Polonia	204 579 390	205 621 337	206 663 283	207 705 229	210 107 929	211 642 729	213 177 529	214 712 329
Portogallo	49 874 317	50 139 847	50 405 377	50 670 907	48 431 756	48 811 632	49 191 508	49 571 384
Romania	83 080 513	84 765 858	86 451 202	88 136 547	90 958 677	92 739 954	94 521 231	96 302 508
Slovenia	12 278 677	12 309 309	12 339 941	12 370 573	12 161 170	12 196 719	12 232 267	12 267 816
Slovacchia	25 877 815	26 203 808	26 529 801	26 855 793	26 759 746	27 028 129	27 296 513	27 564 896
Finlandia	33 497 046	32 977 333	32 457 619	31 937 905	31 771 327	31 185 203	30 599 079	30 012 956
Svezia	43 386 459	42 715 001	42 043 544	41 372 087	39 377 620	38 772 710	38 167 800	37 562 890
Regno Unito	358 980 526	354 455 751	349 930 975	345 406 200	360 630 247	357 464 952	354 299 657	351 134 362»

17CE2178



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1472 DELLA COMMISSIONE
dell'11 agosto 2017
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).



Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Stephen QUEST

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale



ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivi
(1)	(2)	(3)
<p>Asta di alluminio (comunemente nota come «bastone per tenda da doccia») utilizzata per appendere una tenda. Si compone di due tubi di alluminio cavi. Il tubo più piccolo si inserisce in quello più grande. L'asta è estensibile e contiene un meccanismo a molla in acciaio all'interno del tubo più grande che serve a spingere i due tubi verso la parete.</p> <p>L'articolo è presentato senza tenda o anelli per tenda.</p> <p>Cfr. illustrazione (*)</p>	8 302 41 90	<p>Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8302, 8302 41 e 8302 41 90.</p> <p>La classificazione nella sottovoce 7615 20 come «oggetti di igiene o da toeletta e loro parti» è da escludere poiché l'articolo non presenta le caratteristiche oggettive di un prodotto progettato per un bagno. Esso è idoneo all'utilizzo in qualsiasi parte di un edificio, ad esempio, per appendere una tenda davanti a una finestra o a una porta.</p> <p>A causa delle sue caratteristiche oggettive (il meccanismo a molla e l'estensibilità; la struttura che può sostenere solo un peso leggero, ad esempio quello di una tenda), l'articolo è concepito come un bastone per tenda e non come una barra di alluminio della voce 7604. I bastoni per tenda sono classificati alla voce 8302 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8302, secondo paragrafo, (D) (5)).</p> <p>La classificazione nel codice NC 8302 41 10 in quanto «guarnizioni di metalli comuni per porte» o nella sottovoce 8302 41 50 della NC come «guarnizioni di metalli comuni per finestre e porte-finestre» è esclusa poiché l'articolo non presenta le caratteristiche oggettive che indicano che è stato progettato per uno di questi usi.</p> <p>L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 8302 41 90 come «altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, di metalli comuni».</p>

(*) Le illustrazioni sono fornite a scopo puramente informativo.



17CE2179



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1473 DELLA COMMISSIONE
del 14 agosto 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 3, e l'articolo 38, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione ⁽²⁾ reca l'elenco delle autorità e degli organismi di controllo incaricati dell'esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati nei paesi terzi ai fini dell'equivalenza.
- (2) L'IOAS, un organismo di accreditamento nel settore dell'agricoltura biologica, ha comunicato alla Commissione di aver deciso di sospendere l'accreditamento di Bolicert Ltd.
- (3) A norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1235/2008, la Commissione può in qualsiasi momento sospendere l'inclusione di un organismo di controllo nell'elenco di cui all'allegato IV dello stesso regolamento, alla luce delle informazioni ricevute o quando l'organismo di controllo non ha fornito le informazioni richieste.
- (4) Bolicert Ltd è stata invitata dalla Commissione a fornire un certificato di accreditamento valido e ad adottare correttivi appropriati e tempestivi in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007, ma non ha risposto entro il termine stabilito. L'inclusione di Bolicert Ltd nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 dovrebbe pertanto essere sospesa fino a quando non pervengano informazioni soddisfacenti.
- (5) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è soppressa la voce relativa a «Bolicert Ltd».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ G.U. 189 del 20.7.2007, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (G.U. L 334 del 12.12.2008, pag. 25).



DECISIONE DELEGATA (UE) 2017/1474 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 2017

che integra la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obiettivi specifici per l'elaborazione, l'adozione e la revisione delle specifiche tecniche di interoperabilità

[notificata con il numero C(2017) 3800]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,


considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/797 stabilisce il contenuto e alcuni obiettivi generali delle specifiche tecniche di interoperabilità («STI»), tuttavia la direttiva non fissa gli obiettivi specifici di ciascuna STI, ma conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati a tale scopo.
- (2) La presente decisione stabilisce un insieme coerente di obiettivi specifici che dovrebbero essere integrati nelle STI al fine di migliorare l'interoperabilità, consentendo al contempo di facilitare, migliorare e sviluppare i servizi di trasporto ferroviario all'interno dell'Unione e con i paesi terzi e di contribuire al completamento dello spazio ferroviario europeo unico e al progressivo perfezionamento del mercato interno.
- (3) Tali obiettivi specifici delle STI dovrebbero essere attuati mediante richiesta all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie («l'Agenzia»), conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797. Tali richieste dovrebbero essere basate sulle priorità della Commissione e sulla disponibilità di risorse dell'Agenzia. Per ciascun obiettivo specifico le raccomandazioni dell'Agenzia dovrebbero comprendere le analisi costi-benefici e le valutazioni d'impatto delle soluzioni tecniche considerate, al fine di consentire alla Commissione di scegliere le soluzioni più vantaggiose e di attuare le STI mediante atti di esecuzione in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 51, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/797.
- (4) Per quanto riguarda l'ambito di applicazione, le STI esistenti coprono in modo soddisfacente tutti i sottosistemi di cui all'allegato II della direttiva (UE) 2016/797. Tuttavia, in linea con i principi di «Legiferare meglio», al fine di ridurre il numero di atti legislativi e di aumentare ulteriormente la coerenza tra le STI, è opportuno rivedere l'ambito di specifiche STI ed eventualmente ristrutturare o fondere alcune di esse, in modo da evitare duplicazioni e garantire una corrispondenza più diretta tra i sottosistemi, i requisiti essenziali e le STI. Ciò dovrebbe tenere conto della stabilità necessaria per la legislazione ferroviaria.
- (5) Al fine di garantire la coerenza della legislazione, è opportuno tenere conto dei possibili effetti e delle interfacce tra le STI e tra le STI e le strategie, le politiche e la legislazione esistenti. Dovrebbe inoltre essere valutato se includere le soluzioni proposte, o specifici elementi, nelle STI stesse o in documenti e normative correlati. Le STI dovrebbero inoltre preservare, ogniqualevolta possibile, le disposizioni in esse contenute che eliminano gli ostacoli tecnici all'interoperabilità, in particolare quelle che facilitano la libera circolazione dei veicoli in tutta l'Unione.
- (6) Le revisioni delle STI dovrebbero tenere conto dell'esperienza maturata dal settore ferroviario per quanto riguarda i requisiti poco chiari o altri costi e effetti indesiderati derivanti dalle STI, in particolare l'esperienza dei corridoi merci ferroviari o le esperienze derivanti dall'applicazione delle STI a linee a bassa densità di traffico.

⁽¹⁾ GUL 138 del 26.5.2016, pag. 44.



- (7) Le revisioni delle STI dovrebbero anche tenere conto della necessità di conseguire un giusto equilibrio tra un approccio basato sulle regole, che consente di agevolare la compatibilità tecnica, in particolare per le interfacce tra sottosistemi, ma anche tra i componenti di interoperabilità e i sottosistemi, e un approccio basato sul rischio che consente di agevolare il progresso tecnico e le soluzioni innovative, in particolare quando si specificano funzioni e prestazioni.
- (8) Le revisioni delle STI dovrebbero tenere conto degli sviluppi del sistema ferroviario e delle relative attività di ricerca e di innovazione, in particolare, ma non limitato a, Shift2Rail, lasciando un margine di manovra per l'innovazione e integrando le innovazioni quando raggiungono un adeguato livello di maturità stabilito dall'Agenzia.
- (9) Per quanto riguarda la coerenza tecnica delle reti ferroviarie con scartamento di 1 520 mm dell'Unione e dei veicoli utilizzati su tali reti, le STI pertinenti dovrebbero tener conto dell'evoluzione dei requisiti tecnici applicabili alle reti con scartamento di 1 520 mm dei paesi terzi.
- (10) Al fine di favorire la loro promozione e l'eventuale adozione al di fuori dell'Unione e di agevolare l'interscambio tra le reti dei paesi terzi e quelle dell'Unione, le STI possono contenere disposizioni volontarie che tengano conto dei requisiti comuni in altre aree geografiche, ad esempio carichi per asse più alti per i treni pesanti.
- (11) Al fine di consentire alle STI di tenere il passo con gli sviluppi degli standard e degli altri documenti tecnici, esse dovrebbero comprendere i riferimenti a tali documenti in un modo che permetta di aggiornarli tempestivamente, fornendo la necessaria transizione tra norme o tra diverse versioni di norme.
- (12) In conformità all'articolo 4, paragrafo 3, lettera f), della direttiva (UE) 2016/797, la maggior parte delle STI comprendono clausole che definiscono la strategia per la loro applicazione, al fine di passare progressivamente dalla situazione attuale a una situazione di rispetto generalizzato delle STI. Nel settore ferroviario tuttavia vi è confusione in merito alla concreta applicazione di tali clausole. Le strategie di applicazione dovrebbero quindi essere riviste e, in base alla natura di ciascuna STI, essere il più possibile semplificate e rese coerenti tra le varie STI, soprattutto per quelle relative al materiale rotabile. Dovrebbe essere considerata la possibilità di consentire l'applicazione mista di una STI e della sua versione precedente durante il periodo di transizione. Il periodo di validità dei certificati per i componenti e i sottosistemi di interoperabilità dovrebbe essere definito nelle STI e dovrebbe essere coerente tra le STI.
- (13) L'articolo 4, paragrafo 3, lettera h), della direttiva (UE) 2016/797 consente alle STI di comprendere disposizioni applicabili ai sottosistemi esistenti e ai veicoli, in particolare in caso di rinnovo o di ristrutturazione. Tali disposizioni possono dar luogo a incertezza giuridica in caso di autorizzazioni già rilasciate, pertanto occorre porre particolare attenzione all'analisi preliminare dei relativi costi e benefici e alla definizione dei lavori di modifica che necessitano la richiesta di una nuova autorizzazione.
- (14) Al fine di garantire l'efficienza dei processi di immissione sul mercato e di messa in servizio dei veicoli, le STI dovrebbero indicare con certezza quali parametri del veicolo devono essere controllati nel corso delle procedure di autorizzazione in conformità agli articoli 21 e 24 della direttiva (UE) 2016/797 e quali parametri dovrebbero essere controllati dalle imprese ferroviarie dopo il rilascio dell'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato e prima del primo utilizzo del veicolo, al fine di garantire la compatibilità tra i veicoli e le tratte su cui tali veicoli devono essere operativi. Le STI dovrebbero chiarire le procedure che le imprese ferroviarie devono seguire al fine di garantire la compatibilità fra i treni completi, comprese le unità di trasporto intermodale, e le tratte su cui tali treni devono essere operativi, nonché, nei limiti del possibile, le informazioni che devono essere fornite dai gestori dell'infrastruttura e le condizioni alle quali concedere l'accesso alla rete alle imprese ferroviarie per effettuare le relative prove.
- (15) Oltre ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2016/797, relativi all'individuazione dei parametri fondamentali e delle interfacce tra sottosistemi, anche le tabelle delle STI che riportano i collegamenti tra i parametri di base e i requisiti essenziali di cui all'allegato III della direttiva (UE) 2016/797 dovrebbero essere aggiornate al fine di garantire un approccio coerente tra tutte le STI.
- (16) Per consentire una sostituzione agevole durante le operazioni di manutenzione, al fine di realizzare economie di scala e di ridurre i costi di manutenzione e l'obsolescenza, è opportuno migliorare la modularità del sistema ferroviario. A tal fine il numero dei componenti di interoperabilità dovrebbe essere rivisto e ove opportuno aumentato, incoraggiando in questo modo l'uso di prodotti e di pezzi di ricambio disponibili in commercio e sfruttando i vantaggi della standardizzazione.
- (17) La notifica degli organismi di valutazione della conformità comporta un onere amministrativo notevole per gli Stati membri e la Commissione. Al fine di aumentare l'efficienza e ridurre i ritardi, dovrebbe essere proposto un processo semplificato qualora, per ulteriori notifiche, siano richieste competenze limitate o non siano richieste



ulteriori competenze a un organismo di valutazione della conformità che è già stato notificato per una versione precedente di una STI. Per evitare l'incertezza, ciascuna STI dovrebbe specificare se deve essere seguito l'intero processo di notifica, se la notifica può essere automaticamente estesa alle revisioni della STI, o se è possibile applicare una procedura semplificata e a quali condizioni.

- (18) Poiché in alcuni casi la descrizione dei ruoli e delle responsabilità tra richiedente ed organismi notificati non è sufficientemente precisa e porta a confusione e a differenze nell'interpretazione e nell'attuazione delle procedure per la valutazione della conformità dei componenti e dei sottosistemi di interoperabilità, tali procedure dovrebbero essere riviste e la Commissione dovrebbe adottare in parallelo atti di esecuzione che rivedano i moduli ad hoc per la valutazione della conformità, in linea con l'articolo 24, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/797. La gamma di moduli consentita per ciascun componente e sottosistema di interoperabilità dovrebbe inoltre essere rivista e, se possibile, semplificata, al fine di migliorare l'efficienza del processo ed evitare costi non necessari.
- (19) Nel considerare possibili soluzioni alle questioni connesse alla sicurezza, è opportuno prendere in considerazione tutte le possibili cause, comprese, per quanto possibile, quelle collegate a incidenti di sicurezza, ad esempio la sicurezza dei passeggeri a seguito di un'esplosione.
- (20) Il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario («ERTMS»), le applicazioni telematiche per i passeggeri («TAP») e le applicazioni telematiche per il trasporto merci («TAF») rappresentano la struttura portante della digitalizzazione del sistema ferroviario. Tutte le STI pertinenti dovrebbero pertanto essere modificate per essere pronte alla digitalizzazione del settore ferroviario.
- (21) Diverse STI presentano ancora delle questioni aperte. Tali questioni aperte sono elementi che corrispondono a requisiti essenziali e che quindi necessitano di armonizzazione, ma non sono ancora contemplati dalle STI in questione. È opportuno quindi affrontare tali questioni aperte, al fine di ridurre l'intervento della legislazione nazionale, con l'obiettivo di raggiungere la piena interoperabilità e di contribuire al funzionamento del mercato unico.
- (22) Conformemente all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/797 le STI devono essere modificate nel caso presentino delle carenze.
- (23) Il regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione ⁽¹⁾ («STI LOC&PAS») e il regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione ⁽²⁾ (STI «materiale rotabile — carri merci» — «STI WAG») dovrebbero essere ulteriormente sviluppati per garantire un'interoperabilità continuativa, aumentando al contempo l'attrattività e l'efficacia del sistema ferroviario. I punti principali che devono essere sviluppati sono: l'introduzione delle disposizioni specialmente pertinenti per le reti ferroviarie con scartamento di 1 520 mm, le disposizioni facoltative per facilitare la composizione dei treni passeggeri, compresa la compatibilità retroattiva con il RIC (Regolamento Internazionale delle Carrozze), i sistemi a scartamento variabile automatico, la facilità di accesso dei passeggeri alle carrozze e le misure intese a incrementare la produttività del trasporto merci per ferrovia, quali i sistemi di accoppiamento automatico e di identificazione armonizzata per i carri merci. Dovrebbero altresì essere prese in considerazione misure per migliorare la protezione dei macchinisti, compreso il controllo dei tempi di guida e di riposo degli stessi, la progettazione della cabina di guida e i requisiti corrispondenti, con una particolare attenzione alla salute e alla sicurezza sul lavoro e alla sicurezza di funzionamento, compreso il problema del rumore in cabina.
- (24) I regolamenti concernenti il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose («RID») ⁽³⁾ sono istituiti nel territorio dell'Unione europea dalla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. Il comitato di esperti RID ha introdotto una disposizione nel regolamento RID del 2013 che consente l'installazione su base volontaria di dispositivi rilevatori di deragliamenti sui vagoni merci. Sulla base di numerosi studi sui costi e benefici di tali dispositivi, il gruppo di lavoro istituito dal comitato RID ha raccomandato alla Commissione di rivedere tutte le STI pertinenti, al fine di includere la funzione di rilevamento del deragliamenti in termini di requisiti tecnici, aspetti operativi e procedure di valutazione della conformità ⁽⁵⁾. Dovrebbero essere studiate inoltre disposizioni, relative sia al materiale rotabile sia alle infrastrutture, volte a minimizzare l'impatto sulla sicurezza delle persone e dell'ambiente in caso di deragliamenti, tenendo conto dei ruoli e delle responsabilità degli attori pertinenti. In particolare, gli oggetti sporgenti sul bordo dei binari quali i marcatori dei binari, che in caso di incidente possono perforare i carri che trasportano merci pericolose, dovrebbero essere evitati o dovrebbero essere adottate altre misure di attenuazione.


⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 228).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione, del 13 marzo 2013, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — carri merci» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2006/861/CE della Commissione (GU L 104 del 12.4.2013, pag. 1).

⁽³⁾ Appendice C della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) conclusa a Vilnius il 3 giugno 1999, come modificata.

⁽⁴⁾ Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).

⁽⁵⁾ Allegato II della relazione della 5ª sessione del gruppo di lavoro sulla rilevazione del deragliamenti del comitato di esperti RID (OTIF/RID/CE/GTDD/2016-A, Berna, 19 e 20 aprile 2016).



- (25) Per quanto riguarda il regolamento (UE) n. 1304/2014 della Commissione ⁽¹⁾ («STI NOI» — STI relativa al rumore), gli esperti concordano generalmente che uno dei modi più efficaci per attenuare il rumore ferroviario è l'adeguamento (retrofitting) dei carri merci esistenti con ceppi dei freni in materiali compositi. Tale soluzione tecnica riduce il rumore ferroviario fino a un massimo di 10 dB, che corrisponde a una riduzione del 50 % del rumore udibile dagli esseri umani. Pertanto, al fine di affrontare il problema del rumore nel trasporto ferroviario di merci, i vagoni merci esistenti dovrebbero essere equipaggiati con ceppi dei freni in materiali compositi o dovrebbero essere adottate altre soluzioni adeguate. Può essere considerata un'attuazione progressiva di tali soluzioni, tenendo conto dei relativi costi e benefici stimati.
- (26) Al fine di rettificare una difformità risultante da una revisione della STI WAG, la STI NOI dovrebbero includere una prova di rumorosità dei ceppi dei freni in materiali compositi, comprendente, ove necessario, misurazioni a terra o, se possibile, prove acustiche dei ceppi dei freni in materiali compositi sul banco di prova.
- (27) Il piano europeo di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (European Rail Traffic Management System — ERTMS) ⁽²⁾ è stato adottato il 5 gennaio 2017 in conformità all'articolo 47 degli orientamenti per la TEN-T ed è applicabile ai corridoi della rete centrale. Il regolamento (UE) 2016/919 della Commissione ⁽³⁾ («STI CCS») dovrebbe essere adattato per prevedere una realizzazione coerente dell'ERTMS in tutta la rete ferroviaria dell'Unione, tenendo conto del piano europeo di implementazione dell'ERTMS.
- (28) La relazione sulle prospettive a più lungo termine dell'ERTMS («ERTMS Longer Term Perspective») adottata dall'Agenzia il 18 dicembre 2015 ⁽⁴⁾ con le industrie del settore, individua gli elementi tecnologici essenziali a sostegno dell'ERTMS. Tali elementi comprendono il controllo automatico del movimento dei treni (Automatic Train Operation — ATO), livello 3, l'ottimizzazione della curva di frenatura, la nuova generazione del sistema di telecomunicazioni e la localizzazione satellitare. Le specifiche ETCS e GSM-R dovrebbero tenere conto di tali elementi e dovrebbero essere modificate di conseguenza tenendo in considerazione la necessaria stabilità dell'ERTMS. Dovrebbe inoltre essere considerato l'impatto sulle altre STI.
- (29) In vista dell'aumento dell'uso di locomotive accoppiate e di unità multiple, il regolamento (UE) n. 1301/2014 della Commissione ⁽⁵⁾ («STI ENE») dovrebbe essere rivisto per quanto concerne i requisiti in caso di funzionamento simultaneo di più pantografi a contatto con le linee aeree di contatto derivanti dall'uso di tali veicoli. Dovrebbero inoltre essere prese in considerazione le relative questioni operative. La STI ENE e le altre STI dovrebbero altresì includere, ove opportuno, disposizioni per garantire l'interoperabilità continua, migliorando nel contempo l'efficienza energetica dei sottosistemi pertinenti.
- (30) Il regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione ⁽⁶⁾ («STI INF» — STI relativa al sottosistema infrastruttura) dovrebbe contenere disposizioni atte a garantire l'interoperabilità continua, consentendo nel contempo la riduzione dei costi di manutenzione dell'infrastruttura, mediante l'uso, tra le altre operazioni di manutenzione basate sul tempo, di sensori e di tecnologie di monitoraggio delle condizioni.
- (31) Il regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione ⁽⁷⁾ («STI PRM») dovrebbe essere aggiornato al fine di includere i più recenti sviluppi in termini di individuazione ed eliminazione degli ostacoli all'accessibilità e di monitoraggio dei progressi dell'accessibilità, in linea con l'articolo 7, paragrafo 3, relativo all'inventario delle attività, e all'articolo 8, paragrafi 5 e 7, relativo ai piani nazionali di attuazione, del regolamento (UE) n. 1300/2014. Le priorità europee comuni per proseguire l'attuazione delle STI PRM possono essere individuate anche sulla base dei piani nazionali di attuazione. Ciò dovrebbe comprendere una revisione delle soluzioni strutturali permanenti che possono essere necessarie nelle carrozze passeggeri al fine di garantire parità di accesso ai servizi aggiuntivi per le persone a mobilità ridotta, in particolare l'accesso ai vagoni ristorante.
- (32) La decisione 2012/757/UE della Commissione ⁽⁸⁾ («STI OPE») dovrebbe essere monitorata regolarmente e, se del caso, rivista, al fine di garantire che sia costantemente aggiornata e che provveda all'armonizzazione, alla sicurezza e all'interoperabilità ottimale dei requisiti operativi a livello di interfaccia tra l'impresa ferroviaria e

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1304/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — rumore», che modifica la decisione 2008/232/CE e abroga la decisione 2011/229/UE (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 421).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/6 della Commissione, del 5 gennaio 2017, concernente il piano europeo di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (GU L 3 del 6.1.2017, pag. 6).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, del 27 maggio 2016, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell'Unione europea (GU L 158 del 15.6.2016, pag. 1).

⁽⁴⁾ Agenzia ferroviaria europea, ERA-REP-150 del 18 dicembre 2015.

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1301/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «Energia» del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 179).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «infrastruttura» del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110).

⁽⁸⁾ Decisione 2012/757/UE della Commissione, del 14 novembre 2012, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che modifica la decisione 2007/756/CE (GU L 345 del 15.12.2012, pag. 1).



i gestori dell'infrastruttura, in particolare nel caso di operazioni transfrontaliere. Essa dovrebbe inoltre tenere conto degli sviluppi relativi i) agli elementi tecnologici essenziali a sostegno dell'ERTMS di cui al considerando 28; ii) alla cultura della sicurezza e i fattori umani; iii) alla compatibilità treno/tratta.

- (33) Inoltre, a norma dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, la Commissione può chiedere all'Agenzia di formulare raccomandazioni relative alla definizione delle competenze e delle qualifiche per tutto il personale addetto a compiti di sicurezza essenziali e alla loro inclusione nella STI OPE o in altre normative pertinenti. Tali raccomandazioni dovrebbero riguardare non solo i macchinisti, ma anche il resto del personale di bordo che svolge compiti connessi con la sicurezza che possono richiedere una formazione specifica, e il personale addetto alle operazioni di funzionamento e manutenzione del sistema ferroviario.
- (34) A seguito dell'introduzione dei requisiti relativi ai punti antincendio per la gestione di scenari «caldi» nel regolamento (UE) n. 1303/2014 della Commissione ⁽²⁾ («STI SRT») e dati i relativi feedback dall'industria del settore, i requisiti operativi delle STI SRT dovrebbero essere rivisti in vista dell'armonizzazione della valutazione della capacità di evacuazione, ad esempio per quanto riguarda la distanza tra due uscite laterali o verticali. Dovrebbe essere valutata la necessità di includere disposizioni volte a garantire la comunicazione tra il personale di bordo da un lato e il gestore dell'infrastruttura e i servizi di emergenza dall'altro e, se del caso, dovrebbero essere incluse disposizioni in proposito.
- (35) Il regolamento (UE) n. 1305/2014 della Commissione ⁽³⁾ («STI TAF») dovrebbe includere informazioni che agevolino lo scambio di vagoni, il trasporto combinato o multi-modale, lo sviluppo di corridoi ferroviari per il trasporto merci e di sistemi per la segnalazione di eventi, tenendo conto dei collegamenti con altri strumenti correlati. Ciò dovrebbe includere una procedura semplificata per l'aggiornamento dei riferimenti tecnici delle STI TAF, in conformità alla procedura per la gestione del controllo delle modifiche delle STI TAF di cui alla sezione 7.2 dell'allegato del regolamento (UE) n. 1305/2014. È opportuno inoltre effettuare uno studio sulla possibilità di scambiare i dati delle STI TAF mediante applicazioni relative alla sicurezza, ad esempio nel caso di merci pericolose o di carichi eccezionali. Le STI dovrebbero inoltre essere modificate per consentire all'Agenzia di valutare la conformità degli strumenti informatici utilizzati dal settore ferroviario europeo rispetto ai requisiti delle STI. La sezione 2.3.2 dell'allegato del regolamento (UE) n. 1305/2014, che prevede accordi contrattuali per le imprese ferroviarie responsabili al fine di fornire informazioni alle parti interessate, potrebbe costituire un ostacolo per la digitalizzazione delle ferrovie e dovrebbe pertanto essere rivista.
- (36) Il regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione ⁽⁴⁾ («STI TAP») dovrebbe essere rivisto al fine di agevolare ulteriormente l'emissione digitale di biglietti, compreso il controllo e il regolamento delle operazioni di pagamento tra i partecipanti, soprattutto alla luce dello sviluppo dell'iniziativa «Full Service Model» appoggiata dalle industrie del settore. Le STI dovrebbero anche tenere conto delle revisioni delle STI PRM e delle opportune richieste di modifica, mediante procedura per la gestione del controllo delle modifiche delle STI TAP. La condivisione dei compiti relativi alla gestione di strutture dati centralizzate dovrebbe essere rivista al fine di tenere conto dei nuovi compiti e responsabilità dell'Agenzia quale autorità di sistema e dell'organismo di governance definito nel documento Governance TAP ⁽⁵⁾ e istituito dalle industrie del settore al fine di accelerare l'attuazione delle STI TAP. È opportuno inoltre perseguire miglioramenti per agevolare lo sviluppo dell'emissione di biglietti globali e dei sistemi di informazione per i viaggi multimodali, consentendo alle parti interessate lungo la catena del valore multimodale l'accesso e lo scambio dei dati di viaggio ferroviari pertinenti. Le STI TAP dovrebbero inoltre mirare ad agevolare lo sviluppo di servizi di mobilità integrata. Le STI dovrebbero inoltre essere modificate per consentire all'Agenzia di valutare la conformità degli strumenti informatici utilizzati dal settore ferroviario europeo ai requisiti delle STI,


⁽¹⁾ Regulation (EU) 2016/796 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on the European Union Agency for Railways and repealing Regulation (EC) No 881/2004 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità concernente la «sicurezza nelle gallerie ferroviarie» del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 394).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1305/2014 della Commissione, dell'11 dicembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 62/2006 (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 438).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «applicazioni telematiche per i passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo (GU L 123 del 12.5.2011, pag. 11).

⁽⁵⁾ Documento B.61 di cui all'allegato V delle STI TAP.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

La presente decisione stabilisce gli obiettivi specifici in base ai quali elaborare nuove specifiche tecniche di interoperabilità («STI») o modificare le STI esistenti.

Articolo 2

Compiti dell'Agenzia

Nell'elaborazione delle STI e delle relative modifiche su richiesta dalla Commissione a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797, l'Agenzia si basa sugli obiettivi specifici di cui agli articoli da 3 a 14 della presente decisione.

L'Agenzia elabora raccomandazioni per la Commissione, tenendo conto della stima dei costi e dei benefici degli obiettivi specifici di cui al primo comma.

Articolo 3

Obiettivi specifici comuni

1. Le STI contemplano l'intero sistema ferroviario dell'Unione in modo da evitare duplicazioni, garantiscono una corrispondenza più diretta tra sottosistemi, requisiti essenziali e STI, e consentono una definizione più coerente delle strategie di applicazione delle STI.

A tal fine si elaborano diversi scenari possibili insieme alle valutazioni d'impatto corrispondenti.


2. L'ambito geografico e tecnico di ciascuna STI è rivisto al fine di tener conto dei requisiti di cui all'articolo 1, paragrafi da 3 a 5, della direttiva (UE) 2016/797.

3. Le STI sono riviste, se del caso, al fine di garantire l'equilibrio corretto tra un approccio basato sulle regole e un approccio basato sul rischio.

4. La corrispondenza tra i parametri fondamentali e i requisiti essenziali applicabili, nonché le interfacce con gli altri sottosistemi, sono rivisti per ciascuna STI.

5. Le STI comprendono, se del caso, disposizioni che:

- a) tengono conto dei possibili effetti sulle altre STI e delle interfacce con esse e con pertinenti strategie, politiche e normative dell'Unione esistenti e garantiscono la coerenza tra esse; ogniqualvolta possibile le STI preservano le disposizioni in vigore volte a eliminare gli ostacoli tecnici all'interoperabilità;
- b) tengono conto degli sviluppi del sistema ferroviario dell'Unione e delle relative attività di ricerca e di innovazione, e li integrano quando essi raggiungono un adeguato livello di maturità;
- c) chiudono le questioni tuttora aperte;
- d) tengono conto dell'evoluzione dei requisiti tecnici applicabili nelle reti con scartamento di 1 520 mm dei paesi terzi;
- e) armonizzano le definizioni, in aggiunta a quelle elencate nella direttiva (UE) 2016/797, tra le STI;
- f) integrano i riferimenti alle norme e agli altri documenti tecnici che evolvono regolarmente in modo da consentirne il rapido aggiornamento;
- g) rivedono il numero dei componenti di interoperabilità e, se del caso, lo aumentano;



- h) indicano se gli organismi di valutazione della conformità che erano già stati notificati sulla base di una precedente versione delle STI devono essere nuovamente notificati e se è possibile applicare un processo di notifica semplificato; in ogni caso sono specificate le relative condizioni applicabili;
 - i) tengono conto delle migliori prassi del settore e rivedono la scelta dei moduli prescritti nelle procedure di valutazione della conformità dei componenti e dei sottosistemi di interoperabilità;
 - j) riducono il rischio di deragliamenti e l'impatto sulla sicurezza delle persone e dell'ambiente in caso di deragliamenti;
 - k) nel considerare le soluzioni possibili alle questioni connesse alla sicurezza, tengono conto di tutte le possibili cause, comprese, per quanto possibile, quelle collegate a incidenti di sicurezza (security), senza compromettere la sicurezza o l'interoperabilità;
 - l) migliorano l'efficienza energetica dei sottosistemi pertinenti.
6. Le STI relative ai sistemi di informazione e di comunicazione tengono conto dei requisiti delle architetture open source e open data.
7. È chiarita l'applicazione dei moduli per la valutazione della conformità dei componenti e dei sottosistemi di interoperabilità, compresa la possibile revisione del contenuto dei capitoli pertinenti delle STI e la necessità di moduli nuovi o rivisti ad hoc o la migrazione verso moduli standard di cui all'allegato II della decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. A tal fine è effettuato uno studio che indica:
- i) ruoli e responsabilità delle parti interessate che intervengono nelle procedure di valutazione della conformità;
 - ii) un ambito di applicazione esteso al fine di includere anche le procedure di valutazione della conformità relative alle norme tecniche nazionali notificate;
 - iii) gli elementi delle procedure di cui al punto ii), compreso il contenuto del fascicolo tecnico e la sequenza delle fasi di valutazione;
 - iv) i modelli dei certificati di verifica e il relativo periodo di validità nel caso di certificazione in conformità alla STI pertinente o alle norme nazionali;
 - v) le condizioni alle quali i componenti di interoperabilità possono essere certificati conformemente alle STI abrogate;
 - vi) gli elementi della sorveglianza e degli audit di rinnovo ove si applichi una valutazione basata su sistemi di gestione della qualità, comprese le condizioni alle quali possono essere effettuate visite senza preavviso presso i locali del richiedente.

Articolo 4

Obiettivi specifici applicabili alle STI LOC&PAS

1. Le disposizioni relative ai sistemi con scartamento variabile automatico del regolamento (UE) n. 1302/2014 («STI LOC&PAS»), anche in termini di specifiche tecniche e procedure di valutazione della conformità, sono riviste.
2. Le disposizioni che agevolano l'accesso dei passeggeri alle carrozze passeggeri sono incluse, se del caso, nelle STI LOC&PAS, tenendo conto delle interfacce con l'infrastruttura.
3. La STI LOC&PAS comprende modalità facoltative che semplificano:
 - a) l'autorizzazione di veicoli in vaste zone d'uso; e
 - b) la composizione dei treni passeggeri, compresa la compatibilità retroattiva con il RIC (Regolamento internazionale delle Carrozze).
4. I requisiti per una migliore tutela dei macchinisti sono inclusi, se del caso, nelle STI LOC&PAS in termini di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro nonché di sicurezza operativa. Sono definite le specifiche per il controllo dei tempi di guida e di riposo per i macchinisti.
5. Le STI LOC&PAS tengono conto dei cambiamenti nell'ambito della procedura d'immissione sul mercato dei sottosistemi mobili di cui agli articoli da 20 a 26 della direttiva (UE) 2016/797, compresi i controlli da effettuare prima del primo utilizzo dei veicoli autorizzati di cui all'articolo 4, paragrafo 3, punto i), e all'articolo 23 di detta direttiva.

⁽¹⁾ Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).



Articolo 5

Obiettivi specifici applicabili alle STI WAG

1. Fatto salvo l'articolo 21, paragrafo 16, della direttiva (UE) 2016/797, il regolamento (UE) n. 321/2013 («STI WAG») comprende i veicoli che devono essere autorizzati e che sono destinati ad operare sulle reti ferroviarie dell'Unione con uno scartamento di 1 520 mm.
2. Sono riviste le disposizioni delle STI WAG relative ai sistemi con scartamento variabile automatico, anche in termini di specifiche tecniche e procedure di valutazione della conformità.
3. Le STI WAG includono disposizioni volte ad aumentare la flessibilità e l'efficienza nella composizione del treno e nello sviluppo del trasporto intermodale. Ove opportuno sono incluse disposizioni relative all'accoppiamento automatico.
4. Le STI WAG garantiscono la coerenza e l'assenza di sovrapposizioni con i regolamenti concernenti il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose («RID») per quanto riguarda i requisiti tecnici applicabili ai veicoli. L'inclusione della funzione di rilevamento del deragliamentamento è considerata in termini di requisiti tecnici, aspetti operativi e procedure di valutazione della conformità.
5. Le STI WAG includono requisiti volti a migliorare l'identificazione dei carri merci. È incluso, se del caso, l'uso di tecnologie contactless e delle relative norme.
6. Le STI WAG tengono conto dei cambiamenti nell'ambito della procedura d'immissione sul mercato dei sottosistemi mobili di cui agli articoli da 20 a 26 della direttiva (UE) 2016/797, compresi i controlli da effettuare prima del primo utilizzo dei veicoli autorizzati di cui all'articolo 4, paragrafo 3, punto i), e all'articolo 23 di detta direttiva.

Articolo 6


Obiettivi specifici applicabili alle STI NOI

1. Il regolamento (UE) n. 1304/2014 («STI NOI» — STI relativa al rumore) include disposizioni per affrontare efficacemente il problema del rumore nel trasporto ferroviario di merci equipaggiando i carri merci esistenti con ceppi dei freni in materiali compositi o mediante altre soluzioni appropriate.
2. Una procedura volta a verificare le prestazioni acustiche dei ceppi dei freni in materiali compositi è inclusa nelle STI NOI. È consentito l'uso di ceppi dei freni in materiali compositi di cui all'appendice G del regolamento (UE) n. 321/2013. Ove necessario, è possibile richiedere prove aggiuntive mediante misurazioni a terra o prove acustiche dei ceppi dei freni in materiali compositi sul banco di prova.

Articolo 7

Obiettivi specifici applicabili alle STI CCS

1. Il regolamento (UE) 2016/919 («STI CCS») è rivisto al fine di semplificare la procedura per l'aggiornamento dei riferimenti tecnici in conformità alle richieste di modifica definite mediante la procedura per la gestione del controllo delle modifiche delle STI CCS.
2. Le STI CCS sono riviste al fine di prevedere una coerente implementazione dell'ERTMS in tutta la rete ferroviaria all'interno dell'Unione. Ai fini di un'implementazione efficiente in termini di costi saranno privilegiate architetture di bordo semplici e un numero limitato di versioni del software.
3. Le STI CCS modificano le specifiche ETCS e GSM-R tenendo conto di un'analisi costi-benefici relativa ai nuovi progetti e agli investimenti già effettuati. Essa include sia il quadro normativo tecnico che quello relativo alla migrazione al fine di considerare gli elementi tecnologici individuati nella relazione sulle prospettive a più lungo termine dell'ERTMS («ERTMS Longer Term Perspective»).
4. Le STI CCS forniscono un meccanismo per una rapida correzione degli errori tenendo conto della compatibilità tra i sottosistemi di bordo e di terra. Tale meccanismo include misure correttive volte a garantire la compatibilità dell'attuazione dell'ERTMS senza mettere a rischio la stabilità dell'ERTMS. Se del caso sono incluse misure aggiuntive per garantire la compatibilità tra i sottosistemi di bordo e di terra.



5. Le STI CCS rendono possibile la migrazione delle tecnologie che possono essere usate sia dai sottosistemi di bordo che da quelli di terra, da GSM-R a un sistema di comunicazione di prossima generazione, tenendo conto dell'equilibrio tra le norme di telecomunicazione generiche e quelli specifiche del settore ferroviario.

Articolo 8

Obiettivi specifici applicabili alle STI ENE

Il regolamento (UE) n. 1301/2014 («STI ENE») è rivisto per quanto concerne i requisiti in caso di funzionamento simultaneo di più pantografi a contatto con le linee aeree di contatto derivanti dall'uso di locomotive accoppiate e di unità multiple. Se del caso sono incluse anche le questioni operative collegate.

Articolo 9

Obiettivi specifici applicabili alle STI INF

1. Le disposizioni atte a garantire l'interoperabilità continua nell'ambito dello stesso sottosistema e, se del caso, con altri sottosistemi, consentendo nel contempo la riduzione dei costi di manutenzione dell'infrastruttura, in particolare mediante operazioni di manutenzione basate sul tempo, sensori e tecnologie di monitoraggio delle condizioni, sono incluse nel regolamento (UE) n. 1299/2014 («STI INF»).

2. Le STI INF includono disposizioni relative ai sistemi con scartamento variabile automatico, anche in termini di specifiche tecniche e procedure di valutazione della conformità.

Articolo 10

Obiettivi specifici applicabili alle STI PRM

1. Il regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione («STI PRM») è rivisto al fine di stabilire i requisiti relativi all'inventario delle attività di cui all'articolo 7 di tale regolamento.

Esso include disposizioni relative alla designazione delle entità responsabili della fornitura dei relativi dati e disposizioni che fissano un calendario per l'elaborazione dell'inventario delle attività da parte degli Stati membri.

Tali disposizioni si basano sulle raccomandazioni dell'Agenzia di cui all'articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento e sulle migliori prassi risultanti dall'attuazione degli inventari delle attività stabiliti da ciascuno Stato membro.

2. Le STI PRM definiscono le priorità e i criteri comuni al fine di migliorare ulteriormente l'accessibilità alle persone a mobilità ridotta in base a una sintesi comparativa delle strategie contenute nei piani nazionali di attuazione di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1300/2014.


Tali priorità e criteri tengono conto delle migliori prassi derivanti dallo sviluppo e dall'attuazione di tali piani.

3. Le STI PRM forniscono una definizione chiara di sedia a rotelle elettrica e manuale e dei requisiti applicabili alle sedie a rotelle elettriche innovative per accedere ai treni passeggeri in condizioni di sicurezza.

Articolo 11

Obiettivi specifici applicabili alle STI OPE

1. La decisione 2012/757/UE («STI OPE») definisce i principi operativi fondamentali e le regole operative comuni per consentire la riduzione del numero delle norme nazionali.



2. Le STI OPE includono disposizioni volte a garantire la compatibilità tra treni completi e tratte su cui questi ultimi devono essere utilizzati.
3. Le STI OPE tengono conto dello sviluppo di metodi, protocolli di comunicazione e sistemi di scambio dati standardizzati.
4. Le STI OPE tengono conto degli sviluppi dei registri di cui agli articoli 47, 48 e 49 della direttiva (UE) 2016/797.
5. Le STI OPE definiscono la portata delle questioni aperte per le operazioni e distinguono tra le norme nazionali applicabili e le norme che richiedono un'armonizzazione tramite il diritto dell'Unione, al fine di consentire la migrazione verso un sistema interoperabile che definisce il livello ottimale di armonizzazione tecnica.
6. Le STI OPE prevedono lo sviluppo di collegamenti coerenti con i requisiti operativi dei sistemi di gestione della sicurezza dei gestori dell'infrastruttura e delle imprese ferroviarie. Ciò comprende garantire che la cultura della sicurezza e i fattori umani siano adeguatamente tenuti in considerazione.
7. Se del caso le STI OPE definiscono le competenze e le qualifiche di tutto il personale addetto a compiti di sicurezza essenziali che non sono contemplate in altra legislazione pertinente.

Articolo 12


Obiettivi specifici applicabili alle STI SRT

1. I requisiti operativi del regolamento (UE) n. 1303/2014 («STI SRT») sono rivisti in vista dell'armonizzazione della valutazione della capacità di evacuazione, ad esempio per quanto riguarda la distanza tra due uscite laterali o verticali.
2. Se del caso sono incluse disposizioni volte a garantire la comunicazione tra il personale di bordo da un lato e il gestore dell'infrastruttura e i servizi di emergenza dall'altro.

Articolo 13

Obiettivi specifici applicabili alle STI TAF

1. Il regolamento (UE) n. 1305/2014 («STI TAF») è rivisto al fine di semplificare la procedura di aggiornamento dei riferimenti tecnici in conformità alla procedura per la gestione del controllo delle modifiche delle STI TAF di cui alla sezione 7.2 dell'allegato di tale regolamento.
2. Il contenuto e la struttura dei messaggi definiti nelle STI TAF in relazione allo scambio di carri e alla composizione del treno sono rivisti e, se del caso, semplificati.
3. Il contenuto e la struttura dei messaggi definiti nelle STI TAF in relazione al trasporto combinato e multimodale sono rivisti e, qualora tali tipi di trasporto non siano disponibili, sono sviluppati al fine di agevolare la logistica e le operazioni.
4. Se del caso le STI TAF includono dati che saranno scambiati con le applicazioni connesse alla sicurezza.
5. Sono rivisti i collegamenti tra le banche dati delle STI TAF e gli strumenti utilizzati per migliorare le prestazioni del trasporto ferroviario di merci.
6. Le STI TAF consentono all'Agenzia di valutare la conformità degli strumenti informatici utilizzati dal settore ferroviario europeo ai requisiti delle STI.
7. Le STI TAF non impongono obblighi alle imprese ferroviarie che possono costituire un ostacolo alla digitalizzazione delle ferrovie.



Articolo 14

Obiettivi specifici applicabili alle STI TAP

1. Il regolamento (UE) n. 454/2011 («STI TAP») è rivisto al fine di semplificare la procedura di aggiornamento dei riferimenti tecnici in conformità alla procedura per la gestione del controllo delle modifiche delle STI TAP di cui alla sezione 7.5.2 dell'allegato di tale regolamento.
2. L'ambito geografico delle STI TAP corrisponde all'ambito geografico delle STI TAF.
3. Se del caso le STI TAP tengono conto del requisito essenziale «Accessibilità» come definito nell'allegato III, punto 1.6, della direttiva (UE) 2016/797.
4. Le STI TAP tengono conto della revisione delle STI PRM, in particolare per quanto riguarda gli inventari delle attività e, se del caso, dell'iniziativa «Full Service Model» delle industrie del settore.
5. Le STI TAP definiscono la quota delle attività connesse alla gestione delle strutture dati centralizzate al fine di tenere conto dei nuovi compiti e responsabilità dell'Agenzia e dell'organismo di governance istituito dalle industrie del settore al fine di accelerare l'attuazione della STI TAP.
6. Le STI TAP sono volte ad agevolare lo sviluppo dell'emissione di biglietti globali, dell'emissione di biglietti integrati e dei sistemi di informazioni e prenotazioni per i viaggi multimodali.
7. Le STI TAP consentono all'Agenzia di valutare la conformità degli strumenti informatici utilizzati dal settore ferroviario europeo ai requisiti delle STI.


Articolo 15

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

17CE2181



RETTIFICHE

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione, dell'8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 100 del 12 aprile 2017)

Pagina 51, allegato VII, tabella 1:

anziché:

Investimento [10 000 EUR] Scenari	In caso di disinvestimento dopo [1] anno	In caso di disinvestimento dopo [il periodo di detenzione raccomandato/2]	In caso di disinvestimento [alla fine del periodo di detenzione raccomandato]
Costi totali	[...] %	[...] %	[...] %
Impatto sul rendimento (RIY) per anno	[...] %	[...] %	[...] % »

leggasi:


Investimento [10 000 EUR] Scenari	In caso di disinvestimento dopo [1] anno	In caso di disinvestimento dopo [il periodo di detenzione raccomandato/2]	In caso di disinvestimento [alla fine del periodo di detenzione raccomandato]
Costi totali	[...]	[...]	[...]
Impatto sul rendimento (RIY) per anno	[...] %	[...] %	[...] % »

17CE2182


ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUE-080) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 7 1 0 1 2 *

€ 9,00

